



---

*Documento di seduta*

---

**A8-0056/2017**

9.3.2017

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la direttiva 2009/101/CE  
(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari  
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatori: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini

(Procedura con le commissioni congiunte – articolo 55 del regolamento)

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO.....	60
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE.....	80
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA.....	88
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	129
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO .....	131



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la direttiva 2009/101/CE (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0450),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 50 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0265/2016),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 ottobre 2016<sup>1</sup>,
  - visto il parere della Banca centrale europea del 14 ottobre 2016<sup>2</sup>,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - viste le deliberazioni congiunte della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 55 del regolamento,
  - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale e della commissione giuridica (A8-0056/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>2</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

## Emendamento 1

### EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO\*

alla proposta della Commissione

-----

Proposta di

### **DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la direttiva 2009/101/CE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50 e l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>2</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup> costituisce il principale strumento giuridico per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario

---

\* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■ .

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che

dell'Unione a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Tale direttiva, che deve essere recepita entro il 26 giugno 2017, definisce un quadro **giuridico aggiornato, trasparente, efficace e globale** per il contrasto della raccolta di beni o di denaro a scopi terroristici prescrivendo agli Stati membri di individuare, comprendere, mitigare e **prevenire** i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

- (2) I recenti attentati terroristici hanno evidenziato l'emergere di nuove tendenze, in particolare per quanto riguarda le modalità con cui i gruppi terroristici finanziano e svolgono le proprie operazioni. Taluni servizi basati sulle moderne tecnologie che stanno diventando sempre più popolari come sistemi finanziari alternativi restano al di fuori del campo di applicazione della legislazione dell'Unione o beneficiano di deroghe non più giustificate. Per stare al passo con queste nuove tendenze è opportuno adottare ulteriori misure volte a **garantire una maggiore trasparenza delle operazioni finanziarie e delle società nell'ambito del quadro giuridico preventivo in vigore nell'Unione, allo scopo di migliorare l'attuale quadro di prevenzione e di contrastare più efficacemente il finanziamento del terrorismo. È importante osservare che le misure adottate devono essere proporzionate ai rischi.**
- (2 bis) *Le Nazioni Unite, Interpol ed Europol segnalano da anni una crescente convergenza tra la criminalità organizzata e il terrorismo. Data l'accresciuta convergenza fra criminalità organizzata e terrorismo, la lotta contro le reti della criminalità organizzata dovrebbe far parte di qualsiasi strategia di lotta contro il finanziamento del terrorismo. Il commercio illecito di armi da fuoco, sostanze stupefacenti, sigarette e merci contraffatte, la tratta di esseri umani, il racket e le estorsioni sono diventati mezzi di finanziamento molto redditizi per i gruppi terroristici, che fruttano circa 110 miliardi di EUR ogni anno (senza considerare il commercio di articoli contraffatti). Il nesso tra il terrorismo e la criminalità organizzata e i legami fra gruppi criminali e terroristici costituiscono una crescente minaccia per la sicurezza dell'Unione.*
- (2 ter) *Anche il riciclaggio di denaro, il traffico illecito di merci (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esclusivo, petrolio greggio, narcotici, opere d'arte, armi e specie protette), la frode fiscale grave e l'evasione fiscale di denaro acquisito illegalmente sono reati spesso commessi a fini di finanziamento del terrorismo. Fatta salva la [nuova direttiva antiterrorismo], gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per rendere penalmente perseguibili tali comportamenti e per assicurare che i terroristi e le organizzazioni terroristiche non possano beneficiare dei profitti derivanti da tali attività criminali.*
- (3) Pur salvaguardando gli obiettivi della direttiva (UE) 2015/849, qualsiasi modifica apportata a quest'ultima dovrebbe essere coerente con l'azione dell'Unione attualmente in corso nel settore della lotta contro il terrorismo e il suo finanziamento, **nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché nel rispetto e in applicazione del**

---

modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

**principio di proporzionalità.** L'agenda europea sulla sicurezza<sup>1</sup> ha **individuato quale priorità l'ammodernamento del quadro giuridico dell'UE allo scopo di contrastare il terrorismo, indicando** la necessità di misure che consentano di affrontare il finanziamento del terrorismo in maniera più efficace e globale, sottolineando che l'infiltrazione dei mercati finanziari permette il finanziamento del terrorismo. Anche nelle conclusioni del Consiglio europeo del 17-18 dicembre 2015 si è sottolineata la necessità di adottare rapidamente ulteriori iniziative contro il finanziamento del terrorismo in tutti i settori.

- (4) La Commissione ha adottato un piano d'azione per rafforzare ulteriormente la lotta al finanziamento del terrorismo<sup>2</sup>, che sottolinea la necessità di adeguarsi alle nuove minacce e di modificare a tal fine la direttiva (UE) 2015/849.
- (5) Le misure dell'Unione devono inoltre rispecchiare con esattezza gli impegni assunti e gli sviluppi a livello internazionale. **È pertanto opportuno tenere in considerazione** la risoluzione 2195(2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite **sui legami tra il terrorismo e la criminalità organizzata transnazionale, la risoluzione 2199(2015) sulla necessità di impedire ai gruppi terroristici di accedere alle istituzioni finanziarie internazionali e la risoluzione 2253(2015) che amplia il quadro di sanzioni per includervi lo Stato islamico dell'Iraq e del Levante.**
- (5 bis) **Le attività di riciclaggio di denaro sono svolte facendo largo uso di operazioni in contanti. La diffusione e l'utilizzo dei conti bancari online e di altri sistemi di pagamento simili sono aumentati notevolmente negli ultimi anni, il che implica che si può prendere in considerazione la possibilità di introdurre un limite per i trasferimenti di contante a livello dell'UE, senza imporre un forte onere a famiglie e imprese. La Commissione dovrebbe valutare l'importo della soglia massima per i trasferimenti di contante da introdurre a livello di UE, lasciando agli Stati membri la scelta di imporre soglie inferiori. Tale valutazione dovrebbe essere condotta entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. Le politiche e le azioni in altri pertinenti settori di competenza dell'Unione, ad esempio in materia di commercio internazionale e cooperazione allo sviluppo, dovrebbero essere utilizzate ove possibile per integrare l'attività di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo attraverso il sistema finanziario. Tali politiche e azioni non dovrebbero pregiudicare bensì essere finalizzate a integrare gli altri obiettivi strategici dell'Unione.**
- (6) I prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali (ossia monete dichiarate a corso legale) e i prestatori di servizi di portafoglio digitale per le valute virtuali non sono tenuti ad individuare le attività sospette. Pertanto i gruppi terroristici possono trasferire denaro verso il sistema finanziario dell'Unione o all'interno delle reti delle valute virtuali dissimulando i trasferimenti o beneficiando di un certo livello di anonimato su queste piattaforme. È quindi di fondamentale importanza ampliare il campo di applicazione della direttiva (UE) 2015/849 in modo da includere le piattaforme di cambio di valute virtuali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

---

<sup>1</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Agenda europea sulla sicurezza, COM(2015) 185 final.

<sup>2</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un piano d'azione per rafforzare la lotta al finanziamento del terrorismo, COM(2016) 50 final.

È necessario che le autorità competenti possano monitorare l'uso delle valute virtuali. Ciò consentirebbe un approccio equilibrato e proporzionale, salvaguardando i progressi tecnici e l'elevato livello di trasparenza raggiunto in materia di finanziamenti alternativi e imprenditorialità sociale.

- (7) La credibilità delle valute virtuali non potrà aumentare se queste sono utilizzate per scopi criminali. In questo contesto l'anonimato diventerà più un ostacolo che una risorsa per il successo delle valute virtuali e per la diffusione dei loro potenziali vantaggi. L'inclusione delle piattaforme di cambio di valute virtuali e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale non risolve completamente il problema dell'anonimato delle operazioni in valuta virtuale: infatti poiché gli utenti possono effettuare operazioni anche senza ricorrere a piattaforme di cambio o prestatori di servizi di portafoglio digitale, gran parte dell'ambiente delle valute virtuali rimarrà caratterizzato dall'anonimato. Per contrastare i rischi legati all'anonimato, le unità nazionali di informazione finanziaria dovrebbero poter associare gli indirizzi delle valute virtuali all'identità del proprietario di tali valute. Inoltre occorre esaminare ulteriormente la possibilità di consentire agli utenti di presentare, su base volontaria, un'autodichiarazione alle autorità designate.
- (8) Le valute locali (note anche come monete complementari) che sono utilizzate in ambiti molto ristretti, quali una città o una regione, e tra un numero limitato di utenti, non dovrebbero essere considerate valute virtuali.
- (9) Gli Stati membri devono prescrivere ai soggetti obbligati, quando trattano con persone fisiche o soggetti giuridici aventi sede in paesi terzi ad alto rischio, di applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per gestire e mitigare i rischi. Ciascuno Stato membro determina quindi a livello nazionale il tipo di misure rafforzate di adeguata verifica da adottare nei confronti dei paesi terzi ad alto rischio. Questa diversità di approccio tra gli Stati membri introduce elementi di debolezza nella gestione dei rapporti d'affari con i paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione. Queste lacune possono essere sfruttate dai terroristi per introdurre e prelevare fondi dal sistema finanziario dell'Unione. È importante migliorare l'efficacia dell'elenco dei paesi terzi ad alto rischio istituito dalla Commissione prevedendo un trattamento uniforme di tali paesi a livello di Unione. Questo approccio armonizzato dovrebbe concentrarsi principalmente sulle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela. Tuttavia gli Stati membri e i soggetti obbligati dovrebbero poter applicare misure di mitigazione supplementari in aggiunta alle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, conformemente agli obblighi internazionali. Organizzazioni e enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro e della lotta al finanziamento del terrorismo possono chiedere l'applicazione di adeguate contromisure per tutelare il sistema finanziario internazionale dai notevoli e continui rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo provenienti da parte di certi paesi. Gli Stati membri dovrebbero adottare e applicare misure di mitigazione supplementari per i paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione tenendo conto ***delle raccomandazioni e degli appelli per l'adozione di contromisure quali quelli del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), così come degli obblighi risultanti dagli accordi internazionali. Oltre alle contromisure adottate nei confronti dei paesi terzi ad alto rischio, una valutazione globale del regime in materia di AML/CFT in vigore nei***

*paesi del SEE e nei paesi terzi dovrebbe costituire una condizione necessaria per la concessione di passaporti e documenti equivalenti per l'accesso al mercato interno. Qualora siano individuate lacune nel regime in materia di AML/CFT, l'accesso al mercato interno potrebbe essere limitato in generale o limitato rispetto ad alcuni settori e soggetti obbligati.*

*(9 bis) Tanto l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, quanto i paesi terzi, dall'altro, condividono la responsabilità della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La cooperazione con i paesi terzi dovrebbe altresì incentrarsi ulteriormente sul rafforzamento dei sistemi finanziari e delle amministrazioni dei paesi in via di sviluppo per consentire a questi ultimi di partecipare più efficacemente al processo globale di riforma della fiscalità, così da scoraggiare i reati finanziari e le attività illecite collegate, e di applicare meccanismi antiriciclaggio che contribuiscano a un migliore scambio di dati e informazioni con altri paesi per identificare le frodi e i terroristi.*

(10) Dato il carattere evolutivo delle minacce e delle vulnerabilità legate al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, l'Unione dovrebbe adottare un approccio integrato per quanto concerne la conformità dei requisiti a livello dell'Unione con i regimi nazionali in materia, sulla base di una valutazione dell'efficacia di questi ultimi. Per monitorare il corretto recepimento dei requisiti dell'Unione nei regimi nazionali, la loro effettiva attuazione e la loro capacità di realizzare un solido regime di prevenzione nel settore, la Commissione dovrebbe basare la propria valutazione sui regimi nazionali di gestione dei rischi, ferme restando le valutazioni condotte dalle organizzazioni e dagli enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro e della lotta al finanziamento del terrorismo, quali il GAFI o il comitato di esperti per la valutazione delle misure antiriciclaggio (MONEYVAL). *Le organizzazioni e gli enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro e della lotta al finanziamento del terrorismo dovrebbero operare in stretta collaborazione con gli Stati membri al fine di stabilire una serie di indicatori comuni per valutare i regimi nazionali di gestione dei rischi, nonché le misure preventive armonizzate.*

*(10 bis) Il monitoraggio del recepimento dei requisiti dell'Unione nei regimi nazionali non è sufficiente a garantire che i regimi nazionali in materia di AML/CFT siano efficaci per affrontare le attività di AML/CFT, poiché spesso le carenze derivano dall'applicazione inefficace delle regole. A questo proposito, è fondamentale per il mercato interno che la Commissione e le autorità europee di vigilanza dispongano di poteri aggiuntivi per valutare la coerenza dei regimi nazionali in materia di AML/CFT con l'attuazione del monitoraggio del quadro dell'Unione e l'applicazione delle norme nazionali. Le autorità europee di vigilanza devono essere investite di ulteriori poteri in materia di AML/CFT, compreso il potere di effettuare valutazioni in loco presso le autorità competenti degli Stati membri, esigere la comunicazione di ogni informazione pertinente per il controllo della conformità, formulare raccomandazioni per l'adozione di provvedimenti correttivi, rendere pubbliche tali raccomandazioni e adottare le misure necessarie per garantire che le raccomandazioni siano attuate efficacemente.*

- (10 ter) *Il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale vengono effettuati sempre più spesso attraverso transazioni commerciali per mezzo di manipolazioni del prezzo, della quantità o della qualità. La trasparenza finanziaria e fiscale è una priorità assoluta della politica commerciale dell'Unione e, di conseguenza, ai paesi che tollerano il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale non dovrebbe essere accordato alcun privilegio commerciale da parte dell'UE.*
- (10 quater) *In linea con la strategia "Commercio per tutti", è opportuno intraprendere ulteriori azioni efficaci per quanto riguarda il commercio di servizi, onde evitare che venga utilizzato per flussi finanziari illeciti, tenendo presente che il libero scambio di beni e servizi con i paesi in via di sviluppo aumenta il rischio di riciclaggio di denaro, e che il commercio di servizi dell'Unione con i paradisi fiscali è sei volte superiore a quello con paesi comparabili, mentre per il commercio di beni non si registrano tali differenze.*
- (10 quinquies) *Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione dovrebbe trasmettere agli Stati membri una relazione sulle eventuali lacune presenti nei capitoli in materia di servizi finanziari e stabilimento degli accordi commerciali già in vigore tra l'Unione e i paesi terzi, in particolare per quanto concerne la definizione di investimento e stabilimento, la portata e i limiti temporali delle misure prudenziali, l'esistenza o meno di massimali per i trasferimenti in denaro tra le parti degli accordi commerciali, le valute consentite per tali trasferimenti, la conferma del segreto bancario e l'esistenza di disposizioni in materia di scambio di dati.*
- (10 sexies) *I capitoli in materia di servizi finanziari e stabilimento dei futuri accordi commerciali dovrebbero contenere una definizione restrittiva di investimento, in modo da escludere i prodotti con elevato potenziale in termini di trasferimento di fondi non dichiarati; prevedere l'istituzione di registri pubblici sulla titolarità effettiva finale per quanto riguarda le società, i trust e gli istituti giuridici analoghi creati, amministrati o gestiti nei territori soggetti all'accordo commerciale; includere disposizioni in materia di cooperazione nel controllo dei flussi finanziari e di revoca del segreto bancario, in conformità con le norme di protezione dei dati e gli standard in materia di dati aperti; ampliare la portata e i limiti temporali delle misure prudenziali al di là dello "squilibrio delle necessità di pagamento" e sostituire gli impegni in materia di "maggior sforzo possibile" con disposizioni obbligatorie.*
- (11) Le carte prepagate per uso generale, *che si ritiene abbiano un valore sociale*, sono impiegate per usi legittimi e costituiscono uno strumento che contribuisce all'inclusione finanziaria. Tuttavia le carte prepagate anonime possono facilmente essere utilizzate per il finanziamento di atti terroristici e dei relativi aspetti logistici. È pertanto indispensabile impedire ai terroristi, *alle organizzazioni terroristiche, ai finanziatori del terrorismo e ad altri intermediari e facilitatori* di utilizzare questa modalità per finanziare le loro operazioni, riducendo ulteriormente i limiti e gli importi massimi al di sotto dei quali i soggetti obbligati sono autorizzati a non applicare determinate misure di adeguata verifica della clientela conformemente alla direttiva (UE) 2015/849. Pertanto, pur tenendo in debito conto le esigenze dei consumatori per quanto riguarda gli strumenti prepagati per uso generale e senza impedire l'uso di tali strumenti per promuovere l'inclusione sociale e finanziaria, è

fondamentale ridurre le soglie esistenti per le carte prepagate anonime per uso generale.

- (12) L'utilizzo delle carte prepagate anonime emesse nell'Unione è essenzialmente limitato al territorio dell'Unione, mentre per quelle emesse in paesi terzi non sempre esiste questa limitazione. È quindi importante assicurare che le carte prepagate anonime emesse al di fuori dell'Unione possano essere utilizzate nell'Unione solo laddove possano essere ritenute conformi a requisiti equivalenti a quelli stabiliti dalla normativa dell'Unione. Questa regola dovrebbe essere attuata nel pieno rispetto degli obblighi dell'Unione in materia di scambi internazionali, in particolare per quanto concerne le disposizioni dell'accordo generale sugli scambi di servizi.
- (13) Le unità di informazione finanziaria (FIU) svolgono un ruolo importante nell'individuare le operazioni finanziarie delle reti terroristiche (soprattutto quelle transfrontaliere) e i loro finanziatori. ***Le indagini finanziarie possono essere fondamentali per smascherare le attività di sostegno dei reati terroristici, come pure le reti e le strutture di funzionamento delle organizzazioni terroristiche.*** A causa della mancanza di norme internazionali vincolanti, permangono differenze significative tra le unità di informazione finanziaria in termini di funzioni, competenze e poteri. ***Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per garantire un approccio più efficiente e coordinato in relazione alle indagini finanziarie sul terrorismo, incluse quelle relative all'uso improprio delle valute virtuali.*** Le differenze attuali non dovrebbero tuttavia incidere sulle attività delle FIU, e in particolare sulla loro capacità di effettuare analisi preventive a sostegno di tutte le autorità responsabili delle attività di carattere informativo, investigativo e giudiziario e della cooperazione internazionale. Le unità di informazione finanziaria dovrebbero poter accedere alle informazioni ed essere in grado di scambiarle senza ostacoli, anche attraverso un'adeguata cooperazione con le autorità di contrasto. In tutti i casi di sospetta attività criminale e, in particolare, nei casi riguardanti il finanziamento del terrorismo, le informazioni dovrebbero circolare direttamente e rapidamente senza indebiti ritardi. Pertanto è essenziale rafforzare ulteriormente l'efficacia e l'efficienza delle unità di informazione finanziaria, chiarendone le competenze e la cooperazione.
- (13 bis) ***Per superare le difficoltà di cooperazione che esistono attualmente tra le FIU nazionali si dovrebbe istituire una FIU dell'Unione affinché coordini, assista e sostenga le FIU degli Stati membri nei casi transfrontalieri. Una FIU dell'UE sarebbe inoltre particolarmente adatta a un mercato finanziario integrato dell'Unione e contribuirebbe in modo efficace alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel mercato interno. Le FIU degli Stati membri sarebbero principalmente responsabili di ricevere le segnalazioni di operazioni sospette, di analizzarle e di trasmetterle all'autorità nazionale competente. La FIU dell'Unione offrirebbe sostegno agli Stati membri segnatamente nella gestione e nello sviluppo dell'infrastruttura tecnica per garantire lo scambio di informazioni, assistendoli nell'analisi comune di casi transfrontalieri e nell'analisi strategica, e coordinerebbe il lavoro delle FIU degli Stati membri nei casi transfrontalieri.***
- (14) Le unità di informazione finanziaria dovrebbero poter ottenere da qualsiasi soggetto obbligato tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni. L'accesso

incondizionato alle informazioni è essenziale per garantire il corretto tracciamento dei flussi di denaro e l'individuazione precoce di reti e flussi illegali. Le unità di informazione finanziaria dovrebbero poter chiedere ulteriori informazioni ai soggetti obbligati sulla base di un sospetto di riciclaggio di denaro non solo a seguito del ricevimento di una segnalazione di operazioni sospette ma anche, ad esempio, sulla scorta di analisi svolte dalle unità stesse o di informazioni fornite dalle autorità competenti o detenute da un'altra unità di informazione finanziaria. Le FIU dovrebbero pertanto poter ottenere *le informazioni finanziarie, amministrative e relative all'applicazione della legge di cui necessitano per svolgere le proprie funzioni in maniera adeguata* da qualsiasi soggetto obbligato, anche in assenza di una segnalazione da parte del singolo soggetto obbligato. Un'unità di informazione finanziaria dovrebbe poter ottenere queste informazioni a seguito della richiesta presentata da un'altra FIU dell'Unione e poter scambiare le informazioni con l'unità richiedente.

*(14 bis) Le autorità competenti responsabili di controllare la conformità degli enti creditizi e degli istituti finanziari alla presente direttiva dovrebbero essere in grado di cooperare e scambiare informazioni riservate, a prescindere dalla loro natura o dal loro status. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero disporre di un'adeguata base giuridica per lo scambio di informazioni riservate e cooperare nella più ampia misura possibile, nel rispetto delle norme internazionali applicabili in questo campo.*

*(14 ter) Per garantire un'adeguata vigilanza AML/CFT degli enti creditizi e degli istituti finanziari è spesso indispensabile disporre di informazioni di natura prudenziale in relazione agli stessi, ad esempio informazioni circa l'onorabilità e la competenza dei direttori e degli azionisti, i meccanismi di controllo interno, la governance o la conformità e la gestione del rischio. Viceversa, le informazioni AML/CFT sono a loro volta importanti per la vigilanza prudenziale di questi enti. Di conseguenza, lo scambio di informazioni riservate e la collaborazione tra le autorità competenti in materia di antiriciclaggio di denaro e contrasto del finanziamento del terrorismo per gli enti creditizi e gli istituti finanziari, da un lato, e le autorità di vigilanza prudenziale, dall'altro, non dovrebbero essere ostacolati involontariamente dall'incertezza giuridica che potrebbe derivare da una mancanza di disposizioni esplicite in questo campo. Tale chiarimento del quadro giuridico è ancora più importante in quanto la vigilanza prudenziale, in diversi casi, è affidata ad autorità di vigilanza non-AML/CFT, ad esempio la Banca centrale europea.*

(15) I ritardi nell'accesso da parte delle FIU e delle altre autorità competenti alle informazioni sull'identità dei titolari di conti bancari e di conti di pagamento *e delle cassette di sicurezza, in particolare quelle anonime*, ostacolano l'individuazione dei trasferimenti di fondi legati al terrorismo. La frammentazione dei dati nazionali che consentono l'identificazione dei conti bancari e dei conti di pagamento *e delle cassette di sicurezza* appartenenti a una persona impedisce l'accesso tempestivo da parte della unità di informazione finanziaria e delle altre autorità competenti. È quindi essenziale istituire in tutti gli Stati membri un meccanismo automatico centralizzato, quale un registro o un sistema di reperimento dei dati, come mezzo efficace per accedere tempestivamente alle informazioni sull'identità dei titolari, dei rappresentanti e dei titolari effettivi di conti bancari e di conti di pagamento *e delle cassette di sicurezza*.

- (15 bis) *Le informazioni sul possesso e il controllo di beni immobili quali edifici e terreni non sono disponibili in tutti gli Stati membri, così come non esistono dati consolidati sui beneficiari delle assicurazioni sulla vita. Le attività di riciclaggio di denaro vengono realizzate anche facendo affidamento sulle operazioni immobiliari e attraverso prodotti di assicurazione sulla vita. L'istituzione in tutti gli Stati membri di meccanismi centrali automatizzati, quali un registro o un sistema di reperimento dei dati, è essenziale per tenere traccia di queste informazioni e per agevolare la fase di indagine. Le autorità degli Stati membri devono poter accedere tempestivamente a tali dati per procedere a indagini e a controlli transfrontalieri.*
- (15 ter) *I continui mutamenti tecnologici che consentono il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo inducono a proporre la creazione di uno strumento UE di monitoraggio, coordinamento e anticipazione tecnologica a sostegno del lavoro delle varie unità di informazione finanziaria.*
- (16) Per garantire il rispetto della privacy e la protezione dei dati personali, in questi registri dovrebbero essere conservati i dati minimi necessari per lo svolgimento delle indagini in materia di antiriciclaggio. Le persone interessate dovrebbero essere informate che i loro dati sono registrati e accessibili alle unità di informazione finanziaria e dovrebbe essere fornito loro un contatto attraverso cui esercitare i diritti di accesso e di rettifica. **Dovrebbero essere definiti** periodi massimi ■ per la conservazione dei dati personali nei registri e, laddove le informazioni non siano più necessarie per i fini dichiarati, ne dovrebbe essere prevista la distruzione. L'accesso ai registri e alle banche dati dovrebbe essere limitato in base al principio della “necessità di sapere”.
- (17) Ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è essenziale identificare con precisione le persone fisiche e giuridiche e verificarne i dati. I più recenti sviluppi tecnici della digitalizzazione delle operazioni e dei pagamenti consentono una identificazione sicura elettronica o a distanza; questi mezzi di identificazione, di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, **e tutti gli altri mezzi di identificazione a distanza basati su nuove tecnologie che presentano un livello adeguato di sicurezza equivalente al considerevole livello di garanzia offerto dai servizi di identificazione e autenticazione elettronica (e-IDAS)** dovrebbero essere presi in considerazione, in particolare per quanto riguarda i mezzi e i regimi di identificazione elettronica notificati che offrono strumenti sicuri di alto livello e forniscono un termine di riferimento rispetto al quale valutare i metodi di identificazione istituiti a livello nazionale. Pertanto è essenziale riconoscere sia copie elettroniche sicure di documenti originali che dichiarazioni, credenziali, o attestati elettronici come validi mezzi di identificazione. **Nell'applicazione della presente direttiva si dovrebbe tener conto del principio della neutralità tecnologica.**
- (17 bis) *L'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) è il centro specializzato dell'Unione in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione e dovrebbe avere la facoltà di scambiare informazioni con le autorità di contrasto senza ostacoli onde consentire la cooperazione in materia di sicurezza informatica, che svolge un ruolo importante nella lotta al finanziamento di attività criminali, incluso il terrorismo.*

*(17 ter) L'Autorità bancaria europea (ABE) dovrebbe essere invitata ad aggiornare il suo esercizio di trasparenza per affrontare le sfide attuali, così da garantire una prevenzione più efficace dell'uso dei sistemi finanziari a scopi di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.*

(18) La soglia di titolarità effettiva di cui all'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849 non distingue tra le società commerciali reali e quelle che invece non svolgono alcuna attività commerciale e sono per lo più utilizzate come intermediari tra i beni o il reddito e il titolare effettivo. Nel caso di queste ultime è facile eludere la soglia fissata e impedire l'identificazione delle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico. Per chiarire meglio le informazioni sulla titolarità effettiva per quanto riguarda gli intermediari che adottano una forma societaria è necessario stabilire una soglia specifica a partire dalla quale dedurre indicazioni sulla titolarità. ***Tale soglia dovrebbe essere sufficientemente bassa da coprire la maggior parte delle situazioni.***

(19) Nell'ambito del quadro attuale l'approccio adottato per il riesame dei clienti esistenti si basa sul rischio. Tuttavia, poiché alcuni intermediari presentano un maggiore rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di reati presupposto associati, tale approccio può non consentire la tempestiva individuazione e valutazione dei rischi. Pertanto è importante assicurare che anche talune specifiche categorie di clienti esistenti siano monitorate su base sistematica.

(20) Attualmente gli Stati membri devono assicurare che i soggetti giuridici costituiti nel loro territorio ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui propri titolari effettivi. La necessità di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo è un elemento fondamentale per rintracciare criminali che potrebbero altrimenti riuscire a occultare la propria identità dietro una struttura societaria. Con un sistema finanziario che presenta interconnessioni su scala globale è facile nascondere e trasferire fondi in tutto il mondo, e i soggetti che riciclano denaro, finanziano il terrorismo o commettono altri crimini sfruttano questa possibilità in misura crescente.

(21) È necessario chiarire il fattore specifico che consente di determinare lo Stato membro competente per il monitoraggio e la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici analoghi. Per evitare che, a causa delle differenze esistenti tra i sistemi giuridici degli Stati membri, alcuni trust ***e istituti giuridici analoghi*** non siano affatto controllati o registrati nell'Unione ***e per evitare distorsioni del mercato interno***, tutti i trust e gli istituti giuridici analoghi – ***tra cui Treuhand, Stiftung, Privatstiftung, Usufruct Fiducia*** – dovrebbero essere registrati ***nello Stato membro o negli Stati membri*** in cui sono ***creati***, amministrati ***o gestiti***. ***Dovrebbero altresì essere obbligati a rendere pubbliche alcune informazioni sulla titolarità effettiva.*** Inoltre, per garantire l'efficacia del monitoraggio e della registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust ***e degli istituti giuridici analoghi***, sono ***necessari*** la cooperazione ***e lo scambio delle informazioni pertinenti*** fra gli Stati membri.

*(21 bis) Poiché i criminali trasferiscono i proventi illeciti attraverso numerosi intermediari finanziari per evitare di essere individuati, è importante consentire agli enti creditizi e agli istituti finanziari di scambiare informazioni non soltanto tra*

*membri del gruppo, ma anche con altri enti creditizi e istituti finanziari, purché sia garantita la protezione dei dati.*

- (22) L'accesso pubblico mediante comunicazione obbligatoria di determinate informazioni sulla titolarità effettiva delle società, ***dei trust e di altri soggetti e istituti giuridici*** fornisce garanzie supplementari ai terzi che desiderano svolgere attività commerciali con le società in questione. Alcuni Stati membri hanno adottato misure in tal senso o hanno annunciato l'intenzione di rendere pubbliche le informazioni contenute nei registri dei titolari effettivi. Il fatto che non tutti gli Stati membri rendano pubbliche le informazioni o le differenze nel tipo e nell'accessibilità delle informazioni messe a disposizione possono determinare livelli disomogenei di tutela dei terzi nell'Unione. Per il corretto funzionamento del mercato interno è necessario un coordinamento che eviti distorsioni. ***Tali informazioni dovrebbero pertanto essere rese pubblicamente disponibili in tutti gli Stati membri.***
- (23) L'accesso pubblico consente alla società civile, anche attraverso le sue organizzazioni e la stampa, di effettuare una valutazione più accurata di queste informazioni e contribuisce a mantenere la fiducia nell'integrità delle operazioni commerciali e del sistema finanziario. Inoltre può contribuire a combattere l'uso improprio di soggetti giuridici e istituti giuridici sia favorendo le indagini che per i suoi effetti in termini di reputazione, dato che tutti coloro che potrebbero effettuare operazioni con questi soggetti e istituti sono a conoscenza dell'identità dei loro titolari effettivi. Ciò facilita anche la tempestiva ed efficiente messa a disposizione delle informazioni per gli istituti finanziari e le autorità, comprese quelle dei paesi terzi, che si occupano della lotta contro questi reati.
- (24) La fiducia degli investitori e del grande pubblico nei mercati finanziari dipende in larga misura dall'esistenza di un preciso regime di comunicazione che offra trasparenza per quanto concerne la titolarità effettiva e le strutture di controllo delle società. Ciò vale in particolare per i sistemi di governo societario caratterizzati dalla concentrazione della proprietà, come quello dell'Unione. Da un lato, grandi investitori con una quota significativa dei diritti di voto e dei diritti patrimoniali possono favorire la crescita a lungo termine e le prestazioni aziendali. Dall'altro lato, titolari effettivi che esercitano il controllo con grandi blocchi di voti possono essere incentivati a riorientare le attività dell'impresa creando opportunità per ottenere un vantaggio personale a scapito degli azionisti di minoranza.
- (25) Pertanto gli Stati membri dovrebbero consentire l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva in modo sufficientemente coerente e coordinato, attraverso i registri centrali che contengono le informazioni sui titolari effettivi, stabilendo un principio chiaro di accesso pubblico che consenta ai terzi di accertare, in tutto il territorio dell'Unione, chi sono i titolari effettivi delle società. È pertanto necessario modificare la direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> per armonizzare le disposizioni nazionali in materia di divulgazione delle informazioni sulla titolarità effettiva delle società, soprattutto in ordine alla tutela degli interessi dei terzi.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11).

- (26) Occorre in particolare ricercare un giusto equilibrio tra il pubblico interesse alla trasparenza delle imprese e alla prevenzione del riciclaggio di denaro e i diritti fondamentali delle persone interessate. L'insieme di dati da mettere a disposizione del pubblico dovrebbe essere limitato, definito in maniera chiara e tassativa e avere natura generale, in modo da ridurre al minimo il potenziale pregiudizio per i titolari effettivi. Allo stesso tempo le informazioni rese accessibili al pubblico non dovrebbero differire significativamente dai dati raccolti attualmente. Per limitare le ripercussioni sul diritto al rispetto della vita privata in generale e alla protezione dei dati personali in particolare, tali informazioni dovrebbero riguardare essenzialmente lo status dei titolari effettivi di società e trust e riferirsi rigorosamente alla loro sfera di attività economica.
- (27) La comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva dovrebbe essere concepita in modo da consentire ai governi e alle autorità di regolamentazione di rispondere rapidamente a tecniche di investimento alternative quali i derivati azionari con regolamento in contanti. D'altro canto gli azionisti di maggioranza non dovrebbero essere dissuasi dall'assumere un ruolo attivo nel controllo della gestione delle società quotate in borsa. Per il funzionamento dei mercati finanziari, sempre più internazionalizzati e complessi, è fondamentale che siano previsti ed effettivamente attuati da parte delle autorità nazionali di vigilanza norme e obblighi giuridici per la condivisione di informazioni a livello internazionale.
- (28) I dati personali dei titolari effettivi dovrebbero essere resi pubblici per consentire ai terzi e alla società civile in genere di conoscerne l'identità. Un maggiore controllo pubblico contribuirà a prevenire l'uso improprio di soggetti giuridici e istituti giuridici, anche a fini di evasione fiscale. È pertanto essenziale che queste informazioni restino a disposizione del pubblico tramite i registri nazionali e il sistema di interconnessione dei registri per i 10 anni successivi alla cancellazione della società dal registro. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero essere in grado di disciplinare nella legislazione nazionale il trattamento delle informazioni sulla titolarità effettiva, compresi i dati personali per altri scopi laddove tale trattamento risponda a un obiettivo di interesse pubblico e costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la finalità legittima perseguita.
- (29) Inoltre, sempre allo scopo di garantire un approccio proporzionato ed equilibrato e di tutelare il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali, gli Stati membri dovrebbero prevedere in circostanze eccezionali, qualora le informazioni esponano il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, deroghe alla comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nei registri e all'accesso ad esse.
- (30) Al trattamento dei dati personali nell'ambito della presente direttiva si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, che sarà sostituita dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

- (31) Di conseguenza le persone fisiche i cui dati personali siano conservati nei registri nazionali come informazioni sulla titolarità effettiva dovrebbero essere informate della pubblicazione dei loro dati personali prima che questa avvenga. Inoltre dovrebbero essere resi disponibili solo dati personali aggiornati e che corrispondono realmente ai titolari effettivi, i quali dovrebbero essere informati dei loro diritti nell'ambito dell'attuale quadro giuridico dell'Unione in materia di protezione dei dati in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680<sup>2</sup>e delle procedure applicabili per esercitarli.
- (32) La presente direttiva lascia impregiudicata la protezione dei dati personali trattati dalle autorità competenti in conformità della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio<sup>3</sup>, che sarà sostituita dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>.
- (33) Attualmente le società e altri soggetti giuridici analoghi operanti nell'Unione hanno l'obbligo di registrare le informazioni sulla propria titolarità effettiva; questo obbligo tuttavia non si applica ai trust e agli altri istituti giuridici che presentano caratteristiche simili, quali Treuhand, fiducies o fideicomiso istituiti nell'Unione. ***Gli Stati membri sono chiamati a rivedere quali istituti giuridici nel loro quadro giuridico abbiano una struttura e una funzione analoghe ai trust.*** Per garantire che i titolari effettivi di tutti i soggetti giuridici e istituti giuridici che operano nell'Unione siano adeguatamente identificati e monitorati sulla base di una serie di condizioni coerenti ed equivalenti, le norme sulla registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust da parte dei fiduciari dovrebbero essere coerenti con quelle esistenti per la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva delle società.



- (36) Per garantire che la registrazione e lo scambio di informazioni siano coerenti ed efficienti, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l'autorità responsabile del registro delle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust ***e di altri istituti giuridici analoghi ai trust*** collabori con i suoi omologhi negli altri Stati membri, condividendo le informazioni concernenti i trust ***e gli altri istituti giuridici analoghi ai trust.***

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

<sup>2</sup> Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

<sup>3</sup> Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60).

<sup>4</sup> Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(37) È importante garantire che le norme contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo siano applicate correttamente dai soggetti obbligati. In questo contesto, gli Stati membri dovrebbero rafforzare il ruolo delle autorità pubbliche che agiscono in qualità di autorità competenti cui sono attribuite responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, comprese le unità di informazione finanziaria, le autorità che hanno il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, e di sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato, nonché le autorità anticorruzione, le autorità fiscali, le autorità che ricevono comunicazioni sul trasporto transfrontaliero di valuta e di strumenti negoziabili al portatore e le autorità responsabili del controllo o della vigilanza per assicurare la conformità da parte degli enti obbligati.

*(37 bis) Indipendentemente dalla loro natura o status, le autorità competenti responsabili della vigilanza sugli enti creditizi e gli istituti finanziari per quanto riguarda la conformità alla presente direttiva dovrebbero essere in grado di cooperare e scambiare informazioni riservate a tal fine. Per questo motivo, è necessaria una base giuridica adeguata per consentire a tali autorità competenti di scambiare informazioni riservate e di collaborare nella misura più ampia possibile. Inoltre le informazioni prudenziali raccolte attraverso la vigilanza sugli enti creditizi e gli istituti finanziari si riveleranno spesso indispensabili per esercitare un'adeguata vigilanza AML/CFT su tali enti e istituti, e viceversa. Pertanto lo scambio di informazioni riservate e la cooperazione tra le autorità competenti in materia di antiriciclaggio di denaro e contrasto del finanziamento del terrorismo per gli enti creditizi e gli istituti finanziari, da un lato, e le autorità di vigilanza prudenziale, dall'altro, non dovrebbero essere ostacolati dall'incertezza giuridica che può derivare da una mancanza di disposizioni esplicite in questo campo.*

*(37 ter) I dati esistenti inclusi nella relazione speciale di Eurostat sulla lotta al riciclaggio di denaro mostrano che il numero delle segnalazioni di operazioni sospette presentate varia notevolmente tra gli Stati membri e i soggetti obbligati. È opportuno migliorare la raccolta dei dati con l'obiettivo di ampliarne la copertura e di permettere l'aggiornamento delle informazioni. Gli Stati membri trasmettono a Eurostat statistiche sull'antiriciclaggio di denaro per consentire all'Ufficio statistico europeo di pubblicare ogni due anni una relazione in cui riassume e illustra dette statistiche.*

*(37 quater) Le principali norme sulla trasparenza dovrebbero essere vincolanti e guidare la negoziazione e la rinegoziazione degli accordi commerciali e dei partenariati dell'Unione. I partner commerciali dovrebbero perdere i benefici previsti dagli accordi commerciali conclusi con l'Unione qualora non riescano a rispettare le norme internazionali pertinenti, come lo standard comune di comunicazione di informazioni dell'OCSE, il piano d'azione sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS) dell'OCSE, il registro centrale della titolarità effettiva e le raccomandazioni del GAFI. Nel quadro dell'attuazione del BEPS dell'OCSE, è essenziale applicare appieno il sistema di comunicazione delle informazioni per paese per quanto riguarda le multinazionali.*

***(37 quinquies) Gli enti creditizi presentano un numero relativamente elevato di segnalazioni di operazioni sospette, mentre alcuni altri soggetti obbligati, in particolare i diversi tipi di consulenti professionali, gli avvocati e i trust, presentano un numero molto ridotto o quasi nullo di segnalazioni di operazioni sospette.***

***(37 sexies) Le valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità del commercio (TSIA) dovrebbero contenere informazioni precise in merito ai risultati conseguiti dal paese o dai paesi terzi in questo settore, tra l'altro per quanto concerne l'attuazione della normativa pertinente. Il rafforzamento delle clausole di buona governance negli accordi bilaterali con i paesi terzi e la fornitura di assistenza tecnica agli stessi dovrebbero rappresentare un elemento fondamentale di tali accordi, anche quando tali clausole non sono vincolanti.***

(38) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi<sup>1</sup>, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(39) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la protezione del sistema finanziario mediante la prevenzione, l'individuazione e l'indagine del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, dato che le misure adottate individualmente dagli Stati membri per tutelare il proprio sistema finanziario potrebbero non essere coerenti con il funzionamento del mercato interno e con le regole dello stato di diritto e dell'ordine pubblico dell'Unione ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione proposta, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(40) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7 della Carta), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8 della Carta) e la libertà d'impresa (articolo 16 della Carta).

(41) Data la necessità di attuare con urgenza misure adottate al fine di rafforzare il regime dell'Unione istituito per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, e visto l'impegno assunto dagli Stati membri a procedere rapidamente con il recepimento della direttiva (UE) 2015/849, la presente direttiva dovrebbe essere recepita entro il 1° gennaio 2017. Per gli stessi motivi anche le modifiche alla direttiva (UE) 2015/849 e alla direttiva 2009/101/CE dovrebbero essere recepite entro il 1° gennaio 2017.

---

<sup>1</sup> GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

**(41 bis)      *La Banca centrale europea ha formulato un parere il 12 ottobre 2016<sup>1</sup>.***

(42) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> [e ha espresso un parere il ...<sup>3</sup>],

(43) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive (UE) 2015/849 e 2009/101/CE,

---

<sup>1</sup> ***Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.***

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

<sup>3</sup> GU C ...

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

*Modifiche della direttiva (UE) 2015/849*

La direttiva (UE) 2015/849 è così modificata:

**(-1) all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), la lettera a) è sostituita dalla seguente:**

"a) revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari, **o altre persone che offrono servizi e consulenza fiscale;**"

**(-1 bis) all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:**

"d) agenti immobiliari, **compresi gli agenti di locazione;**

e) altri soggetti che negoziano beni **o servizi**, quando il pagamento è effettuato o ricevuto in contanti per un importo pari o superiore a 10 000 EUR, indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con un'operazione unica con diverse operazioni che appaiono collegate;"

**(1) all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3) sono aggiunte le seguenti lettere g), h), *h bis)* e *h ter)*:**

"g) prestatori di servizi la cui attività principale e professionale consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali;

h) prestatori di servizi di portafoglio digitale che offrono servizi di custodia delle credenziali necessarie per accedere alle valute virtuali.;

***h bis) persone che commerciano in opere d'arte, gallerie d'arte, case d'asta e piattaforme di conservazione, manutenzione e commercio di opere d'arte e altri oggetti di valore (ad esempio, zone franche);***

***h ter) emittenti e distributori di moneta elettronica."***

**(1 ter) all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:**

"4. Ai fini del paragrafo 3, lettera a), gli Stati membri richiedono che il fatturato complessivo dell'attività finanziaria non superi una data soglia, che deve essere sufficientemente bassa. Tale soglia è stabilita a livello nazionale, in funzione del tipo di attività finanziaria. ***La soglia è comunicata alla Commissione e valutata nelle analisi del rischio effettuate dalla Commissione e da ciascuno Stato membro, a norma degli articoli 6 e 7 della presente direttiva.***"

**(2) L'articolo 3 è così modificato:**

**-a) al punto 4), la lettera f) è sostituita dalla seguente:**

"f) tutti i reati ■ quali specificati nel diritto nazionale, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi;"

*-a bis) al paragrafo 4 è aggiunta la lettera seguente:*

*"f bis)reati relativi a imposte dirette e indirette, secondo la definizione contenuta nel diritto nazionale degli Stati membri, tenuto conto dell'articolo 57 della presente direttiva."*

*-a ter) al punto 6, lettera a), punto i), il secondo comma è sostituito dal seguente:*

Una percentuale di azioni pari al **10 %** più una quota o altra partecipazione superiore al **10 %** del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del **10 %** più una quota o altra partecipazione superiore al **10 %** del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio."

**■**  
*a bis) al punto 6), lettera a), è aggiunto il seguente punto:*

*"i bis)i dirigenti di alto livello, i dirigenti intestatari, gli amministratori e altri delegati o agenti non sono identificati come i titolari effettivi, se non rispettano i criteri di un titolare effettivo;*

*a ter) al punto 6), lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:*

*"ii) se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili, l'entità non fornisce l'identità di alcuna persona fisica che soddisfi i criteri di cui al punto i), i soggetti obbligati registrano il fatto che non esiste alcun titolare effettivo e conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i).*

*Se sussiste qualsiasi dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, tale dubbio viene registrato.*

*Inoltre i soggetti obbligati provvedono all'individuazione e alla verifica dell'identità della persona fisica che occupa una posizione dirigenziale di alto livello, che viene identificata come "dirigente di alto livello" (e non come "titolare effettivo"), e registrano i dati di tutti i proprietari legali dell'entità;"*

*a quater) al punto 6), la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

"b) in caso di trust - *tutte le seguenti persone:*

i) il costituente o i costituenti;

ii) il o i "trustee";

iii) il guardiano *o i guardiani*, se *esistono*;

iv) i beneficiari; ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico;

v) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

*Se una delle categorie da i) a v) elencate in precedenza comprende, in sostituzione o in aggiunta alle persone fisiche, una o più entità giuridiche, i titolari effettivi di tali entità, quali definiti nel paragrafo precedente, sono a loro volta considerati parte dei titolari effettivi del trust."*

*a quinquies) al punto 9) è aggiunta la lettera seguente:*

*"h bis) membri della pubblica amministrazione, incaricati dell'aggiudicazione degli appalti pubblici che superano le soglie indicate nell'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE."*

b) il punto 16) è sostituito dal seguente:

"16) "moneta elettronica": la moneta elettronica quale definita all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE, escluso il valore monetario di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5 di tale direttiva;" ;

c) *sono aggiunti i punti 18), 18 bis) e 18 ter) seguenti:*

"18) "valute virtuali": una rappresentazione di valore digitale che non è né emessa da una banca centrale o da un ente pubblico né è legata a una valuta *legalmente istituita, non possiede uno status giuridico di valuta o moneta*, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di *scambio, ed eventualmente per altri fini*, e può essere trasferita, memorizzata o scambiata elettronicamente.

*18 bis) "emittente di moneta elettronica": un istituto quale definito all'articolo 2, punto 3), della direttiva 2009/110/CE.*

*18 ter) "fornitore di servizi di portafoglio digitale": un soggetto che fornisce servizi per salvaguardare chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti connesse alla detenzione, alla memorizzazione e al trasferimento di valute virtuali."*

(2 bis) è inserito il seguente articolo 5 bis:

**"Articolo 5 bis**

***Gli Stati membri garantiscono che, oltre ai soggetti obbligati previsti dalla presente direttiva, le autorità nazionali adottino misure di adeguata verifica della clientela in conformità degli articoli 13, 18 bis, 19 e 20 per quanto concerne i cittadini di paesi terzi che presentano domanda di residenza o di cittadinanza nello Stato membro in base alle leggi nazionali che concedono il diritto di residenza e/o cittadinanza ai cittadini di paesi terzi in cambio di trasferimenti in conto capitale, acquisti di immobili o titoli di Stato o investimenti in società nello Stato membro in questione.***

(2 ter) L'articolo 6 è così modificato:

a) al paragrafo 2, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) i rischi associati a ciascun settore interessato, **comprese le stime dei volumi monetari del riciclaggio per ciascuno di tali settori;**

c) i mezzi più diffusi cui ricorrono i criminali per riciclare proventi illeciti, **compresi quelli utilizzati in particolare per le operazioni tra Stati membri e paesi terzi, indipendentemente dalla classificazione di questi ultimi per quanto riguarda l'elenco redatto sulla base dell'articolo 9, paragrafo 2."**

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione mette la relazione di cui al paragrafo 1 a disposizione degli Stati membri e dei soggetti obbligati per assisterli nell'individuazione, comprensione, gestione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e per consentire alle altre parti interessate, inclusi i legislatori nazionali, il Parlamento europeo, le AEU e i rappresentanti delle FIU, di comprendere meglio i rischi in questione. **Le relazioni sono rese pubbliche sei mesi dopo essere state messe a disposizione degli Stati membri."**

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. **Se la motivazione fornita da uno Stato membro non è ritenuta soddisfacente al fine di assicurare un forte sistema di antiriciclaggio di denaro in tutta l'Unione o se uno Stato membro continua a non applicare le misure necessarie per rispettare tali raccomandazioni, la Commissione può altresì raccomandare che gli Stati membri prescrivano che i soggetti obbligati applichino misure rafforzate di adeguata verifica della clientela quando trattano con persone fisiche o soggetti giuridici che operano in un settore o svolgono attività ritenuti ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo."**

(2 quater) L'articolo 7 è così modificato:

a) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

*"Se uno Stato membro conferisce la competenza della sua autorità di cui al primo comma ad altre autorità, in particolare quelle a livello regionale o locale, viene garantito un coordinamento efficiente ed efficace tra tutte le autorità coinvolte. Se, in seno all'autorità cui viene conferita la competenza, diverse unità sono responsabili dei compiti di cui al primo comma, vengono garantiti un coordinamento e una cooperazione efficienti ed efficaci tra le varie unità."*

b) *al paragrafo 4, sono aggiunte le lettere seguenti:*

*"e bis) redige una relazione sulla struttura istituzionale e sulle principali procedure del suo sistema di antiriciclaggio di denaro e contrasto del finanziamento del terrorismo, inclusi tra l'altro le FIU, le agenzie fiscali e i procuratori legali nonché le risorse umane e finanziarie assegnate;*

*e ter) esegue indagini e redige una relazione sulle attività e sulle risorse nazionali (forza lavoro e bilancio) stanziata per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo."*

c) *il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:*

*"5. Gli Stati membri mettono i risultati delle valutazioni del rischio a disposizione della Commissione, delle AEV e degli altri Stati membri. **Gli altri Stati membri possono fornire, se del caso, ulteriori informazioni pertinenti allo Stato membro che esegue la valutazione del rischio. Una sintesi della valutazione è messa a disposizione del pubblico. La sintesi non contiene informazioni classificate.**"*

d) *è aggiunto il paragrafo 5 bis seguente:*

*"5 bis. Le AEV, tramite il comitato congiunto, e la Commissione formulano raccomandazioni agli Stati membri sulle misure atte ad affrontare i rischi individuati. Qualora gli Stati membri decidano di non applicare alcuna delle raccomandazioni nei rispettivi sistemi nazionali di antiriciclaggio di denaro e contrasto del finanziamento del terrorismo, lo notificano alle AEV e alla Commissione specificandone i motivi. Se la motivazione fornita non è ritenuta soddisfacente al fine di assicurare un forte sistema di antiriciclaggio di denaro in tutta l'Unione o se uno Stato membro continua a non applicare le misure necessarie per rispettare tali raccomandazioni, la Commissione può altresì raccomandare che gli Stati membri prescrivano che i soggetti obbligati applichino misure rafforzate di adeguata verifica della clientela quando trattano con persone fisiche o soggetti giuridici che operano in un settore o svolgono attività ritenuti ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo."*

*(2 quinquies) L'articolo 9 è così modificato:*

a) *il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 riguardo all'individuazione dei paesi terzi ad alto rischio, tenendo conto delle carenze *in termini sia di diritto che di effettive prassi commerciali e amministrative*, in particolare per quanto riguarda:

a) il quadro legale ed istituzionale AML/CFT del paese terzo, segnatamente:

i) la perseguibilità penale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

*"i bis) l'esistenza di solidi sistemi che garantiscano l'accesso delle autorità competenti alle informazioni sulla titolarità effettiva di società e altri soggetti o istituti e la trasparenza delle informazioni sulla titolarità effettiva."*

ii) le misure relative all'adeguata verifica della clientela;

iii) gli obblighi per la conservazione dei documenti; e

iv) gli obblighi per la segnalazione delle operazioni sospette;

b) i poteri, **■** le procedure *e l'indipendenza politica* di cui dispongono le autorità competenti del paese terzo ai fini della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo *incluse ammende e sanzioni efficaci e adeguatamente dissuasive, nonché le loro prassi di cooperazione con le autorità competenti negli Stati membri o nell'Unione;*

c) l'efficacia del sistema AML/CFT per contrastare i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo del paese terzo, *inclusa un'analisi degli indicatori di governance, quali il controllo della corruzione, l'efficacia dell'azione del governo, la stabilità politica, l'assenza di violenza e di terrorismo, la qualità delle norme, lo Stato di diritto e l'assunzione di responsabilità;*

*c bis) lo scambio di informazioni fra le autorità competenti e gli Stati membri dell'UE;*

*c ter) le misure in vigore volte a proteggere gli informatori che svelano informazioni riguardanti le attività di riciclaggio."*

*a bis) è inserito un nuovo paragrafo 2 bis:*

*2 bis. La Commissione o qualsiasi Stato membro tengono conto dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere a), b) e c) nel corso dei negoziati relativi ad accordi commerciali, di associazione e di partenariato con un paese terzo. L'accordo finale contiene clausole in materia di requisiti minimi e di buona governance come stabilito nell'allegato II della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su una strategia esterna per un'imposizione effettiva nel settore dell'AML/CFT, su una migliore*

*cooperazione e su misure di ritorsione efficaci nel caso in cui il paese terzo non applichi tali disposizioni.*

*a ter) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:*

4. **■** *Nell'elaborazione degli atti delegati di cui al paragrafo 2, la Commissione svolge le proprie valutazioni in relazione ai rischi rappresentati da singoli paesi terzi tenendo in considerazione, tra l'altro, le valutazioni, le analisi o le relazioni elaborate da organizzazioni internazionali ed enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo."*

*2 sexies) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

"1. Gli Stati membri proibiscono ai loro enti creditizi e agli istituti finanziari di tenere conti *o libretti di risparmio anonimi oppure cassette di sicurezza anonime*. Gli Stati membri prescrivono in ogni caso che i titolari e i beneficiari dei conti o libretti di risparmio anonimi esistenti *oppure delle cassette di sicurezza anonime* siano al più presto assoggettati alle misure di adeguata verifica della clientela *entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva* e in ogni caso prima dell'utilizzo dei conti o dei libretti di risparmio *oppure delle cassette di sicurezza*."

*2 septies) L'articolo 11 è così modificato:*

*a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

"c) nel caso di persone che negoziano in beni *o servizi*, quando eseguono operazioni occasionali in contanti d'importo pari o superiore a 10 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate;"

*b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:*

"e) qualora vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; *i seguenti prodotti sono considerati sensibili nell'ambito del riciclaggio di denaro o del finanziamento del terrorismo: petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, artefatti culturali e altri oggetti di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette.*"

(3) L'articolo 12 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) al primo comma, le lettere a), b) *ed e)* sono sostituite dalle seguenti:

"a) lo strumento di pagamento non è ricaricabile oppure è soggetto a un massimale mensile di operazioni di 150 EUR, utilizzabile solo *nell'Unione*;

- b) l'importo massimo memorizzato elettronicamente non supera i 150 EUR;"
- e) l'emittente effettua un controllo *sufficiente e garantisce la tracciabilità delle* operazioni o del rapporto d'affari per consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette.

ii) il secondo comma è soppresso;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri provvedono affinché la deroga prevista al paragrafo 1 non si applichi al rimborso in contanti o al ritiro di contanti del valore monetario della moneta elettronica se l'importo rimborsato supera i 50 EUR.

c) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi e gli istituti finanziari dell'Unione che agiscono in qualità di acquirenti accettino solo pagamenti effettuati con carte prepagate emesse in paesi terzi in cui tali carte soddisfano requisiti equivalenti a quelli di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), e all'articolo 14, o possano essere considerate conformi ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. *Le informazioni sono monitorate regolarmente e le istituzioni finanziarie stanziavano risorse sufficienti per svolgere tale compito.*"

(4) all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente, compresi, se disponibili, i mezzi di identificazione elettronica di cui al regolamento (UE) n. 910/2014<sup>1</sup> *oppure qualsiasi altro processo di identificazione remota riconosciuto e approvato dall'autorità competente;*"

(4 bis) all'articolo 13, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

*"a bis) verificare i nomi del cliente e del titolare effettivo alla luce dell'elenco delle sanzioni dell'Unione;"*

(4 ter) All'articolo 13 è aggiunto il seguente paragrafo 6 bis:

*"6 bis. Gli Stati membri assicurano che, nel caso in cui le misure di adeguata verifica della clientela, di cui al presente articolo, non permettano di identificare il titolare effettivo oppure qualora vi siano ragionevoli dubbi circa il fatto che la persona o le persone individuate siano i titolari effettivi, il rapporto d'affari sia rifiutato o risolto e non sia eseguita alcuna operazione."*

(5) all'articolo 14, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

"5. Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino le misure di adeguata verifica della clientela non soltanto a tutti i nuovi clienti ma anche, al momento opportuno, alla clientela esistente, in funzione del rischio, o in caso di modifica della situazione del cliente, oppure quando il soggetto obbligato è tenuto, nel corso dell'anno civile in questione, a contattare il cliente per esaminare le informazioni relative alla titolarità effettiva, in particolare ai sensi della direttiva 2011/16/UE. ***Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati contattino il cliente per esaminare le informazioni relative alla titolarità effettiva entro il ... [un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].***"

(6) all'articolo 18, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

Nei casi di cui agli articoli da ***18 bis*** a 24 e in altre situazioni che presentano rischi più elevati individuati dagli Stati membri o dai soggetti obbligati, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per gestire e mitigare adeguatamente tali rischi.";

***(6 bis) all'articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:***

"2. Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati esaminino il contesto e la finalità di tutte le operazioni ***che rispettano una delle seguenti condizioni:***

- i) sono operazioni*** complesse;
- ii) sono operazioni*** di importo insolitamente elevato;
- iii) sono condotte secondo uno schema anomalo*** di operazione;
- iv) non sembrano avere*** uno scopo ***del tutto*** legittimo.

***In particolare, i soggetti obbligati rafforzano il grado e la natura del controllo sul rapporto d'affari allo scopo di determinare se tali operazioni o attività siano sospette.***"

(7) è inserito il seguente articolo 18 bis:

***"Articolo 18 bis***

1. Per quanto riguarda ***i rapporti d'affari o*** le operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati, quando trattano con persone fisiche o soggetti giuridici aventi sede in paesi terzi individuati come paesi terzi ad alto rischio conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, applichino almeno tutte le seguenti misure rafforzate di adeguata verifica della clientela:

- (a) ottenere informazioni supplementari sul cliente, compresi il titolare o i titolari effettivi;***
- (b) ottenere informazioni supplementari sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari;***
- (c) ottenere informazioni sull'origine dei fondi o del patrimonio del cliente, compresi il titolare o i titolari effettivi;***

- (d) ottenere informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;
- (e) ottenere l'approvazione dell'alta dirigenza per l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto d'affari;
- (f) svolgere un controllo rafforzato del rapporto d'affari, aumentando il numero e la frequenza dei controlli effettuati e selezionando gli schemi di operazione che richiedono un ulteriore esame;
- (g) esigere che il primo pagamento sia eseguito mediante un conto intestato al cliente presso una banca soggetta a norme analoghe di adeguata verifica della clientela.

***1 bis. Oltre alle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri applicano le seguenti misure ai paesi terzi individuati come paesi terzi ad alto rischio a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, in conformità con gli obblighi internazionali dell'Unione:***

- a) prescrivere una maggiore vigilanza o obblighi più severi di revisione contabile esterna per le filiali e succursali degli istituti finanziari aventi sede nel paese in questione;***
- b) prescrivere obblighi più severi di revisione contabile esterna per i gruppi finanziari in relazione alle loro filiali e succursali situate nel paese in questione.***

2. Oltre alle misure di cui ***ai paragrafi 1 e 1 bis*** e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione, gli Stati membri possono prescrivere che i soggetti obbligati, quando trattano con persone fisiche o soggetti giuridici aventi sede in paesi terzi individuati come paesi terzi ad alto rischio conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, applichino una o più misure di mitigazione supplementari:

- a) prescrivere agli istituti finanziari di applicare elementi supplementari per quanto concerne le misure rafforzate di adeguata verifica;
- b) introdurre pertinenti meccanismi di segnalazione rafforzati o la segnalazione sistematica delle operazioni finanziarie;
- c) limitare i rapporti d'affari o le operazioni finanziarie con persone fisiche o soggetti giuridici dei paesi identificati.

***c bis) l'esistenza di solidi sistemi atti a garantire che le autorità competenti dispongano delle informazioni minime necessarie sui beneficiari finali senza che sussistano ostacoli legati all'ordinamento interno o alla gestione che fungano da pretesto per il diniego dell'accesso alle informazioni.***

3. Oltre alle misure di cui ***ai paragrafi 1 e 1 bis***, gli Stati membri possono applicare una delle seguenti misure ai paesi terzi individuati come paesi terzi ad alto rischio a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, in conformità con gli obblighi internazionali dell'Unione:

- a) rifiutare la costituzione di filiazioni o succursali o uffici di rappresentanza di istituti finanziari del paese interessato, o comunque considerare il fatto che l'istituto finanziario interessato proviene da un paese che non dispone di adeguati sistemi di antiriciclaggio di denaro e contrasto del finanziamento del terrorismo;
- b) vietare la costituzione, da parte di istituti finanziari, di succursali o uffici di rappresentanza nel paese interessato, o comunque considerare il fatto che la succursale o l'ufficio di rappresentanza in questione si troverebbe in un paese che non dispone di adeguati sistemi di antiriciclaggio di denaro e contrasto del finanziamento del terrorismo;
- c) vietare agli istituti finanziari di ricorrere a terzi stabiliti nel paese interessato per lo svolgimento di determinati aspetti del processo di adeguata verifica della clientela;
- d) prescrivere che gli istituti finanziari rivedano e modifichino o, se del caso, cessino i relativi rapporti con istituti finanziari nel paese interessato;



4. Nell'adottare o nell'applicare le misure di cui ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri tengono conto, se del caso, delle pertinenti valutazioni o relazioni elaborate da organizzazioni ed enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro e del contrasto al finanziamento del terrorismo riguardo ai rischi presentati dai singoli paesi terzi.

5. Gli Stati membri informano la Commissione prima di adottare o applicare le misure di cui ai paragrafi 2 e 3.";

*(7 bis) all'articolo 20, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:*

"ii) adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nei rapporti d'affari o nelle operazioni con tali persone, **compresa la struttura societaria utilizzata per i rapporti d'affari o le operazioni commerciali;**"

*(7 ter) è inserito l'articolo 20 bis seguente:*

#### *Articolo 20 bis*

*1. Gli Stati membri promulgano una legislazione nazionale che preveda l'elaborazione di elenchi di persone politicamente esposte residenti nel proprio territorio.*

*2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e nel raccogliere i dati presentati dagli Stati membri e dalle organizzazioni internazionali, redige un elenco delle persone politicamente esposte residenti nell'Unione. L'elenco può essere consultato dalle autorità competenti e dai soggetti obbligati.*

3. *I paragrafi 1 e 2 non esonerano i soggetti obbligati dai propri obblighi di adeguata verifica della clientela e i soggetti obbligati non si basano esclusivamente su queste informazioni considerandole sufficienti per soddisfare tali obblighi.*

4. *Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare lo scambio di informazioni per scopi commerciali sulle persone politicamente esposte o sulle persone che ricoprono o hanno ricoperto cariche importanti in un'organizzazione internazionale."*

(7 quater) *l'articolo 22 è sostituito dal seguente:*

Quando una persona politicamente esposta non ricopre più importanti cariche pubbliche in uno Stato membro o in un paese terzo ovvero cariche pubbliche importanti in un'organizzazione internazionale, ai soggetti obbligati è prescritto di prendere in considerazione, per almeno *trentasei mesi*, il rischio che tale persona continua a costituire e di applicare adeguate misure in funzione del rischio fino al momento in cui ritengono che tale rischio specifico delle persone politicamente esposte cessi.

(7 quinquies) *all'articolo 26, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

"2. Gli Stati membri vietano ai soggetti obbligati di ricorrere a terzi aventi sede in paesi terzi ad alto rischio. ■ "

(8) *all'articolo 27, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

"2. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati ai quali il cliente è stato presentato adottino misure adeguate per assicurare che il terzo fornisca immediatamente, su richiesta, le pertinenti copie dei dati d'identificazione e di verifica, compresi, ove disponibili, i dati ottenuti tramite mezzi di identificazione elettronica di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 *o qualsiasi altro processo di identificazione remota riconosciuto e approvato dall'autorità competente* e qualsiasi altro documento pertinente per quanto concerne l'identità del cliente o del titolare effettivo.

(8 bis) *all'articolo 28, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

"c) un'autorità competente dello Stato membro ospitante ■ vigila a livello di gruppo sull'effettiva applicazione dei requisiti di cui alla lettera b).";

(9) *L'articolo 30 è così modificato:*

-a) *al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:*

*"Gli Stati membri provvedono affinché i titolari di azioni o diritti di voto o partecipazione in società o altri soggetti giuridici, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, dichiarino a tali soggetti se detengono tale interesse in nome e per conto proprio o per conto di un'altra persona fisica. Nel caso in cui agiscano per conto di terzi, essi comunicano al registro l'identità della persona fisica per conto della quale agiscono. Gli Stati membri provvedono affinché la persona fisica o le persone fisiche che*

*occupano una posizione dirigenziale di alto livello in società e altri soggetti giuridici dichiarino a tali entità se occupano tale posizione in proprio nome o per conto di terzi. Nel caso in cui agiscano per conto di terzi, essi comunicano al registro l'identità della persona per conto della quale agiscono."*

*-a bis) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:*

*"4. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni contenute nel registro centrale di cui al paragrafo 3 siano adeguate, accurate e attuali. **Gli Stati membri istituiscono meccanismi per garantire la verifica periodica delle informazioni contenute nel registro. I soggetti obbligati, le FIU e le autorità competenti segnalano le discrepanze da essi riscontrate tra le informazioni sulla titolarità effettiva contenute nel registro centrale e le informazioni sulla titolarità effettiva raccolte nel quadro delle loro indagini o procedure di adeguata verifica della clientela.**"*

a) **█** *il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:*

*"Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva siano **gratuitamente** accessibili in ogni caso:*

- a) *alle autorità competenti e alle FIU, senza alcuna restrizione;*
- b) *ai soggetti obbligati, nel quadro dell'adeguata verifica della clientela a norma del capo II."*

**█**

*a bis) è inserito il seguente paragrafo 5 bis:*

*"5 bis. **Le informazioni contenute nel registro di cui al paragrafo 3 del presente articolo riguardo a qualsiasi società ed entità giuridica diversa da quelle di cui all'articolo 1 bis, lettera a), della direttiva 2009/101/CE sono pubblicamente accessibili.***

*Le informazioni pubblicamente accessibili consistono nel nome, nella data di nascita, nella cittadinanza, nel paese di residenza nelle informazioni di contatto (senza che sia divulgato l'indirizzo privato) del titolare effettivo, come pure la natura e la portata dell'effettivo interesse detenuto, così come definito all'articolo 3, paragrafo 6, lettera a).*

*Ai fini del presente paragrafo, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati e agli standard in materia di dati aperti e soggetto a registrazione online. **Gli Stati membri possono introdurre una tassa per coprire i costi amministrativi.**"*

b) *il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:*

*"6. Il registro centrale di cui al paragrafo 3 assicura alle autorità competenti ed alle FIU un accesso tempestivo e illimitato a tutte le*

informazioni in esso contenute senza alcuna restrizione e senza allertare il soggetto interessato. Fornisce inoltre un accesso tempestivo ai soggetti obbligati quando questi adottano misure di adeguata verifica della clientela in conformità del capo II.

Le autorità competenti che hanno accesso al registro centrale di cui al paragrafo 3 sono le autorità pubbliche cui sono attribuite responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, comprese le autorità fiscali, **le autorità di vigilanza** e le autorità che hanno il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, e di rintracciare, sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato.";

**b bis) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:**

"8. Gli Stati membri stabiliscono che i soggetti obbligati non si basino esclusivamente sul registro centrale di cui al paragrafo 3 per rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela in conformità del capo II. Detti obblighi sono rispettati utilizzando un approccio basato sul rischio. ***Al momento dell'avvio dei rapporti con un nuovo cliente che sia una società o altra entità giuridica soggetta alla registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi del paragrafo 3, i soggetti obbligati acquisiscono la prova di detta registrazione.***"

**c) i paragrafi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:**

"9. In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui al paragrafo 5, lettera b), ***e al paragrafo 5 bis*** esponga il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso. ***Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe siano concesse sulla base di una valutazione dettagliata della natura eccezionale delle circostanze e la Commissione deve poter accedere, su richiesta, alla valutazione. Le deroghe sono periodicamente sottoposte a riesame per evitare abusi. Quando viene concessa una deroga, essa deve essere chiaramente indicata nel registro. È garantito il diritto a un ricorso amministrativo contro la decisione di deroga nonché il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. Gli Stati membri pubblicano dati statistici annuali circa la quantità di deroghe concesse e le motivazioni fornite e comunicano i dati alla Commissione.***

Le deroghe accordate a norma del presente paragrafo non si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e ai soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettera b), che sono funzionari pubblici.

10. Gli Stati membri provvedono all'interconnessione dei registri centrali di cui al paragrafo 3 del presente articolo attraverso la piattaforma centrale europea istituita dall'articolo 4 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/101/CE. Il collegamento dei registri centrali degli Stati membri alla piattaforma è

effettuato in conformità delle specifiche tecniche e delle procedure stabilite dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 4 quater della direttiva 2009/101/CE.

Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri istituito a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 2009/101/CE, in conformità della legislazione nazionale degli Stati membri che attua il paragrafo 5 del presente articolo.

***Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono disponibili tramite i registri nazionali e il sistema di interconnessione dei registri per i 10 anni successivi alla cancellazione della società o di altro soggetto giuridico dal registro.*** Gli Stati membri cooperano tra di loro e con la Commissione al fine di attuare i diversi tipi di accesso in conformità del paragrafo 5.

*c bis) è aggiunto il seguente paragrafo 10 bis:*

***"10 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le società e altri soggetti giuridici aventi sede al di fuori del proprio territorio e/o della propria giurisdizione siano tenute a ottenere e mantenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva, compresi i dettagli degli interessi effettivi detenuti, e a fornire tali informazioni al registro pubblico a condizioni analoghe a quelle descritte ai paragrafi 1, 3, 5 e 6 del presente articolo e all'articolo 7 ter della direttiva 2009/1010/CE nelle seguenti circostanze:***

***a) quando la società o il soggetto giuridico apre un conto bancario o chiede un prestito nello Stato membro;***

***b) quando la società o il soggetto giuridico acquisisce proprietà immobiliari sia mediante compravendita che altri strumenti giuridici, come la donazione;***

***c) quando la società o il soggetto giuridico è parte di operazioni commerciali la cui validità a norma dell'ordinamento nazionale dipende da una certa formalità o atto di convalida, come la certificazione notarile.***

***Gli Stati membri prevedono sanzioni adeguate in caso di mancato rispetto dell'obbligo di registrazione a norma del presente paragrafo, come la nullità del contratto."***

(10) L'articolo 31 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri assicurano che il presente articolo si applichi ai trust e agli altri tipi di istituti giuridici che hanno assetto o funzioni analoghi a quelli

dei trust, quali, tra l'altro, fiducie, Treuhand, *waqf* o fideicomiso, *Stiftung*, *Privatstiftung*, *Usufruct Fiducia nonché a tutti gli altri istituti giuridici simili in termini di struttura o funzione, esistenti o futuri. Gli Stati membri definiscono le caratteristiche in base alle quali determinare se un istituto giuridico ha assetto o funzioni analoghi a quelli dei trust e degli altri istituti di cui al presente comma.*

Ciascuno Stato membro prescrive che i fiduciari di trust espressi, *o le persone che ricoprono posizioni analoghe negli altri tipi di istituti giuridici di cui al primo comma, creati*, amministrati o *gestiti* nel proprio territorio nazionale ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e attuali sulla titolarità effettiva del trust. *Tali informazioni includono l'identità di tutti i titolari effettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 6, lettere b) e c).*";

*a bis) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

2. Gli Stati membri provvedono affinché il trustee *o le persone che ricoprono posizioni analoghe negli altri tipi di istituti giuridici di cui all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma*, renda noto il proprio stato e fornisca prontamente ai soggetti obbligati le informazioni di cui al paragrafo 1

*a ter) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*

3. Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti e le FIU abbiano prontamente accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1. *I soggetti obbligati, le FIU e le autorità competenti segnalano le discrepanze da essi riscontrate tra le informazioni sulla titolarità effettiva contenute nel registro centrale e le informazioni sulla titolarità effettiva raccolte nel quadro delle loro indagini o procedure di adeguata verifica della clientela.*

b) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono conservate nel registro centrale *di cui all'articolo 30, paragrafo 3*, istituito *da ciascuno* Stato membro *in cui l'istituto giuridico di cui al paragrafo 1 è creato*, amministrato *o gestito*.";

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli Stati membri assicurano che le informazioni contenute nel registro di cui al paragrafo 3 bis siano accessibili *gratuitamente* in modo tempestivo e senza limitazioni alle autorità competenti e alle FIU, senza allertare le parti *dell'istituto giuridico* interessato. Essi assicurano inoltre che i soggetti obbligati dispongano di un accesso tempestivo a tali informazioni, a norma delle disposizioni in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al capo II. Gli Stati membri notificano alla Commissione le caratteristiche di detti meccanismi.

Le autorità competenti che hanno accesso al registro centrale di cui al paragrafo 3 bis sono le autorità pubbliche cui sono attribuite responsabilità in

materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, comprese le autorità fiscali, **le autorità di vigilanza** e le autorità che hanno il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, e di sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato.”;

d) sono inseriti i seguenti paragrafi 4 bis e 4 ter:

"4 bis. Le informazioni contenute nel registro di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo per quanto riguarda **gli istituti giuridici di cui al paragrafo 1** i trust diversi da quelli di cui all'**articolo 1 bis, lettera b)**, della direttiva (CE) 2009/101 sono **pubblicamente** accessibili **■** .

Le informazioni **pubblicamente** accessibili **■** consistono **almeno** nel nome, **nella data** di nascita, nella cittadinanza, nel paese di residenza, **nelle informazioni di contatto (senza che sia divulgato l'indirizzo privato)** del titolare effettivo, **come pure la natura e la portata dell'effettivo interesse detenuto**, così come definito all'articolo 3, paragrafo 6, **lettere b) e c)**.

***Ai fini del presente paragrafo, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati e agli standard in materia di dati aperti e soggetto a registrazione online. Gli Stati membri possono introdurre una tassa per coprire i costi amministrativi.***

4 ter. Al momento dell'avvio dei rapporti con un nuovo cliente che sia un trust o un altro istituto giuridico soggetto alla registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi del paragrafo 3 bis, i soggetti obbligati acquisiscono la prova di detta registrazione **■** .";

***d bis) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:***

5. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni contenute nel registro centrale di cui al paragrafo 4 siano adeguate, accurate e aggiornate. ***Gli Stati membri istituiscono meccanismi per garantire la verifica periodica delle informazioni contenute nel registro. I soggetti obbligati, le FIU e le autorità competenti segnalano le discrepanze da essi riscontrate tra le informazioni sulla titolarità effettiva contenute nel registro centrale e le informazioni sulla titolarità effettiva raccolte nel quadro delle loro indagini o procedure di adeguata verifica della clientela.***

e) è inserito il seguente paragrafo 7 bis:

"7 bis. In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui ai paragrafi 4 e 4 bis esponga il titolare effettivo al rischio di **■** rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso. ***Gli Stati membri assicurano che tali deroghe vengano concesse sulla base di una valutazione della natura eccezionale delle circostanze e che tale valutazione sia accessibile alla Commissione su***

*richiesta. Le deroghe sono periodicamente sottoposte a riesame per evitare abusi. Qualora sia concessa una deroga, ciò è indicato chiaramente nel registro. È garantito il diritto a un ricorso amministrativo contro la decisione di deroga nonché il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. Gli Stati membri pubblicano dati statistici annuali circa la quantità di deroghe concesse e le motivazioni fornite e comunicano i dati alla Commissione.*

Le deroghe accordate a norma del primo comma non si applicano agli enti creditizi, agli istituti finanziari e ai soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettera b), che sono funzionari pubblici.

Qualora uno Stato membro decida di istituire una deroga a norma del primo comma, esso non limita l'accesso alle informazioni da parte delle autorità competenti e delle FIU.";

- f) il paragrafo 8 è soppresso;
- g) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. Gli Stati membri provvedono all'interconnessione dei registri centrali di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo attraverso la piattaforma centrale europea istituita dall'articolo 4 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/101/CE. Il collegamento dei registri centrali degli Stati membri alla piattaforma è effettuato in conformità delle specifiche tecniche e delle procedure stabilite dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 4 quater della direttiva 2009/101/CE.

Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri istituito a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 2009/101/CE, in conformità della legislazione nazionale degli Stati membri che attua i paragrafi 4 e 5 del presente articolo.

Gli Stati membri assicurano che siano rese disponibili attraverso i rispettivi registri nazionali e attraverso il sistema di interconnessione dei registri soltanto le informazioni di cui al paragrafo 1 che sono aggiornate e corrispondono realmente ai titolari effettivi, e che l'accesso a tali informazioni sia conforme alle norme sulla protezione dei dati.

*Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono disponibili tramite i registri nazionali e il sistema di interconnessione dei registri per i 10 anni successivi alla cancellazione dell'istituto giuridico di cui al paragrafo 1 dal registro.* Gli Stati membri cooperano con la Commissione al fine di attuare i diversi tipi di accesso in conformità dei paragrafi 4 e 4 bis del presente articolo.";

- h) è aggiunto il seguente paragrafo 10:

"10. Ai fini del presente articolo, un *istituto giuridico di cui al paragrafo 1, simile al* trust, è considerato *creato*, amministrato *o gestito* in uno Stato membro se:

a) *è stato creato conformemente alla legislazione dello Stato membro, è soggetto a tale legislazione o il suo organo giurisdizionale di ultima istanza si trova nella giurisdizione dello Stato membro; o*

b) *è collegato allo Stato membro in quanto:*

i) *uno o più dei titolari effettivi risiedono nello Stato membro;*

ii) *possiede beni immobili nello Stato membro;*

iii) *detiene azioni o diritti di voto o altra partecipazione in un'entità giuridica costituita nello Stato membro; o*

iv) *possiede un conto bancario o un conto di pagamento presso un ente creditizio situato nello Stato membro.";*

*h bis) è aggiunto il seguente paragrafo 10 bis:*

*"10 bis. Gli Stati membri notificano alla Commissione le categorie e le caratteristiche degli istituti giuridici identificati ai sensi del paragrafo 1 entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva e alla scadenza di detto periodo la Commissione dovrebbe pubblicare entro due mesi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco consolidato di tali istituti giuridici. Entro il 26 giugno 2020 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui valuta se tutti gli istituti giuridici aventi assetto o funzione analoghi ai trust disciplinati ai sensi del diritto degli Stati membri sono stati debitamente individuati e assoggettati agli obblighi stabiliti nella presente direttiva. Ove opportuno, la Commissione adotta le misure necessarie per intervenire in base alle conclusioni di detta relazione."*

(11) l'articolo 32 è così modificato:

a) al paragrafo 3, primo comma, la quarta frase è sostituita dalla seguente:

"Essa può *richiedere*, acquisire e utilizzare informazioni *supplementari* da qualsiasi soggetto obbligato.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo 9:

"9. Nell'ambito delle sue funzioni, ogni FIU è in grado di ottenere da qualsiasi soggetto obbligato, *fatto salvo l'articolo 53*, le informazioni ai fini di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche laddove il soggetto obbligato non abbia trasmesso la segnalazione prevista dall'articolo 33, paragrafo 1, lettera a).";

(12) è inserito il seguente articolo 32 bis:

"Articolo 32 bis

1. Gli Stati membri istituiscono meccanismi automatici centralizzati, quali registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati, che consentano l'identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga o controlli conti di pagamento, quali definiti nella direttiva 2007/64/CE, *strumenti finanziari, quali definiti nella direttiva 2014/65/UE*, e conti bancari e cassette di sicurezza detenuti da un ente creditizio nel loro territorio. Gli Stati membri notificano alla Commissione le caratteristiche di detti meccanismi nazionali.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nel meccanismo centralizzato di cui al paragrafo 1 siano direttamente accessibili, a livello nazionale, alle FIU e alle autorità competenti per l'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma di questa direttiva. Gli Stati membri provvedono a che le FIU possano fornire tempestivamente a qualsiasi altra FIU le informazioni contenute nel meccanismo centralizzato di cui al paragrafo 1, in conformità dell'articolo 53.

3. Le seguenti informazioni sono accessibili e consultabili attraverso il meccanismo centralizzato di cui al paragrafo 1:

- per il titolare del conto cliente e ogni persona che sostenga di agire per conto del cliente: il nome, unitamente agli altri dati identificativi previsti dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), o a un numero di identificazione unico;
- per il titolare effettivo del titolare del conto cliente: il nome, unitamente agli altri dati identificativi previsti dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), o a un numero di identificazione unico;
- per il conto bancario o il conto di pagamento: il numero IBAN e la data di apertura e di chiusura del conto.
- *per la cassetta di sicurezza: il nome e la durata del periodo di locazione.*

***3 bis. Entro il 26 giugno 2019 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta le condizioni e le specifiche e procedure tecniche per garantire la sicura ed efficace interconnessione dei registri centrali. Ove opportuno, tale relazione è corredata di una proposta legislativa.***”;

***(12 bis) è inserito il seguente articolo 32 ter:***

***"Articolo 32 ter***

***1. Gli Stati membri istituiscono meccanismi automatici centralizzati, quali registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati, che consentano l'identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga o controlli terreni o fabbricati nel loro territorio. Gli Stati membri notificano alla Commissione le caratteristiche di detti meccanismi nazionali.***

***2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nei meccanismi centralizzati di cui al paragrafo 1 siano direttamente accessibili, a***

*livello nazionale, alle FIU e alle autorità competenti. Gli Stati membri provvedono a che le FIU possano fornire tempestivamente a qualsiasi altra FIU le informazioni contenute nei meccanismi centralizzati di cui al paragrafo 1, in conformità dell'articolo 53.*

**3.** *Le seguenti informazioni sono accessibili e consultabili attraverso il meccanismo centralizzato di cui al paragrafo 1:*

– *per il proprietario dei beni immobili e per ogni persona che sostenga di agire per conto del proprietario: il nome, unitamente agli altri dati identificativi previsti dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), o a un numero di identificazione unico;*

– *per il titolare effettivo dei beni immobili: il nome, unitamente agli altri dati identificativi previsti dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), o a un numero di identificazione unico;*

– *per i beni immobili: la data e il motivo di acquisizione della proprietà, il prestito ipotecario e i diritti diversi dalla proprietà;*

– *per i terreni: l'ubicazione, il numero di particella catastale, la categoria di terreno (stato attuale) e la superficie della particella (superficie del terreno);*

– *per gli immobili: l'ubicazione, il numero di particella catastale, il numero del fabbricato, il tipo, la struttura e la superficie.*

**4.** *Gli Stati membri collaborano tra loro e con la Commissione per istituire, entro il 1° gennaio 2018, un registro europeo della proprietà immobiliare in conformità del paragrafo 1 sulla base del Servizio europeo di informazione territoriale (EULIS).";*

*(12 ter) è inserito il seguente articolo 32 quater:*

*"Articolo 32 quater*

**1.** *Gli Stati membri istituiscono meccanismi automatici centralizzati, quali registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati, che consentano l'identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga o controlli nel loro territorio contratti di assicurazione sulla vita o servizi collegati ad attività di investimento, quali contratti di assicurazione con rimborso del premio. Gli Stati membri notificano alla Commissione le caratteristiche di detti meccanismi nazionali.*

**2.** *Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nei meccanismi centralizzati di cui al paragrafo 1 siano direttamente accessibili, a livello nazionale, alle FIU e alle autorità competenti. Gli Stati membri provvedono a che le FIU possano fornire tempestivamente a qualsiasi altra FIU le informazioni*

*contenute nei meccanismi centralizzati di cui al paragrafo 1, in conformità dell'articolo 53.*

**3. Le seguenti informazioni sono accessibili e consultabili attraverso i meccanismi centralizzati di cui al paragrafo 1:**

– *per la parte contraente e per ogni persona che sostenga di agire per conto della stessa: il nome, unitamente agli altri dati identificativi previsti dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), o a un numero di identificazione unico;*

– *per il titolare effettivo del contratto di assicurazione sulla vita: il nome, unitamente agli altri dati identificativi previsti dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), o a un numero di identificazione unico;*

– *per il contratto di assicurazione sulla vita: la data di stipula del contratto e l'importo assicurato.*

**4. Entro il 26 giugno 2019 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta le condizioni e le specifiche e procedure tecniche per garantire la sicura ed efficace interconnessione dei registri centrali. Ove opportuno, tale relazione è corredata di una proposta legislativa.";**

**(13) l'articolo 33 è così modificato:**

**a) al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:**

"1. Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati e, se del caso, i loro amministratori, *i dipendenti e i consulenti e professionisti esterni* collaborino pienamente provvedendo tempestivamente a:";

**a bis) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:**

"b) fornire direttamente alla FIU, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie.";

**(13 bis) l'articolo 34 è così modificato:**

**a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:**

"2. Gli Stati membri non applicano gli obblighi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, ai notai e altri liberi professionisti legali, a revisori dei conti, a contabili esterni e a consulenti tributari, nella misura in cui tale deroga riguarda informazioni che essi ricevono o ottengono sul cliente, nel corso dell'esame della sua posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, ■ a prescindere dal fatto che le informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

*Nei casi di evasione fiscale, elusione fiscale o frode fiscale, e fatti salvi la presunzione d'innocenza e il diritto a un giudice imparziale, gli Stati membri provvedono affinché tali professionisti conservino le registrazioni delle misure adottate, al fine di provare, se necessario, di aver effettivamente espletato compiti inerenti alla professione."*

*a bis) è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:*

*"2 bis. Gli organi di autoregolamentazione designati dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1 pubblicano una relazione annuale che contiene informazioni sugli aspetti seguenti:*

- a) le misure adottate ai sensi degli articoli 58, 59 e 61;*
- b) il numero di segnalazioni di violazioni ricevute;*
- c) il numero di segnalazioni presentate presso la FIU;*
- d) il numero e la descrizione delle misure adottate per verificare che i soggetti obbligati adempiano ai propri obblighi di cui:*
  - i. agli articoli da 10 a 24 (adeguata verifica della clientela);*
  - ii. agli articoli 33, 34 e 35 (segnalazione di operazioni sospette);*
  - iii. all'articolo 40 (conservazione dei dati) e*
  - iv. agli articoli 45 e 46 (controlli interni)."*

*(13 ter) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:*

*"La comunicazione di informazioni in buona fede da parte del soggetto obbligato o di un suo dipendente o amministratore, delle FIU e di altri organismi pubblici pertinenti in conformità degli articoli 33 e 34 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e non comporta responsabilità di alcun tipo per il soggetto obbligato o per i suoi dipendenti o amministratori anche in circostanze in cui non erano precisamente a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata o meno posta in essere."*

*(13 quater) l'articolo 38 è così modificato:*

*a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

*"1. Gli Stati membri garantiscono che le persone, inclusi i lavoratori dipendenti e i rappresentanti del soggetto obbligato che segnalano un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, all'interno, all'esterno o alla FIU, siano giuridicamente tutelati da qualsiasi minaccia, ritorsione o atto*

ostile, in particolare da atti avversi o discriminatori in ambito lavorativo, **da azioni civili e da accuse penali collegate a detta comunicazione**";

*a bis) è aggiunto il paragrafo 1 bis seguente:*

**"1 bis. Gli Stati membri garantiscono che le persone esposte a minacce, atti ostili o atti avversi o discriminatori in ambito lavorativo per aver segnalato un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, all'interno o alla FIU, possano presentare denuncia in condizioni di sicurezza presso le rispettive autorità competenti. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano l'obbligo giuridico di condurre un'indagine e di adottare una decisione. Deve essere sempre possibile proporre un ricorso giudiziario contro detta decisione."**;

(14) all'articolo 39, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce la comunicazione tra gli enti creditizi e gli istituti finanziari degli Stati membri, a condizione che appartengano allo stesso gruppo, o tra tali soggetti e le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza situate in paesi terzi, a condizione che tali succursali e filiazioni controllate a maggioranza si conformino pienamente alle politiche e alle procedure a livello di gruppo, comprese le procedure per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo, ai sensi dell'articolo 42, e che le politiche e le procedure a livello di gruppo siano conformi agli obblighi di cui alla presente direttiva.";

(15) all'articolo 40, il paragrafo 1 è così modificato:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) per quanto riguarda l'adeguata verifica della clientela, la copia dei documenti e delle informazioni che sono necessari per soddisfare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi del capo II, comprese, ove disponibili, le informazioni ottenute tramite mezzi di identificazione elettronica di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 **o tecniche alternative di identificazione a distanza subordinate all'approvazione delle autorità competenti**, per un periodo di cinque anni dalla cessazione del rapporto d'affari con il cliente o successivamente alla data di un'operazione occasionale;

b) le scritture e le registrazioni delle operazioni, consistenti nei documenti originali o in copie aventi efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari in base al diritto nazionale, che sono necessarie per identificare l'operazione, comprese, ove disponibili, le informazioni ottenute tramite mezzi di identificazione elettronica di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 **o tecniche alternative di identificazione a distanza subordinate all'approvazione delle autorità competenti**, per un periodo di cinque anni dalla cessazione di un rapporto d'affari con il cliente o successivamente alla data di un'operazione occasionale.";

b) è aggiunto il seguente comma:

"Il secondo comma si applica anche ai dati accessibili attraverso il meccanismo centralizzato di cui all'articolo 32 bis.";

**(15 bis)        *l'articolo 43 è sostituito dal seguente:***

"Il trattamento dei dati personali sulla base della presente direttiva ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 1 è considerato di interesse pubblico ai sensi *del regolamento (UE) 2016/679*.";

**(15 ter)        *l'articolo 44 è così modificato:***

**a)        *al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:***

"d)        dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dalla FIU, nonché di quelle evase, parzialmente o totalmente, *disaggregati per paese di controparte*.";

**a bis) *il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:***

"Gli Stati membri trasmettono *a Eurostat e* alla Commissione le statistiche di cui al paragrafo 2. *Eurostat pubblica una relazione annuale che riassume e illustra le statistiche di cui al paragrafo 2 e che deve essere disponibile sul suo sito web*.";

**(16)        all'articolo 47, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:**

"1.        Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali, i prestatori di servizi di portafoglio digitale, i cambiavalute e gli uffici per l'incasso di assegni e i prestatori di servizi relativi a società o trust ottengano una licenza o siano registrati e che i prestatori di servizi di gioco d'azzardo siano regolamentati.";

**(16 bis)        *l'articolo 48 è così modificato:***

**a)        *il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:***

"*In particolare*, gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti controllino in modo efficace *le attività delle persone alle quali soggetti obbligati e organi di autoregolamentazione delegano compiti in materia di AML/CFT*.";

**a bis)        *è inserito il seguente paragrafo 1 bis:***

"*1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché un'autorità competente, che deve essere indipendente dal punto di vista strutturale, funga da autorità di vigilanza AML/CFT. L'autorità di vigilanza AML/CFT provvede alla vigilanza e al coordinamento delle attività antiriciclaggio condotte dalle altre autorità competenti e dalle autorità di contrasto per assicurare che tutti i soggetti obbligati siano sottoposti a una vigilanza adeguata, comprendente comprenda ispezioni, attività di prevenzione e controllo e azioni correttive. L'autorità di vigilanza AML/CFT funge da punto di contatto per le autorità di vigilanza AML/CFT degli altri Stati membri, per la Commissione e per le autorità europee di vigilanza.*"

**a ter)        *il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:***

"2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano di poteri adeguati, compresa la facoltà di prescrivere la comunicazione di ogni informazione pertinente per il controllo della conformità e di effettuare verifiche, e dispongano di risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate per l'assolvimento delle loro funzioni. Gli Stati membri provvedono affinché il personale di tali autorità mantenga standard professionali elevati, anche in materia di riservatezza e protezione dei dati, soddisfisi i requisiti di elevata integrità e disponga di competenze adeguate. ***Gli Stati membri provvedono affinché il personale di dette autorità disponga di norme e meccanismi adeguati per prevenire e sanzionare le situazioni di conflitto di interessi.***";

(16 ter) è inserito il seguente articolo 48 bis:

***"Articolo 48 bis***

***1. Gli esperti della Commissione effettuano audit generali e specifici presso le autorità competenti degli Stati membri. La Commissione può nominare esperti degli Stati membri che assistano i suoi esperti. Gli audit generali e specifici sono effettuati a cadenza regolare. Il loro scopo principale è verificare che le misure adottate dalle autorità competenti siano in linea con le valutazioni del rischio e conformi alla presente direttiva. Prima di effettuare gli audit, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire, non appena possibile, tutte le informazioni pertinenti.***

***2. Gli audit generali possono essere integrati da audit specifici e ispezioni in uno o più campi specifici. Le ispezioni e gli audit specifici servono in particolare a:***

***a) verificare l'attuazione delle raccomandazioni concernenti le misure adeguate per affrontare i rischi identificati nelle valutazioni del rischio e possono comprendere, ove opportuno, ispezioni in loco presso le autorità competenti;***

***b) verificare il funzionamento e l'organizzazione delle autorità competenti;***

***c) indagare su problemi importanti o ricorrenti negli Stati membri;***

***d) indagare su situazioni di emergenza, nuovi problemi o nuovi sviluppi negli Stati membri.***

***3. La Commissione elabora una relazione sulle conclusioni di ciascuno degli audit effettuati. Se del caso, la relazione contiene raccomandazioni agli Stati membri da includere nelle raccomandazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 5 bis. La Commissione rende pubbliche le sue relazioni. La Commissione trasmette alla pertinente autorità competente un progetto di relazione per eventuali osservazioni, delle quali la Commissione tiene conto nella stesura della relazione definitiva e che pubblica insieme a quest'ultima.***

***4. La Commissione stabilisce un programma di controllo annuale, lo comunica anticipatamente agli Stati membri e riferisce in merito ai risultati. La Commissione***

*può modificare il programma per tener conto degli sviluppi nel campo dell'AML/CFT.*

**5. Gli Stati membri:**

*a) assicurano un adeguato follow-up delle raccomandazioni risultanti dagli audit;*

*b) forniscono tutta l'assistenza necessaria e tutta la documentazione e ogni altro sostegno tecnico richiesto dagli esperti della Commissione per consentire loro di eseguire gli audit in modo efficiente ed efficace;*

*(c) assicurano che gli esperti della Commissione abbiano accesso a tutti i locali o parti di locali e a tutte le informazioni, compresi i sistemi informatici, pertinenti per l'esecuzione dei loro compiti.*

**6. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 al fine di redigere norme dettagliate concernenti gli audit.";**

(17) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

"Articolo 49

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di indirizzo, le FIU, le autorità di vigilanza e le altre autorità competenti che operano nell'AML/CFT, quali le autorità fiscali *e le autorità di contrasto*, dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro di cooperare e coordinarsi a livello nazionale nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e delle attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anche al fine di adempiere all'obbligo che ad essi incombe a norma dell'articolo 7.";

**(17 bis) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:**

"Le autorità competenti forniscono alle AEV tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei loro compiti ai sensi della presente direttiva. **Entro il 26 giugno 2017 le AEV emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti riguardo alle modalità della cooperazione e dello scambio di informazioni tra dette autorità in relazione alla vigilanza AML/CFT sugli enti creditizi e sugli istituti finanziari che operano su base transfrontaliera.**";

(18) nella sezione 3 del capo VI è inserita la sottosezione II bis seguente:

"Sottosezione II bis  
Cooperazione tra le autorità competenti

*Articolo 50 bis*

Gli Stati membri *assicurano* lo scambio di informazioni *e* di assistenza tra le autorità competenti ■. In particolare, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti non respingano le richieste di assistenza per i seguenti motivi:

a) la richiesta è ritenuta inerente anche a questioni fiscali;

b) la normativa nazionale impone ai soggetti obbligati l'obbligo di segretezza o di riservatezza, fatti salvi i casi in cui l'informazione richiesta sia detenuta in circostanze in cui si applica il privilegio professionale forense o il segreto professionale;

c) nello Stato membro che riceve la richiesta è in corso un accertamento, un'indagine o un procedimento, fatto salvo il caso in cui l'assistenza possa ostacolare detto accertamento, indagine o procedimento;

d) la natura o lo status dell'autorità omologa richiedente è diverso da quello dell'autorità competente che riceve la richiesta.

*Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti che vigilano sugli enti creditizi e sugli istituti finanziari cooperino tra loro nella misura più ampia possibile, a prescindere dalla loro natura o dal loro status. Tale cooperazione include anche la capacità di condurre indagini per conto dell'autorità competente richiedente, entro i limiti dei poteri dell'autorità competente destinataria della richiesta, come pure il successivo scambio delle informazioni acquisite attraverso le indagini.";*

(18 bis) sono inseriti i seguenti articoli 51 bis e 51 ter:

*"Articolo 51 bis*

*Entro giugno 2017 la Commissione presenta una proposta legislativa volta a istituire una FIU europea che coordini, assista e sostenga le FIU degli Stati membri. Detta FIU europea sostiene le FIU nazionali nel mantenimento e nello sviluppo dell'infrastruttura tecnica per garantire lo scambio di informazioni, fornisce loro assistenza nell'analisi congiunta dei casi di carattere transfrontaliero, produce le proprie analisi dei casi e coordina il lavoro delle FIU degli Stati membri nei casi di carattere transfrontaliero. A tale scopo, la FIU nazionale scambia informazioni con detta FIU europea in maniera automatica quando indaga su casi di riciclaggio di denaro. Al fine di creare un sistema di cooperazione equilibrato e adeguato, viene tenuto conto dei risultati della mappatura dei poteri delle FIU degli Stati membri e degli ostacoli alla cooperazione tra loro effettuata dalla Commissione.*

*Articolo 51 ter*

*1. Gli Stati membri provvedono affinché le proprie FIU possano cooperare e scambiare le informazioni pertinenti con le loro controparti estere.*

*2. Gli Stati membri provvedono affinché le proprie FIU possano condurre indagini per conto delle loro controparti estere, qualora ciò sia pertinente per l'analisi di operazioni finanziarie. Tali indagini dovrebbero perlomeno includere:*

*– ricerche nelle proprie banche dati in cui sono conservate informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette;*

– *ricerche in altre banche dati cui la FIU potrebbe avere accesso in maniera diretta o indiretta, comprese le banche dati delle autorità di contrasto, le banche dati pubbliche, le banche dati amministrative e le banche dati disponibili a livello commerciale.*

*Laddove autorizzate, le FIU contattano inoltre altre autorità competenti e istituti finanziari al fine di ottenere informazioni pertinenti."*

(19) *l'articolo 53 è così modificato:*

a) *al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:*

*"La richiesta indica tutti i fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni della richiesta e una descrizione delle modalità con cui saranno utilizzate le informazioni."*

b) *al paragrafo 2, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:*

*"Tale FIU ottiene le informazioni a norma dell'articolo 32, paragrafo 9 e trasmette le risposte tempestivamente."*

*b bis) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*

*"3. Una FIU può rifiutare di scambiare informazioni solo in circostanze eccezionali, se lo scambio potrebbe essere contrario ai principi fondamentali del suo diritto nazionale. Tali eccezioni sono specificate in modo da evitare abusi o limitazioni indebite al libero scambio di informazioni per finalità di analisi. **Qualora siano invocate le suddette circostanze eccezionali, la FIU che riceve la richiesta invia una relazione alla Commissione.**"*

*b ter) sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter:*

*"3 bis. La FIU di ciascuno Stato membro pubblica su base annua statistiche riepilogative sulla sua collaborazione e lo scambio di informazioni con altre FIU.*

*3 ter. La Commissione stila una relazione sugli ostacoli incontrati dalle autorità competenti relativamente allo scambio di informazioni e all'assistenza tra autorità di Stati membri diversi. Detta relazione è pubblicata ogni due anni."*

(19 bis) *all'articolo 54 è aggiunto il seguente paragrafo:*

*"1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU designino almeno un funzionario incaricato di ricevere le richieste di informazioni o di assistenza giudiziaria reciproca provenienti da soggetti omologhi di altri Stati membri e di assicurare che tali richieste siano trattate tempestivamente."*

(20) *l'articolo 55 è così modificato:*

a) *il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

"2. Gli Stati membri provvedono affinché il previo consenso della FIU che riceve la richiesta a comunicare le informazioni ad autorità competenti sia concesso tempestivamente e nella più ampia misura possibile, indipendentemente dal tipo di reati presupposto eventualmente associato. La FIU interpellata non rifiuta il suo consenso a tale comunicazione tranne qualora ciò vada oltre la portata dell'applicazione delle sue disposizioni AML/CFT, possa compromettere un'indagine penale, sia palesemente sproporzionato rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica o dello Stato membro della FIU che riceve la richiesta, o sia altrimenti non conforme ai principi fondamentali del diritto nazionale di tale Stato membro. Il rifiuto del consenso è adeguatamente circostanziato.";

*a bis) è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:*

***"2 bis. Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio concernente il necessario ed efficace coordinamento delle FIU e il coordinamento del contrasto alla criminalità finanziaria a livello di Unione tramite una FIU europea.";***

(21) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 57*

Le differenze fra le definizioni *dei* reati ***presupposto*** contemplate dal diritto nazionale non impediscono alle FIU di fornire assistenza ad un'altra FIU e non limitano lo scambio, la diffusione e l'uso delle informazioni di cui agli articoli 53, 54 e 55.";

*(21 bis) nella sezione 3 del capo VI è inserita la sottosezione seguente:*

***"Sottosezione III bis***

***Cooperazione tra le autorità competenti che vigilano sugli enti creditizi, sugli istituti finanziari e sul segreto professionale***

***Articolo 57 bis***

***1. Gli Stati membri provvedono a che tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità competenti che vigilano sugli enti creditizi e sugli istituti finanziari ai fini della conformità alla presente direttiva, nonché i revisori dei conti o gli esperti che agiscono per conto delle autorità competenti, siano vincolati dall'obbligo del segreto professionale.***

***Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi della presente direttiva può essere in alcun modo divulgata ad altre persone o autorità, se non in forma sommaria o globale, di modo che non si possano identificare i singoli soggetti obbligati, salvo che nei casi rilevanti per il diritto penale.***

***2. Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti si trasmettano o scambino reciprocamente informazioni in conformità della presente direttiva o di altre direttive o regolamenti relativi alla vigilanza sugli enti creditizi e sugli istituti finanziari. La trasmissione o lo scambio di informazioni presuppongono che l'autorità ricevente sia tenuta dal diritto nazionale a rispettare l'obbligo del segreto***

*professionale di cui al paragrafo 1.*

*3. Le autorità competenti che ricevono informazioni riservate ai sensi del paragrafo 1 utilizzano tali informazioni esclusivamente:*

- nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi della presente direttiva, compresa l'imposizione di sanzioni;*
- nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi di altre direttive o regolamenti, compresa l'imposizione di sanzioni;*
- nell'ambito di un ricorso contro una decisione dell'autorità competente, anche nell'ambito di procedimenti giudiziari;*
- nell'ambito di procedimenti giudiziari avviati a norma di disposizioni speciali previste dal diritto dell'Unione nel settore degli enti creditizi e degli istituti finanziari.*

*4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti che vigilano sugli enti creditizi e sugli istituti finanziari cooperino tra loro nella misura più ampia possibile, a prescindere dalla loro natura o dal loro status. Tale cooperazione include anche la capacità di condurre indagini per conto dell'autorità competente richiedente, entro i limiti dei poteri dell'autorità competente destinataria della richiesta, come pure il successivo scambio delle informazioni acquisite attraverso le indagini.*

*5. Gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione che prevedano collaborazione e scambi di informazioni riservate con le autorità competenti che costituiscono le controparti delle autorità competenti di cui al paragrafo 1. Tali accordi di cooperazione sono conclusi su base di reciprocità e solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto professionale almeno equivalenti a quelle di cui al paragrafo 1. Le informazioni riservate scambiate secondo detti accordi di cooperazione sono utilizzate ai fini dell'espletamento dei compiti di vigilanza delle citate autorità.*

*Quando le informazioni provengono da un altro Stato membro, possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, se del caso, unicamente per i fini da esse autorizzati.*

#### *Articolo 57 ter*

*1. In deroga all'articolo 57 bis, paragrafi 1 e 3, gli Stati membri possono autorizzare lo scambio di informazioni, nello stesso Stato membro o in un diverso Stato membro, tra le autorità competenti e i soggetti seguenti, nel quadro dell'espletamento delle loro funzioni di vigilanza:*

- autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altri soggetti del settore finanziario, nonché autorità incaricate della vigilanza sui mercati finanziari;*
- organi preposti alla liquidazione e al fallimento degli enti e ad altre procedure analoghe;*
- persone incaricate della revisione legale dei conti degli enti creditizi e degli istituti finanziari.*

*Le informazioni ricevute sono in ogni caso soggette a obblighi di segreto*

*professionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 57 bis, paragrafo 1.*

*2. In deroga all'articolo 57 bis, paragrafi 1 e 3, gli Stati membri possono autorizzare, in base a disposizioni del diritto nazionale, la comunicazione di alcune informazioni ad altri servizi delle loro amministrazioni centrali responsabili per la normativa in materia di vigilanza sugli enti creditizi e sugli istituti finanziari, nonché agli ispettori incaricati da detti servizi.*

*Tuttavia, tale comunicazione deve essere effettuata solo ove necessario per la vigilanza su tali istituti ai fini della conformità alla presente direttiva. Le persone che hanno accesso alle informazioni sono soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 57 bis, paragrafo 1.*

*3. Gli Stati membri autorizzano la comunicazione di determinate informazioni relative alla vigilanza sugli enti creditizi ai fini della conformità alla presente direttiva a commissioni parlamentari di inchiesta nel loro Stato membro, corti dei conti nel loro Stato membro e altri organismi di indagine nel loro Stato membro, alle seguenti condizioni:*

*a) che gli organismi abbiano un mandato preciso a norma del diritto nazionale di indagare o esaminare le azioni delle autorità responsabili della vigilanza su detti enti o della normativa relativa a detta vigilanza;*

*b) che gli organismi considerino le informazioni necessarie per l'esercizio del mandato di cui alla lettera a);*

*c) che le persone che hanno accesso alle informazioni siano soggette a obblighi di segreto professionale a norma del diritto nazionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 57 bis, paragrafo 1;*

*d) che le informazioni, quando provengono da un altro Stato membro, siano comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno fornite e unicamente per i fini da esse autorizzati.*

*4. La presente sottosezione non impedisce alle autorità competenti che vigilano sugli enti creditizi e sugli istituti finanziari ai fini della conformità alla presente direttiva di trasmettere informazioni riservate, ai fini dell'espletamento delle loro funzioni, ad altre autorità responsabili della vigilanza sugli enti creditizi e sugli istituti finanziari ai sensi di altre direttive o regolamenti, compresa la Banca centrale europea quando agisce ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013.";*

*(21 ter) nella sezione 3 del capo VI è inserita la sottosezione seguente:*

*"Sottosezione III ter*

*Cooperazione internazionale*

*Articolo 57 quater*

*1. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti che vigilano sugli enti creditizi e sugli istituti finanziari, nonché le loro autorità di contrasto, assicurino la massima cooperazione internazionale con le autorità competenti di paesi terzi che costituiscono le controparti delle autorità nazionali competenti.*

*2. Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili canali efficaci per*

*agevolare lo scambio diretto, rapido e costruttivo tra le controparti delle informazioni in materia di riciclaggio di denaro, sia in maniera spontanea sia su richiesta.";*

**(21 quater)** *l'articolo 58 è così modificato:*

**a)** *al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:*

*"Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di violazioni soggette a sanzioni penali, le autorità di contrasto ne siano adeguatamente informate.";*

**(b)** *è inserito il paragrafo seguente:*

*"4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti e gli organi di autoregolamentazione informino la Commissione qualora il diritto nazionale sia di ostacolo ai poteri investigativi e di vigilanza di cui necessitano per l'esercizio delle loro funzioni.";*

**(21 quinquies)** *l'articolo 59 è così modificato:*

**a)** *la parte introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dal testo seguente:*

*"1. Gli Stati membri assicurano che il presente articolo si applichi per lo meno alle violazioni, commesse dai soggetti obbligati, degli obblighi di cui:"*

**b)** *al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:*

*"Gli Stati membri assicurano inoltre che il presente articolo si applichi per lo meno alle violazioni gravi, reiterate, sistematiche, o che presentano una combinazione di tali caratteristiche, degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31 commesse da società e altri soggetti giuridici, trust e altri tipi di istituti giuridici che hanno assetto o funzioni analoghi a quelli dei trust.";*

**c)** *al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

*"c) nei casi gravi, reiterati, sistematici, o che presentano una combinazione di tali caratteristiche e ove un soggetto obbligato sia soggetto ad autorizzazione, la revoca o sospensione dell'autorizzazione;"*

**d)** *al paragrafo 3, è inserita la lettera seguente:*

*"b bis) nei casi gravi, reiterati, sistematici, o che presentano una combinazione di tali caratteristiche, la revoca dell'autorizzazione a operare;"*

**(21 sexies)** *l'articolo 61 è così modificato:*

**a)** *il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

*"1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti e gli organi di autoregolamentazione mettano in atto meccanismi efficaci e affidabili per incoraggiare la segnalazione alle autorità competenti e agli organi di autoregolamentazione di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.";*

**(b) al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:**

***"Le autorità competenti predispongono uno o più canali di comunicazione sicuri per la segnalazione dei casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tali canali assicurano che l'identità della persona che fornisce le informazioni sia nota solo alle autorità competenti."***

**(21 septies) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:**

**(a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:**

***"2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9 e all'articolo 48 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 25 giugno 2015."***

**(b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:**

***"5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 48 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."***

**(21 octies) all'articolo 65 è aggiunto il seguente comma 1 bis:**

***"La relazione è corredata, se necessario, di adeguate proposte, eventualmente anche per quanto concerne il miglioramento della cooperazione tra gli uffici per il recupero dei beni degli Stati membri, i pagamenti in contanti, le valute virtuali, il conferimento dei poteri di istituire e mantenere una banca dati centrale in cui vengano registrati le identità degli utenti e gli indirizzi dei portafogli e a cui possano accedere le FIU, nonché i moduli di autodichiarazione per gli utenti delle valute virtuali."***

***Entro la fine del 2017 la Commissione elabora una relazione sulle competenze delle FIU degli Stati membri e sugli ostacoli alla loro cooperazione. Detta valutazione comprende l'esame di strumenti a supporto dell'analisi congiunta dei casi di carattere transfrontaliero e di soluzioni per innalzare il livello dell'informazione finanziaria all'interno dell'UE. Se necessario, la relazione è corredata di proposte adeguate per superare gli ostacoli alla cooperazione relativi all'accesso alle informazioni e allo scambio e all'utilizzo delle stesse. La relazione comprende una valutazione della necessità di quanto segue:***

***a) orientamenti operativi per l'adeguata attuazione della presente direttiva;***

***b) uno scambio di informazioni più agevole sui casi di carattere transfrontaliero;***

***c) un meccanismo di risoluzione delle controversie;***

***d) il supporto a un'analisi strategica congiunta dei rischi a livello dell'UE;***

***e) equipe congiunte per l'analisi dei casi di carattere transfrontaliero;***

- f) *segnalazioni dei soggetti obbligati direttamente su FIU.net;*
- g) *l'istituzione di un'unità europea di informazione finanziaria per migliorare la cooperazione e il coordinamento tra le FIU nazionali."*

(22) all'articolo 65 è aggiunto il seguente secondo comma:

"La relazione è corredata, se necessario, di adeguate proposte, eventualmente anche per quanto concerne le valute virtuali, il conferimento dei poteri di istituire e mantenere una banca dati centrale in cui vengano registrate le identità degli utenti e gli indirizzi dei portafogli e a cui possano accedere le FIU, e i moduli di autodichiarazione per gli utenti delle valute virtuali.";

(23) all'articolo 66, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 2017.";

(24) all'articolo 67, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2017. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.";

**(24 bis) all'allegato II, punto 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:**

"3) fattori di rischio geografici – **registrazione nei paesi seguenti:**

(25) all'allegato III, punto 2), la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) rapporti d'affari continuativi od operazioni occasionali a distanza senza determinate salvaguardie, come i mezzi di identificazione elettronica o i pertinenti servizi fiduciari quali definiti dal regolamento (UE) n. 910/2014 **o tecniche alternative di identificazione a distanza subordinate all'approvazione delle autorità competenti.**";

## *Articolo 2*

### *Modifiche della direttiva 2009/101/CE*

La direttiva 2009/101/CE è così modificata:

(1) al capo 1 è inserito l'articolo 1 bis seguente:

#### *"Articolo 1 bis*

##### *Ambito di applicazione*

Le misure in materia di pubblicità delle informazioni sulla titolarità effettiva si applicano per quanto riguarda le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative a:

a) le società e le altre entità giuridiche di cui all'articolo 30 della direttiva 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, compresi i tipi di società di cui all'articolo 1 della presente direttiva ■ ;

b) i trust che comprendono beni detenuti da o per conto di una persona che esercita un'attività che consiste nell'amministrazione di trust o che comprende detta amministrazione, e che agisce in qualità di trustee (fiduciario) di un trust nel quadro di tale attività al fine di ottenere profitti, e altri tipi di istituti giuridici che hanno assetto o funzioni analoghi a quelli di detti trust.";

*(1 bis) l'articolo 7 è così modificato:*

a) è inserito il punto seguente:

*"a bis) mancata pubblicità accurata e completa delle informazioni sulla titolarità effettiva, come prescritta dall'articolo 7 ter;"*;

b) è inserito il punto seguente:

*"b bis) mancata pubblicità delle informazioni sulla titolarità effettiva, come prescritta dall'articolo 7 ter."*;

c) è aggiunto il comma seguente:

*"Gli Stati membri provvedono affinché, laddove gli obblighi si applichino a persone giuridiche, le sanzioni possano essere applicate ai membri dell'organo di gestione o a qualsiasi altra persona responsabile della violazione ai sensi del diritto nazionale."*;

(2) al capo 2 è inserito l'articolo 7 ter seguente:

*"Articolo 7 ter*

*Pubblicità delle informazioni sulla titolarità effettiva*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare l'obbligo, da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 bis, lettere a) e b), della presente direttiva, della pubblicità di informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla loro titolarità effettiva, conformemente agli articoli 30 e 31 della direttiva 2015/849.

Le informazioni consistono *almeno* nel nome, *nella data* di nascita, nella cittadinanza, nel paese di residenza *e nelle informazioni di contatto (senza che sia divulgato l'indirizzo privato)* del titolare effettivo, come pure nella natura ed entità dell'interesse beneficiario detenuto.

2. La pubblicità delle informazioni sulla titolarità effettiva di cui al paragrafo 1 è assicurata attraverso i registri centrali di cui all'articolo 30, paragrafo 3, ■ della direttiva 2015/849.

---

<sup>1</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).";

3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano rese pubblicamente disponibili anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, *nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati e degli standard in materia di dati aperti e previa registrazione online, con la possibilità, per gli Stati membri, di introdurre una tassa a copertura dei costi amministrativi.*

4. In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, nei casi in cui l'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 esponga il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga all'obbligo di pubblicità di tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso. *Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe siano concesse sulla base di una valutazione dettagliata della natura eccezionale delle circostanze e la Commissione deve poter accedere, su richiesta, alla valutazione. Le deroghe sono periodicamente sottoposte a riesame per evitare abusi. Qualora sia concessa una deroga, ciò essere indicato chiaramente nel registro. È garantito il diritto al riesame amministrativo della decisione di deroga nonché il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. Gli Stati membri pubblicano dati statistici annuali sul numero di deroghe concesse e sulle motivazioni adottate e comunicano tali dati alla Commissione.*

5. I dati personali dei titolari effettivi di cui al paragrafo 1 sono pubblicati affinché i terzi e la società civile in generale possano conoscerne l'identità, contribuendo così, attraverso un maggiore controllo pubblico, a prevenire l'uso improprio di soggetti giuridici e istituti giuridici. A tal fine le informazioni rimangono a disposizione del pubblico tramite i registri nazionali e il sistema di interconnessione dei registri per 10 anni successivamente alla cancellazione *del soggetto giuridico o dell'istituto giuridico* dal registro.

*5 bis. Gli Stati membri esigono dalle autorità competenti un monitoraggio efficace nonché l'adozione delle misure necessarie per garantire la conformità con i requisiti del presente articolo. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano di poteri adeguati, compresa la facoltà di esigere la comunicazione di ogni informazione pertinente per il controllo dell'osservanza degli obblighi prescritti e di effettuare verifiche, e siano dotate di risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate per l'assolvimento delle loro funzioni. Gli Stati membri provvedono affinché il personale di tali autorità mantenga standard professionali elevati, anche in materia di riservatezza e protezione dei dati, soddisfi requisiti di elevata integrità e disponga di competenze adeguate."*

#### *Articolo 2 bis*

##### *Modifiche della direttiva 2013/36/UE*

*All'articolo 56, comma 1, della direttiva 2013/36/UE è aggiunta la seguente lettera:*

*"f bis) le autorità responsabili della vigilanza sui soggetti obbligati indicati all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849 ai fini della conformità a detta direttiva."*

### *Articolo 3*

#### *Recepimento*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2017. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

### *Articolo 4*

#### *Entrata in vigore*

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

### *Articolo 5*

#### *Destinatari*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

1.12.2016

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO**

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari e alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la direttiva 2009/101/CE (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

Relatore per parere: Elly Schlein

### **BREVE MOTIVAZIONE**

La Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta intesa a rafforzare ulteriormente le norme antiriciclaggio dell'Unione europea per contrastare il finanziamento del terrorismo e accrescere la trasparenza quanto ai titolari effettivi di società e trust, al fine di intensificare la lotta contro l'evasione fiscale.

Il relatore per parere accoglie con favore le modifiche proposte dalla Commissione, che rappresentano passi avanti concreti sulla questione dell'evasione fiscale e del riciclaggio. I "Panama Paper" hanno dimostrato una volta di più la pressante necessità di norme efficaci per la verifica della titolarità effettiva delle società e di altri soggetti giuridici. In particolare, i paesi in via di sviluppo perdono ingenti risorse a causa di accordi dubbi e di una ragnatela di corruzione che comporta il ricorso a società e trust di comodo anonimi.

Tuttavia, nella sua formulazione attuale la proposta non è ancora all'altezza dell'intervento risoluto e urgente che i cittadini si attendono. Il relatore per parere ritiene che permangano alcune gravi lacune: non tutti i trust sarebbero tenuti a rendere pubblici i loro titolari effettivi, e alcuni trust potrebbero mantenere riservata tale informazione, fornendola solo a quanti possono dimostrare un "interesse legittimo". Per quanto riguarda le società, la direttiva vigente contiene una clausola in base alla quale, se non è possibile individuare il titolare effettivo, è possibile indicare il nominativo di una persona che occupa una posizione dirigenziale di alto livello. Inoltre, sebbene la soglia della quota di partecipazione che costituisce indicazione di titolarità effettiva sia stata abbassata e portata dal 25 % al 10 %, si tratta di una modifica lieve, poiché riguarda solo le "entità non finanziarie passive".

Pur appoggiando lo sforzo compiuto dalla Commissione, il relatore ritiene che Parlamento e

Consiglio debbano spingersi oltre nell'affrontare le carenze che rischiano di indebolire l'azione antiriciclaggio e la lotta contro l'elusione e l'evasione fiscale in tutto il mondo. Se le scappatoie non saranno eliminate, per le autorità dei paesi in via di sviluppo continuerà a essere difficile superare lo schermo societario creato attraverso società di comodo in Europa, recuperare i capitali sottratti e contrastare i flussi finanziari illeciti. L'Unione europea non dovrebbe lasciarsi sfuggire l'opportunità di rafforzare ulteriormente le proprie norme antiriciclaggio e di accrescere la trasparenza, anche tenendo conto delle esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo, che sono particolarmente colpiti dalla piaga dei flussi finanziari illeciti. La coerenza delle politiche per lo sviluppo ci esorta a porre i paesi in via di sviluppo nelle condizioni di mobilitare le proprie risorse interne, segnatamente attraverso la tassazione. Solo un'assoluta trasparenza permetterà ai cittadini di tali paesi di far sì che non si ricorra a società di comodo anonime per sottrarre risorse essenziali per lo sviluppo.

## EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per i problemi economici e monetari e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(9 bis) Tanto l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, quanto i paesi terzi, dall'altro, condividono la responsabilità della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La cooperazione con i paesi terzi dovrebbe inoltre continuare a concentrarsi sul rafforzamento dei sistemi finanziari e delle amministrazioni dei paesi in via di sviluppo, per consentire a questi ultimi di meglio partecipare al processo globale di riforma della fiscalità, così da scoraggiare i reati finanziari e le attività illecite collegate, e di applicare meccanismi antiriciclaggio che contribuiscano a un migliore scambio di dati e informazioni con altri paesi per identificare le frodi e i terroristi.***

## Emendamento 2

### Proposta di direttiva

#### Considerando 21

##### *Testo della Commissione*

(21) È necessario chiarire il fattore specifico che consente di determinare lo Stato membro competente per il monitoraggio e la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici analoghi. Per evitare che, a causa delle differenze esistenti tra i sistemi giuridici degli Stati membri, alcuni trust non siano affatto controllati o registrati nell'Unione, tutti i trust e gli istituti giuridici analoghi dovrebbero essere registrati nel luogo in cui sono amministrati. Inoltre, per garantire l'efficacia del monitoraggio e della registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust, è necessaria la cooperazione fra gli Stati membri.

##### *Emendamento*

(21) È necessario chiarire il fattore specifico che consente di determinare lo Stato membro competente per il monitoraggio e la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici analoghi. Per evitare che, a causa delle differenze esistenti tra i sistemi giuridici degli Stati membri, alcuni trust non siano affatto controllati o registrati nell'Unione, tutti i trust e gli istituti giuridici analoghi dovrebbero essere registrati nel luogo in cui sono *creati*, amministrati *od operano*. Inoltre, per garantire l'efficacia del monitoraggio e della registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust, è necessaria la cooperazione fra gli Stati membri.

## Emendamento 3

### Proposta di direttiva

#### Considerando 35

##### *Testo della Commissione*

***(35) Per assicurare la proporzionalità, dovrebbero essere messe a disposizione solamente delle parti che possono dimostrare di avere un interesse legittimo le informazioni sulla titolarità effettiva di tutti i trust tranne quelli che consistono in un qualsiasi bene detenuto da o per conto di una persona che esercita un'attività che consiste nell'amministrazione di trust o che comprende detta amministrazione, e che agisce in qualità di trustee di un trust nel quadro di tale attività al fine di ottenere profitti. L'interesse legittimo in relazione al riciclaggio di denaro, al***

##### *Emendamento*

***soppresso***

*finanziamento del terrorismo e ai reati presupposto associati dovrebbero essere giustificato mediante strumenti prontamente disponibili, quali lo statuto o il mandato di organizzazioni non governative o precedenti attività dimostrate che siano inerenti alla lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e i reati presupposto associati, o un'esperienza comprovata in materia di indagini o di azioni in questo campo.*

#### **Emendamento 4**

**Proposta di direttiva  
Considerando 35 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(35 bis) Se è vero che la lotta contro il riciclaggio di denaro e il terrorismo è un obiettivo legittimo, le misure di cui alla presente direttiva non dovrebbero in alcun modo ostacolare l'inclusione finanziaria, senza discriminazioni di sorta, di tutte le persone, all'interno dell'Unione e nei paesi terzi.*

#### **Emendamento 5**

**Proposta di direttiva  
Considerando 35 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(35 ter) Le rimesse rappresentano un importante contributo per lo sviluppo delle famiglie e delle comunità. Pur riconoscendo che è importante prevenire il riciclaggio di denaro, le misure adottate in conformità della presente direttiva non dovrebbero ostacolare le rimesse dei migranti internazionali.*

## Emendamento 6

### Proposta di direttiva Considerando 35 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(35 quater) L'aiuto umanitario è concepito per fornire aiuto e assistenza alle persone in stato di bisogno ovunque nel mondo ed è estremamente importante. Le misure intese a contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento di terrorismo e l'evasione fiscale non dovrebbero impedire alle persone e alle organizzazioni di finanziare tale aiuto a vantaggio di quanti si trovano nel bisogno.*

## Emendamento 7

### Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera -a (nuova) Direttiva (UE) 2015/849 Articolo 3 – punto 6 – lettera a

*Testo in vigore*

*Emendamento*

- a) in caso di società:
- i) **la persona fisica** o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari.

**-a) al punto 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:**

- "a) in caso di società:
- i) **tutte le** persone fisiche (**che non possono essere intestatari, agenti, delegati o altre figure equivalenti**) che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni

Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>;

ii) se, *dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio* circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, *la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello*, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) *e del presente punto*;

---

<sup>(3)</sup> Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni

sugli assetti proprietari.

Una percentuale di azioni pari al 5 % più una quota o altra partecipazione superiore al 5 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 5 % più una quota o altra partecipazione superiore al 5 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>;

ii) se *il soggetto non comunica l'identità di una persona fisica che soddisfa* i criteri di cui al punto i), o *se sussistono dubbi* circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, i soggetti obbligati *registrano che non esiste alcun titolare effettivo e* conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i).

*Inoltre, i soggetti obbligati determinano la persona fisica che occupa una posizione dirigenziale di alto livello, che dovrebbe essere identificata come "dirigente di alto livello" (e non come "titolare effettivo"), ne verificano l'identità e registrano i dati di tutti i titolari giuridici dell'entità;"*;

---

<sup>(3)</sup> Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni

di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&rid=1>)

## Emendamento 8

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 3 – punto 6 – lettera a – punto i

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) *al punto 6), lettera a), punto i) è aggiunto il seguente comma:*

*soppresso*

*"Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 30 della presente direttiva, l'indicazione di proprietà o di controllo di cui al secondo comma è ridotta al 10 % qualora il soggetto giuridico sia un'entità non finanziaria passiva, quale definita dalla direttiva 2011/16/UE.";*

## Emendamento 9

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 3 – punto 6 – lettera b

*Testo in vigore*

*Emendamento*

b) in caso di trust:

"b) in caso di trust:

i) il costituente;

i) il costituente *o i costituenti*;

ii) il o i "trustee";

ii) il o i "trustee";

iii) il guardiano, se *esiste*;

iii) il guardiano *o i guardiani*, se *esistono*;

iv) i beneficiari ovvero, se le persone

iv) i beneficiari ovvero, se le persone

che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico;

v) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi;

che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico;

v) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

***Nel caso dei trust designati per caratteristica o per classe, la scrittura fiduciaria o il documento corrispondente dovrebbe fornire informazioni sufficienti sul beneficiario, affinché chiunque possa stabilirne l'identità al momento della distribuzione o quando il beneficiario intende esercitare i diritti conferitigli.";***

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1479387654876&uri=CELEX:32015L0849>)

#### Motivazione

*Dal momento che un trust può avere più di un costituente o più di un guardiano, nelle definizioni relative alla titolarità effettiva si dovrebbe parlare di "costituente o costituenti" e di "guardiano o guardiani", così come (già) si citano "il o i trustee" e "i beneficiari". In caso contrario, questa ambiguità potrebbe essere utilizzata per registrare solo uno dei costituenti o dei guardiani, che potrebbero essere molteplici. I commenti dell'OCSE sullo standard comune di comunicazione di informazioni (Common Reporting Standard - CRS) per lo scambio automatico di informazioni prescrivono già di utilizzare il plurale per tutte le parti di un trust.*

#### Emendamento 10

##### Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 28 – lettera c

#### *Testo in vigore*

c) un'autorità competente dello Stato membro ***ospitante o del paese terzo*** vigila a livello di gruppo sull'effettiva applicazione dei requisiti di cui alla lettera

#### *Emendamento*

***(8 bis) all'articolo 28, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:***

"c) un'autorità competente dello Stato membro ***d'origine*** vigila a livello di gruppo sull'effettiva applicazione dei requisiti di cui alla lettera b).";

b).

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1479377482666&from=IT>)

## Emendamento 11

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 9 – lettera -a (nuova)

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 30 – paragrafo 4

*Testo in vigore*

*Emendamento*

4. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni contenute nel registro centrale di cui al paragrafo 3 siano adeguate, accurate e attuali.

**-a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:**

"4. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni contenute nel registro centrale di cui al paragrafo 3 siano adeguate, accurate e attuali. ***Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati segnalino i casi di informazioni mancanti o inesatte.***"

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1479377482666&from=IT>)

## Emendamento 12

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 9 – lettera a

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**a) al paragrafo 5, il primo comma, lettera c) e il secondo comma sono soppressi;**

**soppresso**

## Emendamento 13

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 9 – lettera a bis (nuova)

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 30 – paragrafo 5

5. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva siano accessibili in ogni caso:
- a) alle autorità competenti e alle FIU, senza alcuna restrizione;
  - b) ai soggetti obbligati, nel quadro dell'adeguata verifica della clientela a norma del capo II;
  - c) ***a qualunque persona od organizzazione che possa dimostrare un legittimo interesse.***

***Le persone od organizzazioni di cui alla lettera c) hanno accesso almeno al nome, al mese ed anno di nascita, alla cittadinanza, al paese di residenza del titolare effettivo così come alla natura ed entità dell'interesse beneficiario detenuto.***

***Ai fini del presente paragrafo, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati e può essere soggetto a registrazione online e al pagamento di una tassa. La tassa applicata per l'ottenimento delle informazioni non eccede i costi amministrativi.***

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1479387654876&uri=CELEX:32015L0849>)*

*Motivazione*

*Le informazioni contenute nei registri dei titolari effettivi dovrebbero essere pubblicamente disponibili in un formato aperto. Imponendo agli Stati membri di creare i registri in modo conforme alle norme in materia di open data si impedisce altresì che vengano istituiti registri dove è possibile effettuare ricerche utilizzando solo un parametro, ad esempio il nome della società. Inoltre, ciò agevolerà immensamente l'interconnessione dei registri degli Stati membri, prevista per i prossimi anni.*

***a bis) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:***

- "5. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva siano accessibili in ogni caso:
- a) alle autorità competenti e alle FIU, senza alcuna restrizione;
  - b) ai soggetti obbligati, nel quadro dell'adeguata verifica della clientela a norma del capo II;
  - c) ***al pubblico.***

***Le informazioni accessibili al pubblico comprendono almeno il nome, la data di nascita, la cittadinanza, l'indirizzo commerciale o di servizio e il paese di residenza del titolare effettivo, così come la natura ed entità dell'interesse beneficiario detenuto.***

***Ai fini del presente paragrafo, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva deve essere conforme sia alle norme sulla protezione dei dati che alle norme in materia di open data.";***

## Emendamento 14

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 9 – lettera c

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 30 – paragrafo 9

#### *Testo della Commissione*

9. In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui al paragrafo 5, **lettera b)**, esponga il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, **o** qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso.

Le deroghe accordate a norma del presente paragrafo non si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e ai soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettera b), che sono funzionari pubblici.

#### *Emendamento*

9. In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui al paragrafo 5, **lettere b) e c)**, esponga il titolare effettivo al rischio di rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, **in particolare** qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso. **Le deroghe non hanno mai durata illimitata e sono periodicamente soggette a riesame al fine di evitare abusi.**

**Le deroghe accordate devono essere annotate chiaramente nel registro accessibile ai soggetti di cui al paragrafo 5, lettere b) e c).**

Le deroghe accordate a norma del presente paragrafo non si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e ai soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettera b), che sono funzionari pubblici.

#### *Motivazione*

*La formulazione potrebbe essere interpretata nel senso di un'esenzione automatica di gruppo per tutte le società che annoverano fra i loro titolari effettivi registrati almeno una persona al di sotto di una determinata età. L'attuale riferimento al rischio di frode potrebbe essere utilizzato per chiedere una deroga esclusivamente sulla base di una perdita economica. Quando viene concessa una deroga, essa deve risultare chiaramente nel registro a disposizione del pubblico. Inoltre, le deroghe non dovrebbero essere accordate per una durata illimitata.*

## Emendamento 15

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 10 – lettera a

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 31 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

"1. Gli Stati membri assicurano che il presente articolo si applichi ai trust e agli altri tipi di istituti giuridici che hanno assetto o funzioni analoghi a quelli dei trust, quali, tra l'altro, fiducie, Treuhand o fideicomiso.

*Ciascuno Stato membro prescrive* che i fiduciari di trust espressi amministrati nel proprio territorio nazionale ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e attuali sulla titolarità effettiva del trust. Tali informazioni includono l'identità:

- a) del costituente;
- b) del o dei "trustee";
- c) del guardiano (se *esiste*);
- d) dei beneficiari o della classe di beneficiari;
- e) delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust.";

## Emendamento 16

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 10 – lettera b

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 31 – paragrafo 3 bis

#### *Testo della Commissione*

"3 bis. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono conservate in un registro centrale

#### *Emendamento*

"1. Gli Stati membri assicurano che il presente articolo si applichi ai trust e agli altri tipi di istituti giuridici che hanno assetto o funzioni analoghi a quelli dei trust, quali, tra l'altro, fiducie, Treuhand, *waqf* o fideicomiso, *nonché a tutti gli altri istituti giuridici simili in termini di struttura o funzione, siano essi esistenti o futuri.*

*Gli Stati membri prescrivono* che i fiduciari di trust espressi *creati*, amministrati *e/o operanti* nel proprio territorio nazionale ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e attuali sulla titolarità effettiva del trust. Tali informazioni includono l'identità:

- a) del costituente *o dei costituenti*;
- b) del o dei "trustee";
- c) del guardiano *o dei guardiani* (se *esistono*);
- d) dei beneficiari o della classe di beneficiari; *ed*
- e) delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust.";

istituito dallo Stato membro in cui è amministrato il trust.";

istituito dallo Stato membro in cui il trust è **creato**, è amministrato **od opera**. **Gli Stati membri notificano alla Commissione le caratteristiche del registro centrale nazionale.**";

#### Motivazione

*È opportuno abbracciare tutti gli istituti giuridici attuali e futuri simili ai trust. Gli Stati membri dovrebbero richiedere la registrazione di tutti i trust disciplinati dal diritto nazionale o amministrati da un cittadino dell'Unione, anche se tutte le altre parti del trust e le sue attività non si trovano nell'Unione. Ciò permette agli Stati membri di garantire che né il loro diritto nazionale né i loro cittadini agevolano il riciclaggio o l'evasione fiscale altrove nel mondo, il che è particolarmente importante per i paesi in via di sviluppo.*

### Emendamento 17

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 10 – lettera d

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 31 – paragrafo 4 bis

#### *Testo della Commissione*

4 bis. Le informazioni contenute nel registro di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo **per quanto riguarda i trust diversi da quelli di cui all'articolo 7 ter, lettera b), della direttiva (CE) 2009/101** sono accessibili **a qualunque persona od organizzazione che possa dimostrare un interesse legittimo.**

Le informazioni accessibili **a persone e organizzazioni che possono dimostrare un interesse legittimo** consistono **nel nome, nel mese e nell'anno** di nascita, **nella** cittadinanza e **nel** paese di residenza del titolare effettivo così come definito all'articolo 3, paragrafo 6, lettera b).

#### *Emendamento*

4 bis. Le informazioni contenute nel registro di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo sono accessibili **al pubblico in formato aperto.**

Le informazioni accessibili **al pubblico** consistono **del nome, della data** di nascita, **della** cittadinanza e **del** paese di residenza del titolare effettivo così come definito all'articolo 3, punto 6, lettera b), **nonché della natura ed entità dell'interesse beneficiario detenuto.**

**Gli Stati membri provvedono a che, in circostanze eccezionali e a condizioni specifiche da definire nel diritto nazionale, un costituente e/o un trustee possa chiedere alle autorità nazionali di non rendere pubblicamente accessibili le suddette informazioni sul trust o l'istituto giuridico in questione, al fine di**

***proteggere la sfera privata di titolari vulnerabili. Se le autorità nazionali accolgono la richiesta, nel registro pubblico è inserita una frase indicante che le informazioni disponibili sul trust o sull'istituto giuridico sono incomplete. Tali decisioni possono sempre essere contestate.***

#### *Motivazione*

*Il formato aperto è essenziale per impedire che la titolarità effettiva dei trust venga celata: esso consente di raccogliere e analizzare grandi quantità di dati al fine di individuare meglio anomalie, schemi, errori, indicatori di rischio ("red flags"), ecc., nonché di combinare i dati sulla titolarità effettiva con informazioni provenienti da altre fonti di dati pertinenti che sono importanti per individuare possibili casi di corruzione lungo la catena del valore, ossia contratti e procedure di appalto.*

### **Emendamento 18**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 10 – lettera d**

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 31 – paragrafo 4 ter

#### *Testo della Commissione*

4 ter. Al momento dell'avvio dei rapporti con un nuovo cliente che sia un trust o un altro istituto giuridico soggetto alla registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi del paragrafo 3 bis, i soggetti obbligati acquisiscono la prova di detta registrazione, ove applicabile.

#### *Emendamento*

4 ter. Al momento dell'avvio dei rapporti con un nuovo cliente che sia un trust o un altro istituto giuridico soggetto alla registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi del paragrafo 3 bis, i soggetti obbligati acquisiscono la prova di detta registrazione, ove applicabile, ***e segnalano le discrepanze da essi riscontrate tra le informazioni sulla titolarità effettiva contenute nel registro centrale e le informazioni sulla titolarità effettiva raccolte nel quadro delle loro procedure di adeguata verifica della clientela.***

#### *Motivazione*

*Imponendo ai soggetti obbligati di comunicare le discrepanze tra le loro procedure di adeguata verifica della clientela e i registri pubblici sulla titolarità effettiva si migliorerebbero i dati contenuti in detti registri pubblici. È altresì opportuno sottolineare che i soggetti obbligati non devono basarsi sulle informazioni contenute nei registri sulla titolarità effettiva, bensì continuare a effettuare in modo indipendente la loro adeguata*

verifica della clientela per sapere da chi è costituita.

## Emendamento 19

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 10 – lettera d bis (nuova)

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 31 – paragrafo 5

*Testo in vigore*

5. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni contenute nel registro centrale di cui al paragrafo 4 siano adeguate, accurate e aggiornate.

*Emendamento*

***d bis) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:***

"5. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni contenute nel registro centrale di cui al paragrafo 4 siano adeguate, accurate e aggiornate. ***Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati segnalino i casi di informazioni mancanti o inesatte.***"

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1479377482666&from=IT>)

## Emendamento 20

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 10 – lettera e

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 31 – paragrafo 7 bis – comma 1

*Testo della Commissione*

In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui ai paragrafi 4 e 4 bis esponga il titolare effettivo al rischio di ***frode***, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, ***o*** qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso.

*Emendamento*

In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui ai paragrafi 4 e 4 bis esponga il titolare effettivo al rischio di rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, ***in particolare*** qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso. ***Le deroghe non hanno mai durata illimitata e sono periodicamente soggette a riesame.***

*Motivazione*

*Cfr. l'emendamento all'articolo 1, punto 9, lettera c.*

**Emendamento 21**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 10 – lettera h**

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 31 – paragrafo 10

*Testo della Commissione*

"10. Ai fini del presente articolo, un trust è considerato amministrato in ***ogni*** Stato membro ***in cui sono stabiliti i fiduciari.***";

*Emendamento*

"10. Ai fini del presente articolo, un trust è considerato ***creato***, amministrato ***o operante*** in ***uno*** Stato membro ***se:***

***a) è stato creato conformemente alla legislazione dello Stato membro, è soggetto a tale legislazione o il suo organo giurisdizionale di ultima istanza si trova nella giurisdizione dello Stato membro; oppure***

***b) è collegato allo Stato membro in quanto:***

***i) uno o più dei titolari effettivi del trust, quali definiti all'articolo 3, punto 6, lettera b), risiedono nello Stato membro;***

***ii) possiede beni immobili nello Stato membro;***

***iii) possiede azioni o diritti di voto o altra partecipazione in un soggetto giuridico costituito nello Stato membro; oppure***

***iv) possiede un conto bancario o un conto di pagamento presso un ente creditizio operante nello Stato membro.***";

*Motivazione*

*Un trust dovrebbe essere registrato in tutti gli Stati membri con i quali ha un collegamento.*

**Emendamento 22**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)**

Direttiva 2009/101/CE  
Articolo 7 – lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 bis) all'articolo 7 è inserita la seguente lettera b bis):***

***"b bis) mancata pubblicità delle informazioni sulla titolarità effettiva prescritte dall'articolo 7 ter.";***

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0101&rid=1>)*

### **Emendamento 23**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo)**  
Direttiva 2009/101/CE  
Articolo 7 –paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 ter) all'articolo 7 è aggiunto il seguente secondo comma:***

***"Gli Stati membri provvedono affinché, quando gli obblighi si applicano a persone giuridiche, possano essere applicate sanzioni nei confronti delle persone fisiche responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale, inclusi i membri dell'organo di gestione.";***

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0101&rid=1>)*

### **Emendamento 24**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – punto 2**  
Direttiva 2009/101/CE  
Articolo 7 ter – paragrafo 1 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Le informazioni consistono ***nel*** nome, ***nel mese e nell'anno*** di nascita, ***nella***

Le informazioni consistono ***del*** nome, ***della data*** di nascita, ***della*** cittadinanza, ***del***

cittadinanza e *nel* paese di residenza del titolare effettivo e *nella* natura ed entità dell'interesse beneficiario detenuto.

paese di residenza e *delle informazioni di contatto (senza che sia divulgato l'indirizzo privato)* del titolare effettivo, *come pure della* natura ed entità dell'interesse beneficiario detenuto.

## Emendamento 25

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 2

Direttiva 2009/101/CE

Articolo 7 ter – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano rese pubblicamente disponibili anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2.

#### *Emendamento*

3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano rese pubblicamente disponibili anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, *nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati e degli standard in materia di dati aperti, e previa registrazione online.*

## Emendamento 26

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 2

Direttiva 2009/101/CE

Articolo 7 ter – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, nei casi in cui l'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 esponga il titolare effettivo al rischio di *frode*, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga all'obbligo di pubblicità di tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso

#### *Emendamento*

4. In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, nei casi in cui l'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 esponga il titolare effettivo al rischio di rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga all'obbligo di pubblicità di tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso. *Le deroghe non hanno mai durata illimitata e sono*

per caso.

*periodicamente soggette a riesame al fine di evitare abusi. Le deroghe accordate devono essere annotate chiaramente nel registro accessibile ai soggetti di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettere b) e c), della direttiva (UE) 2015/849.*

## **Emendamento 27**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – punto 2**

Direttiva 2009/101/CE

Articolo 7 ter –paragrafo 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*5 bis. Gli Stati membri esigono dalle autorità competenti un monitoraggio efficace e l'adozione delle misure necessarie per garantire la conformità agli obblighi di cui al presente articolo. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti dispongano di poteri adeguati, compresa la facoltà di prescrivere la comunicazione di ogni informazione pertinente per il controllo dell'osservanza degli obblighi prescritti e di effettuare verifiche, e siano dotate di risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate per l'assolvimento delle loro funzioni. Gli Stati membri provvedono affinché il personale di tali autorità mantenga standard professionali elevati, anche in materia di riservatezza e protezione dei dati, soddisfi i requisiti di elevata integrità e disponga di competenze adeguate.*

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo	
<b>Riferimenti</b>	COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)	
<b>Commissioni competenti per il merito</b> Annuncio in Aula	ECON 12.9.2016	LIBE 12.9.2016
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	DEVE 12.9.2016	
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Elly Schlein 21.10.2016	
<b>Articolo 55 – Riunioni congiunte delle commissioni</b> Annuncio in Aula	6.10.2016	
<b>Esame in commissione</b>	7.11.2016	
<b>Approvazione</b>	29.11.2016	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 19 -: 1 0: 2	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Ignazio Corrao, Nirj Deva, Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzuliță, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Marina Albiol Guzmán, Seb Dance, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Patrizia Toia	
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Xabier Benito Ziluaga, Dariusz Rosati, Jarosław Wałęsa	

8.12.2016

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE**

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari e alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la direttiva 2009/101/CE (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

Relatore per parere: Emmanuel Maurel

### **EMENDAMENTI**

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

#### **Emendamento 1**

##### **Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(5 bis) Le politiche e le azioni in altri settori rilevanti di competenza dell'Unione, ad esempio in materia di commercio internazionale e cooperazione allo sviluppo, dovrebbero essere utilizzate ove possibile per integrare l'attività di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo attraverso il sistema finanziario. Tali politiche e azioni dovrebbero mirare a integrare e non a pregiudicare altri obiettivi strategici dell'Unione.*

## **Emendamento 2**

### **Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(10 bis)** *Il riciclaggio e l'evasione fiscale sono sempre più incanalati attraverso transazioni commerciali per mezzo di manipolazioni del prezzo, della quantità o della qualità. La trasparenza finanziaria e fiscale è una priorità assoluta della politica commerciale dell'Unione e, di conseguenza, i paesi che tollerano il riciclaggio e l'evasione fiscale non devono ottenere alcun privilegio commerciale dall'Unione.*

## **Emendamento 3**

### **Proposta di direttiva Considerando 10 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(10 ter)** *In linea con la strategia "Commercio per tutti", sarebbe opportuno adottare ulteriori azioni efficaci per quanto riguarda il commercio di servizi, onde evitare che venga utilizzato per flussi finanziari illeciti, tenendo presente che il libero scambio di beni e servizi con i paesi in via di sviluppo aumenta il rischio di riciclaggio, e che il commercio di servizi dell'Unione con i paradisi fiscali è sei volte superiore a quello con i paesi comparabili, mentre tali differenze non esistono nel commercio di beni.*

## **Emendamento 4**

### **Proposta di direttiva Considerando 10 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(10 quater) Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione dovrebbe trasmettere agli Stati membri una relazione sugli eventuali sotterfugi nei capitoli in materia di servizi finanziari e stabilimento negli accordi commerciali UE con paesi terzi già in vigore, in particolare la definizione di investimento e stabilimento, l'ambito e i limiti temporali delle misure prudenziali, l'esistenza o meno di massimali per i trasferimenti in denaro tra parti agli accordi commerciali, le valute consentite per tale trasferimento, la conferma del segreto bancario e l'esistenza di disposizioni in materia di scambio di dati.*

## **Emendamento 5**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 10 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(10 quinquies) La liberalizzazione dei servizi finanziari dovrebbe essere soggetta ad un migliore monitoraggio e ad un'analisi ex-ante da parte delle autorità competenti. Quanto all'innovazione finanziaria esponenziale, l'inclusione dei servizi finanziari negli accordi commerciali e di partenariato dell'Unione dovrebbe avvenire sulla base di elenchi positivi.*

## **Emendamento 6**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 10 sexies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(10 sexies) I capitoli in materia di servizi finanziari e stabilimento nei futuri*

*accordi commerciali dovrebbero contenere strette definizioni di investimento in modo da escludere i prodotti con elevato potenziale di veicolare fondi non dichiarati; prevedere l'istituzione di registri pubblici di proprietà dei beneficiari effettivi per quanto riguarda società, fiduciarie e analoghe configurazioni giuridiche create, amministrate o gestite nei territori soggetti all'accordo commerciale; includere le disposizioni in materia di cooperazione nel controllo dei flussi finanziari e di revoca del segreto bancario, in conformità con le norme di protezione dei dati e gli standard in materia di dati aperti; ampliare la portata e i limiti temporali delle misure prudenziali al di là dello "squilibrio delle necessità di pagamento" e sostituire gli impegni in materia di "maggior sforzo possibile" con disposizioni obbligatorie.*

## **Emendamento 7**

### **Proposta di direttiva Considerando 37 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(37 bis) I principali standard di trasparenza dovrebbero essere vincolanti e guidare la negoziazione e la rinegoziazione degli accordi commerciali e dei partenariati dell'Unione. I partner commerciali dovrebbero perdere i benefici previsti da accordi commerciali con l'Unione, qualora non riescano a rispettare le norme internazionali pertinenti, come lo standard comune dell'OCSE di comunicazione dell'informazione, il piano d'azione dell'OCSE per combattere l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS), il registro centrale della proprietà effettiva e le raccomandazioni del GAFI. Nel quadro dell'attuazione del BEPS dell'OCSE, è essenziale applicare*

*appieno il sistema di comunicazione delle informazioni per paese per quanto riguarda le multinazionali.*

## **Emendamento 8**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 37 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(37 ter) Le valutazioni di impatto della sostenibilità degli scambi (VISS) dovrebbero contenere informazioni precise in merito alle prestazioni del paese o dei paesi terzi rispettivi al riguardo, fra cui l'attuazione della normativa pertinente. Rafforzare le clausole di buon governo negli accordi bilaterali con i paesi terzi e fornire loro assistenza tecnica dovrebbero rappresentare un elemento fondamentale di tali accordi, anche quando tali clausole non siano vincolanti.*

## **Emendamento 9**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 37 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(37 quater) Qualora esistano o siano in fase di negoziazione accordi commerciali con paesi in via di sviluppo, occorre assegnare fondi sufficienti, nel quadro dell'accordo, ai fini della creazione di capacità tecnica, umana e istituzionale per soddisfare i requisiti sopra menzionati. Le relazioni annuali sull'attuazione dell'accordo commerciale che l'Unione ha concluso con i paesi terzi dovrebbero avere una sezione speciale in materia di servizi finanziari e stabilimento e contenere informazioni verificabili sul rispetto dei requisiti sopra menzionati.*

## Emendamento 10

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2015/849/UE

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera e

#### *Testo in vigore*

(e) altri soggetti che negoziano beni, quando il pagamento è effettuato o ricevuto in contanti per un importo pari o superiore a 10 000 EUR, indipendentemente dal fatto che la transazione *si* effettuata con un'operazione unica con diverse operazioni che appaiono collegate;

#### *Emendamento*

**(-1) All'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:**

(e) altri soggetti che negoziano beni *o servizi*, quando il pagamento è effettuato o ricevuto in contanti per un importo pari o superiore a 10 000 EUR, indipendentemente dal fatto che la transazione *sia* effettuata con un'operazione unica con diverse operazioni che appaiono collegate;”

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT>)

## Emendamento 11

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2015/849/UE

Articolo 11 – lettera c

#### *Testo in vigore*

(c) nel caso di persone che negoziano in beni, quando eseguono operazioni occasionali in contanti d'importo pari o superiore a 10 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate;

#### *Emendamento*

**(2 bis) All'articolo 11, la lettera c) è sostituita dalla seguente:**

(c) nel caso di persone che negoziano in beni *o servizi*, quando eseguono operazioni occasionali in contanti d'importo pari o superiore a 10 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate;”

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT>)

## Emendamento 12

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 7 (nuovo)

Direttiva 2015/849/UE

Articolo 18 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

1. Per quanto riguarda le operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati, quando trattano con persone fisiche o soggetti giuridici aventi sede in paesi terzi individuati come paesi terzi ad alto rischio conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, applichino almeno tutte le seguenti misure rafforzate di adeguata verifica della clientela:

#### *Emendamento*

1. Per quanto riguarda le operazioni, ***comprese quelle commerciali***, che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati, quando trattano con persone fisiche o soggetti giuridici aventi sede in paesi terzi individuati come paesi terzi ad alto rischio conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, applichino almeno tutte le seguenti misure rafforzate di adeguata verifica della clientela:

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo	
<b>Riferimenti</b>	COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)	
<b>Commissioni competenti per il merito</b> Annuncio in Aula	ECON 12.9.2016	LIBE 12.9.2016
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	INTA 12.9.2016	
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Emmanuel Maurel 12.10.2016	
<b>Articolo 55 – Riunioni congiunte delle commissioni</b> Annuncio in Aula	6.10.2016	
<b>Esame in commissione</b>	29.11.2016	
<b>Approvazione</b>	5.12.2016	
<b>Esito della votazione finale</b>	+:           16	
	–:           4	
	0:           7	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Laima Liucija Andrikiene, Maria Arena, Tiziana Beghin, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Klaus Buchner, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones	
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Mairead McGuinness, Molly Scott Cato, Ramón Luis Valcárcel Siso	

18.1.2017

## **PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA**

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari e alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la direttiva 2009/101/CE (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

Relatore per parere: Kostas Chrysogonos

### **BREVE MOTIVAZIONE**

#### **I. Introduzione**

La presente proposta è intesa a modificare due recenti atti legislativi dell'Unione europea in materia di controlli finanziari e trasparenza, al fine di rafforzare la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, che poggiano entrambi su lacune nei controlli finanziari<sup>1</sup>.

In tale contesto, sono stati individuati i cinque seguenti problemi principali: 1. le transazioni sospette che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio non sono monitorate in modo efficiente a causa della scarsa chiarezza e del mancato coordinamento degli obblighi di adeguata verifica della clientela; 2. le operazioni sospette tramite valute virtuali non sono monitorate in modo sufficiente da parte delle autorità, che non sono in grado di collegare le operazioni alle persone identificate; 3. le attuali misure per mitigare i rischi di riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo legati agli strumenti prepagati anonimi sono insufficienti; 4. le unità di informazione finanziaria non dispongono di un accesso tempestivo alle informazioni detenute dai soggetti obbligati e non scambiano tali informazioni; 5. le unità

---

<sup>1</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73; e direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11.

di informazione finanziaria non hanno accesso – o accedono in ritardo – alle informazioni sull'identità dei titolari di conti bancari e di conti di pagamento<sup>1</sup>.

In tale settore, è importante trovare il giusto equilibrio tra la messa in atto di controlli sufficienti per evitare in modo efficace i crimini finanziari e il finanziamento del terrorismo e la tutela della vita privata e dei diritti fondamentali. Negli ultimi anni, il crescente danno causato sia dalle irregolarità finanziarie sia dall'attività terroristica ha portato ad uno spostamento di tale equilibrio, in quanto sono state necessarie misure più severe per proteggere la società nel suo complesso. Si tratta quindi di conseguire un equilibrio tra tali interessi che, in certa misura, possono essere in conflitto tra loro, nonché di una questione di proporzionalità.

## **II. Regolamentazione delle valute virtuali**

Attualmente le valute virtuali sono un fenomeno marginale, tuttavia è possibile che diventino sempre più importanti. Nel contempo, è evidente che si prestano ad essere utilizzate a fini criminali. La Commissione propone pertanto di assoggettare le piattaforme di cambio ed i cambiavalute di valute virtuali ad alcuni degli obblighi in materia di rendicontazione cui devono sottostare i fornitori di servizi finanziari tradizionali. In tale contesto, le unità nazionali di informazione finanziaria (FIU) dovrebbero poter associare gli indirizzi delle valute virtuali all'identità del loro proprietario.

Il relatore è favorevole a tale misura, ma concorda con la posizione della Banca centrale europea secondo cui l'introduzione di tale obbligo di comunicazione non dovrebbe essere formulato in modo tale da poter essere visto come un avallo delle valute virtuali.

## **III. Restrizioni alle carte prepagate anonime**

Le carte prepagate anonime possono essere un utile mezzo di pagamento, specie per somme relativamente esigue; tuttavia possono essere utilizzate a fini fraudolenti<sup>2</sup>. La Commissione propone di ridurre il limite dei pagamenti effettuati utilizzando tali carte senza eseguire verifiche sistematiche della clientela nonché di sopprimere l'esenzione dai controlli di adeguata verifica per i pagamenti online.

Il relatore approva l'introduzione di alcuni controlli rafforzati su tali carte, alla luce dei casi comprovati di abusi, tuttavia ritiene che le limitazioni non dovrebbero essere tanto severe da rendere tali carte inutilizzabili nella pratica. Egli considera inoltre che sarebbe necessario valutare in modo più approfondito l'impatto delle misure proposte sulla competitività ed in particolare sulle PMI attive nel settore degli strumenti prepagati e le valute virtuali.

## **IV. Facoltà delle unità nazionali di informazione finanziaria di accedere alle informazioni**

La proposta della Commissione rafforza le facoltà delle unità nazionali di informazione finanziaria degli Stati membri di richiedere informazioni presso gli istituti finanziari.

---

<sup>1</sup> Valutazione d'impatto della Commissione, SWD(2016)0223, SWD(2016)0224.

<sup>2</sup> Si veda anche lo studio sul tema "Sfide poste dalla criminalità informatica sul piano dell'attività di contrasto: stiamo veramente guadagnando terreno?" della commissione LIBE, dipartimento tematico C, Parlamento europeo, 2015.

Attualmente le unità nazionali di informazione finanziaria possono richiedere informazioni soltanto se l'istituto finanziario in questione le ha allertate in merito ad un'attività inusuale. La proposta consente pertanto alle unità nazionali di informazione finanziaria di presentare richieste di propria iniziativa. I registri centrali dei titolari dei conti bancari dovranno altresì essere istituiti negli Stati membri.

Il relatore ritiene che le restrizioni alla segretezza finanziaria siano giustificate alla luce della situazione attuale. I diritti fondamentali di tutte le parti devono in ogni caso essere pienamente rispettati.

## **V. Approccio comune ai paesi terzi ad alto rischio**

L'UE dispone attualmente di un elenco comune relativamente breve di paesi terzi ad alto rischio, le cui transazioni finanziarie dovrebbero essere oggetto di un'attenzione particolare. La proposta prevede norme comuni in materia di transazioni finanziarie da e verso tali giurisdizioni.

Il relatore ritiene che un approccio comune sia necessario in tale ambito.

## **VI. Accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva**

Uno degli aspetti principali della proposta riguarda il rafforzamento degli obblighi di dichiarare e fornire accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di società, trust e istituti giuridici analoghi. I numerosi recenti scandali finanziari e politici hanno dimostrato che tali istituti possono rappresentare un modo per eludere le tasse o sfuggire ad una corretta supervisione delle attività finanziarie. La proposta è intesa a fornire pubblico accesso ad un registro maggiormente esaustivo contenente talune informazioni sulla titolarità effettiva di società o trust, invece di autorizzare l'accesso solo a determinati organismi. Sono altresì chiarite le norme sulla sede di registrazione dei trust.

Il relatore ritiene che tale maggiore trasparenza sia essenziale al fine di mantenere la fiducia del pubblico nel sistema finanziario. È particolarmente importante che la soglia per dichiarare un interesse beneficiario sia sufficientemente bassa – la proposta della Commissione di ridurla, portandola dal 25 al 10 % può essere approvata.

## **VII. Conclusioni**

Il relatore ritiene che la presente proposta giunga a tempo debito, dato che risponde alla necessità di rafforzare il quadro giuridico dell'Unione in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Le linee principali della proposta della Commissione possono essere approvate, apportando tuttavia alcuni emendamenti intesi a rafforzare ulteriormente la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti fondamentali in tale settore.

## **EMENDAMENTI**

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

## Emendamento 1

### Proposta di direttiva Considerando 1

#### *Testo della Commissione*

(1) La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>24</sup> costituisce il principale strumento giuridico per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario dell'Unione a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Tale direttiva, che deve essere recepita entro il 26 giugno 2017, definisce un quadro globale per il contrasto della raccolta di beni o di denaro a scopi terroristici prescrivendo agli Stati membri di individuare, comprendere e *mitigare* i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

---

<sup>24</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

#### *Emendamento*

(1) La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>24</sup> costituisce il principale strumento giuridico per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario dell'Unione a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Tale direttiva, che deve essere recepita entro il 26 giugno 2017, definisce un quadro **giuridico aggiornato, trasparente, efficace e** globale per il contrasto della raccolta di beni o di denaro a scopi terroristici prescrivendo agli Stati membri di individuare, comprendere, *mitigare* e **prevenire** i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

---

<sup>24</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

## Emendamento 2

### Proposta di direttiva Considerando 2

#### *Testo della Commissione*

(2) I recenti attentati terroristici hanno evidenziato l'emergere di nuove tendenze, in particolare per quanto riguarda le modalità con cui i gruppi terroristici finanziano e svolgono le proprie

#### *Emendamento*

(2) I recenti attentati terroristici hanno evidenziato l'emergere di nuove tendenze, in particolare per quanto riguarda le modalità con cui i gruppi terroristici finanziano e svolgono le proprie

operazioni. Taluni servizi basati sulle moderne tecnologie che stanno diventando sempre più popolari come sistemi finanziari alternativi restano al di fuori del campo di applicazione della legislazione dell'Unione o beneficiano di deroghe non più giustificate. Per stare al passo con queste nuove tendenze è opportuno adottare ulteriori misure volte a migliorare l'attuale quadro di prevenzione.

operazioni. Taluni servizi basati sulle moderne tecnologie che stanno diventando sempre più popolari come sistemi finanziari alternativi restano al di fuori del campo di applicazione della legislazione dell'Unione o beneficiano di deroghe non più giustificate. Per stare al passo con queste nuove tendenze è opportuno adottare ulteriori misure volte a **garantire una maggiore trasparenza delle transazioni finanziarie e delle società nell'ambito del quadro giuridico preventivo in vigore nell'Unione, allo scopo di migliorare l'attuale quadro di prevenzione e di contrastare più efficacemente il finanziamento del terrorismo.**

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di direttiva Considerando 3**

##### *Testo della Commissione*

(3) Pur salvaguardando gli obiettivi della direttiva (UE) 2015/849, qualsiasi modifica apportata a quest'ultima dovrebbe essere coerente con l'azione dell'Unione attualmente in corso nel settore della lotta contro il terrorismo e il suo finanziamento. L'agenda europea sulla sicurezza<sup>25</sup> ha **indicato** la necessità di misure che consentano di affrontare il finanziamento del terrorismo in maniera più efficace e globale, sottolineando che l'infiltrazione dei mercati finanziari permette il finanziamento del terrorismo. Anche nelle conclusioni del Consiglio europeo del 17-18 dicembre 2015 si è sottolineata la necessità di adottare rapidamente ulteriori iniziative contro il finanziamento del terrorismo in tutti i settori.

##### *Emendamento*

(3) Pur salvaguardando gli obiettivi della direttiva (UE) 2015/849, qualsiasi modifica apportata a quest'ultima dovrebbe essere coerente con l'azione dell'Unione attualmente in corso nel settore della lotta contro il terrorismo e il suo finanziamento, **nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché nel rispetto e in applicazione del principio di proporzionalità.** L'agenda europea sulla sicurezza<sup>25</sup> ha **individuato quale priorità l'ammodernamento del quadro giuridico dell'UE allo scopo di contrastare il terrorismo, indicando** la necessità di misure che consentano di affrontare il finanziamento del terrorismo in maniera più efficace e globale, sottolineando che l'infiltrazione dei mercati finanziari permette il finanziamento del terrorismo. Anche nelle conclusioni del Consiglio europeo del 17-18 dicembre 2015 si è sottolineata la necessità di

adottare rapidamente ulteriori iniziative contro il finanziamento del terrorismo in tutti i settori.

---

<sup>25</sup>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Agenda europea sulla sicurezza, COM(2015) 185 final.

---

<sup>25</sup>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Agenda europea sulla sicurezza, COM(2015) 185 final.

## Emendamento 4

### Proposta di direttiva Considerando 5

#### *Testo della Commissione*

(5) Le misure dell'Unione devono inoltre rispecchiare con esattezza gli impegni assunti e gli sviluppi a livello internazionale. **La risoluzione** 2199(2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite **esorta** gli Stati ad impedire ai gruppi terroristici di accedere alle istituzioni finanziarie internazionali.

#### *Emendamento*

(5) Le misure dell'Unione devono inoltre rispecchiare con esattezza gli impegni assunti e gli sviluppi a livello internazionale. **Le risoluzioni** 2199(2015) e **2253(2015)** del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite **esortano** gli Stati ad impedire ai gruppi terroristici di accedere alle istituzioni finanziarie internazionali.

## Emendamento 5

### Proposta di direttiva Considerando 6

#### *Testo della Commissione*

(6) I prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali (ossia monete dichiarate a corso legale) e i prestatori di servizi di portafoglio digitale per le valute virtuali non sono tenuti ad individuare le attività sospette. Pertanto i gruppi terroristici possono trasferire denaro verso il sistema finanziario dell'Unione o all'interno delle reti delle valute virtuali dissimulando i trasferimenti o beneficiando di un certo livello di anonimato su queste piattaforme. È quindi di fondamentale importanza ampliare il campo di

#### *Emendamento*

(6) I prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali (ossia monete dichiarate a corso legale), i prestatori di servizi di portafoglio digitale per le valute virtuali, **gli emittenti, gli amministratori, gli intermediari e i distributori di valute virtuali e gli amministratori e i fornitori di sistemi per pagamenti online** non sono tenuti ad individuare le attività sospette. Pertanto i gruppi terroristici possono trasferire denaro verso il sistema finanziario dell'Unione o all'interno delle reti delle valute virtuali dissimulando i

applicazione della direttiva (UE) 2015/849 in modo da includere le piattaforme di cambio di valute virtuali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale. È necessario che le autorità competenti possano monitorare l'uso delle valute virtuali. Ciò consentirebbe un approccio equilibrato e proporzionale, salvaguardando i progressi tecnici e l'elevato livello di trasparenza raggiunto in materia di finanziamenti alternativi e imprenditorialità sociale.

trasferimenti o beneficiando di un certo livello di anonimato su queste piattaforme. È quindi di fondamentale importanza ampliare il campo di applicazione della direttiva (UE) 2015/849 in modo da includere le piattaforme di cambio di valute virtuali, i prestatori di servizi di portafoglio digitale, **gli emittenti, gli amministratori, gli intermediari e i distributori di valute virtuali e gli amministratori e i fornitori di sistemi per pagamenti online**. È necessario che le autorità competenti possano monitorare l'uso delle valute virtuali **al fine di individuare le operazioni sospette**. Ciò consentirebbe un approccio equilibrato e proporzionale, salvaguardando **nel contempo sia** i progressi tecnici **innovativi offerti da tali valute sia** l'elevato livello di trasparenza raggiunto in materia di finanziamenti alternativi e imprenditorialità sociale.

## Emendamento 6

### Proposta di direttiva Considerando 7

#### *Testo della Commissione*

(7) ***La credibilità delle valute virtuali non potrà aumentare se queste sono utilizzate per scopi criminali. In questo contesto l'anonimato diventerà più un ostacolo che una risorsa per il successo delle valute virtuali e per la diffusione dei loro potenziali vantaggi. L'inclusione delle piattaforme di cambio di valute virtuali e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale non risolve completamente il problema dell'anonimato delle operazioni in valuta virtuale: infatti poiché gli utenti possono effettuare operazioni anche senza ricorrere a piattaforme di cambio o prestatori di servizi di portafoglio digitale, gran parte dell'ambiente delle valute virtuali rimarrà caratterizzato***

#### *Emendamento*

(7) ***Per contrastare i rischi legati all'anonimato, le valute virtuali non dovrebbero essere anonime e*** le unità nazionali di informazione finanziaria dovrebbero poter associare gli indirizzi delle valute virtuali all'identità del proprietario di tali valute.

*dall'anonimato. Per contrastare i rischi legati all'anonimato, le unità nazionali di informazione finanziaria dovrebbero poter associare gli indirizzi delle valute virtuali all'identità del proprietario di tali valute. Inoltre occorre esaminare ulteriormente la possibilità di consentire agli utenti di presentare, su base volontaria, un'autodichiarazione alle autorità designate.*

*(Si veda il parere della Banca centrale europea del 12 ottobre 2016 – CON/2016/49)*

#### *Motivazione*

*Pur essendo auspicabile stabilire norme atte ad impedire l'uso di valute virtuali a fini di riciclaggio di denaro, l'Unione europea non dovrebbe necessariamente agire in modo da legittimare l'utilizzo di tali valute.*

### **Emendamento 7**

#### **Proposta di direttiva Considerando 11**

##### *Testo della Commissione*

(11) Le carte prepagate per uso generale sono impiegate per usi legittimi e **contribuiscono** all'inclusione finanziaria. Tuttavia le carte prepagate anonime possono facilmente essere utilizzate per il finanziamento di atti terroristici e dei relativi aspetti logistici. È pertanto indispensabile impedire ai terroristi di utilizzare questa modalità per finanziare le loro operazioni, riducendo ulteriormente i limiti e gli importi massimi al di sotto dei quali i soggetti obbligati sono autorizzati a non applicare determinate misure di adeguata verifica della clientela conformemente alla direttiva (UE) 2015/849. Pertanto, pur tenendo in debito conto le esigenze dei consumatori per quanto riguarda gli strumenti prepagati per uso generale e senza impedire l'uso di tali strumenti per promuovere l'inclusione sociale e finanziaria, è fondamentale ridurre le soglie esistenti per le carte

##### *Emendamento*

(11) Le carte prepagate per uso generale, **che si ritiene abbiano un valore sociale**, sono impiegate per usi legittimi e **costituiscono uno strumento accessibile che contribuisce** all'inclusione finanziaria. Tuttavia le carte prepagate anonime possono facilmente essere utilizzate per il finanziamento di atti terroristici e dei relativi aspetti logistici. È pertanto indispensabile impedire ai terroristi di utilizzare questa modalità per finanziare le loro operazioni, riducendo ulteriormente i limiti e gli importi massimi al di sotto dei quali i soggetti obbligati sono autorizzati a non applicare determinate misure di adeguata verifica della clientela conformemente alla direttiva (UE) 2015/849. Pertanto, pur tenendo in debito conto le esigenze dei consumatori per quanto riguarda gli strumenti prepagati per uso generale e **per usi legittimi e** senza impedire l'uso di tali strumenti per

prepagate anonime per uso generale *e abolire l'esenzione dagli obblighi di adeguata verifica della clientela per il loro uso online.*

promuovere l'inclusione sociale e finanziaria, è fondamentale ridurre le soglie esistenti per le carte prepagate anonime per uso generale.

## Emendamento 8

### Proposta di direttiva Considerando 13

#### *Testo della Commissione*

(13) Le unità di informazione finanziaria (FIU) svolgono un ruolo importante nell'individuare le operazioni finanziarie delle reti terroristiche (soprattutto quelle transfrontaliere) e i loro finanziatori. A causa della mancanza di norme internazionali vincolanti, permangono differenze significative tra le unità di informazione finanziaria in termini di funzioni, competenze e poteri. Queste differenze non *dovrebbe* tuttavia incidere sulle loro attività, e in particolare sulla loro capacità di effettuare analisi preventive a sostegno di tutte le autorità responsabili delle attività di carattere informativo, investigativo e giudiziario e della cooperazione internazionale. Le unità di informazione finanziaria dovrebbero poter accedere alle informazioni ed essere in grado di *scambiare* senza ostacoli, anche attraverso un'adeguata cooperazione con le autorità di contrasto. In tutti i casi di sospetta attività criminale e, in particolare, nei casi riguardanti il finanziamento del terrorismo, le informazioni dovrebbero circolare direttamente e rapidamente senza indebiti ritardi. Pertanto è essenziale rafforzare ulteriormente l'efficacia e l'efficienza delle unità di informazione finanziaria, chiarendone le competenze e la cooperazione.

#### *Emendamento*

(13) ***Le unità di informazione finanziaria (FIU), in quanto rete decentralizzata e sofisticata, agevolano la cooperazione tra gli Stati membri. Esse*** svolgono un ruolo importante nell'individuare le operazioni finanziarie delle reti terroristiche (soprattutto quelle transfrontaliere) e i loro finanziatori. A causa della mancanza di norme internazionali vincolanti, permangono differenze significative tra le unità di informazione finanziaria in termini di funzioni, competenze e poteri. Queste differenze non *dovrebbero* tuttavia incidere sulle loro attività, e in particolare sulla loro capacità di effettuare analisi preventive a sostegno di tutte le autorità responsabili delle attività di carattere informativo, investigativo e giudiziario e della cooperazione internazionale. Le unità di informazione finanziaria dovrebbero poter accedere alle informazioni ed essere in grado di *scambiarle* senza ostacoli, anche attraverso un'adeguata cooperazione con le autorità di contrasto. In tutti i casi di sospetta attività criminale e, in particolare, nei casi riguardanti il finanziamento del terrorismo, le informazioni dovrebbero circolare direttamente e rapidamente senza indebiti ritardi. Pertanto è essenziale rafforzare ulteriormente l'efficacia e l'efficienza delle unità di informazione finanziaria, chiarendone le competenze e la cooperazione.

## Emendamento 9

### Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(13 bis) La creazione di un'unità di informazione finanziaria (FIU) europea, intesa a fornire assistenza e sostegno alle FIU degli Stati membri nello svolgimento dei loro compiti, costituirebbe uno strumento efficiente, anche sotto il profilo dei costi, per assicurare la raccolta, l'analisi e la diffusione di relazioni concernenti operazioni di riciclaggio di denaro e finanziamenti al terrorismo nel mercato interno.*

## Emendamento 10

### Proposta di direttiva Considerando 14

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(14) Le unità di informazione finanziaria dovrebbero poter ottenere da qualsiasi soggetto obbligato tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni. L'accesso incondizionato alle informazioni è essenziale per garantire il corretto tracciamento dei flussi di denaro e l'individuazione precoce di reti e flussi illegali. Le unità di informazione finanziaria dovrebbero poter chiedere ulteriori informazioni ai soggetti obbligati sulla base di un sospetto di riciclaggio di denaro non solo a seguito del ricevimento di una segnalazione di operazioni sospette ma anche, ad esempio, sulla scorta di analisi svolte dalle unità stesse o di informazioni fornite dalle autorità competenti o detenute da un'altra unità di informazione finanziaria. Le FIU dovrebbero pertanto poter ottenere informazioni da qualsiasi soggetto obbligato, anche in assenza di una

(14) Le unità di informazione finanziaria dovrebbero poter ottenere da qualsiasi soggetto obbligato tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni. L'accesso incondizionato alle informazioni è essenziale per garantire il corretto tracciamento dei flussi di denaro e l'individuazione precoce di reti e flussi illegali. Le unità di informazione finanziaria dovrebbero poter chiedere ulteriori informazioni ai soggetti obbligati sulla base di un sospetto di riciclaggio di denaro non solo a seguito del ricevimento di una segnalazione di operazioni sospette ma anche, ad esempio, sulla scorta di analisi svolte dalle unità stesse o di informazioni fornite dalle autorità competenti o detenute da un'altra unità di informazione finanziaria. Le FIU dovrebbero pertanto poter ottenere *le* informazioni *finanziarie, amministrative e relative all'applicazione della legge di cui*

segnalazione da parte del singolo soggetto obbligato. Un'unità di informazione finanziaria dovrebbe poter ottenere queste informazioni a seguito della richiesta presentata da un'altra FIU dell'Unione e poter scambiare le informazioni con l'unità richiedente.

*necessitano al fine di svolgere le proprie funzioni in maniera adeguata*, da qualsiasi soggetto obbligato, anche in assenza di una segnalazione da parte del singolo soggetto obbligato. Un'unità di informazione finanziaria dovrebbe poter ottenere queste informazioni a seguito della richiesta presentata da un'altra FIU dell'Unione e poter scambiare le informazioni con l'unità richiedente.

## Emendamento 11

### Proposta di direttiva

#### Considerando 15

##### *Testo della Commissione*

(15) I ritardi nell'accesso da parte delle FIU e delle altre autorità competenti alle informazioni sull'identità dei titolari di conti bancari e di conti di pagamento ostacolano l'individuazione dei trasferimenti di fondi legati al terrorismo. La frammentazione dei dati nazionali che consentono l'identificazione dei conti bancari e dei conti di pagamento appartenenti a una persona impedisce l'accesso tempestivo da parte della unità di informazione finanziaria e delle altre autorità competenti. È quindi essenziale istituire in tutti gli Stati membri un meccanismo automatico centralizzato, quale un registro o un sistema di reperimento dei dati, come mezzo efficace per accedere tempestivamente alle informazioni sull'identità dei titolari, dei rappresentanti e dei titolari effettivi di conti bancari e di conti di pagamento.

##### *Emendamento*

(15) I ritardi nell'accesso da parte delle FIU e delle altre autorità competenti alle informazioni sull'identità dei titolari di conti bancari e di conti di pagamento *e delle cassette di sicurezza, in particolare quelle anonime*, ostacolano l'individuazione dei trasferimenti di fondi legati al terrorismo. La frammentazione dei dati nazionali che consentono l'identificazione dei conti bancari e dei conti di pagamento *e delle cassette di sicurezza* appartenenti a una persona impedisce l'accesso tempestivo da parte della unità di informazione finanziaria e delle altre autorità competenti. È quindi essenziale istituire in tutti gli Stati membri un meccanismo automatico centralizzato, quale un registro o un sistema di reperimento dei dati, come mezzo efficace per accedere tempestivamente alle informazioni sull'identità dei titolari, dei rappresentanti e dei titolari effettivi di conti bancari e di conti di pagamento *e di cassette di sicurezza*.

## Emendamento 12

### Proposta di direttiva

#### Considerando 16

*Testo della Commissione*

(16) Per garantire il rispetto della privacy e la protezione dei dati personali, in questi registri dovrebbero essere conservati i dati minimi necessari per lo svolgimento delle indagini in materia di antiriciclaggio. Le persone interessate dovrebbero essere informate che i loro dati sono registrati e accessibili alle unità di informazione finanziaria e dovrebbe essere fornito loro un contatto attraverso cui esercitare i diritti di accesso e di rettifica. In fase di recepimento di queste disposizioni, gli Stati membri dovrebbero stabilire periodi massimi (giustificandone adeguatamente la durata) per la conservazione dei dati personali nei registri e, laddove le informazioni non siano più necessarie per i fini dichiarati, ne dovrebbe essere prevista la distruzione. L'accesso ai registri e alle banche dati dovrebbe essere limitato in base al principio della "necessità di sapere".

*Emendamento*

(16) Per garantire il rispetto della privacy e la protezione dei dati personali, in questi registri dovrebbero essere conservati i dati minimi necessari per lo svolgimento delle indagini in materia di antiriciclaggio ***o delle indagini di finanziamento del terrorismo***. Le persone interessate dovrebbero essere informate che i loro dati sono registrati e accessibili alle unità di informazione finanziaria e dovrebbe essere fornito loro un contatto attraverso cui esercitare i diritti di accesso e di rettifica. In fase di recepimento di queste disposizioni, gli Stati membri dovrebbero stabilire periodi massimi (giustificandone adeguatamente la durata) per la conservazione dei dati personali nei registri e, laddove le informazioni non siano più necessarie per i fini dichiarati, ne dovrebbe essere prevista la distruzione. L'accesso ai registri e alle banche dati dovrebbe essere limitato in base al principio della "necessità di sapere", ***previa valutazione del rischio***.

**Emendamento 13**

**Proposta di direttiva  
Considerando 17 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(17 bis) L'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) è il centro di competenze dell'Unione in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione e dovrebbe avere il potere di scambiare informazioni con le autorità di contrasto senza ostacoli, al fine di consentire la cooperazione in materia di sicurezza informatica, che svolge un ruolo importante nella lotta al finanziamento di attività criminali, incluso il terrorismo.***

## Emendamento 14

### Proposta di direttiva Considerando 17 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(17 ter) L'Autorità bancaria europea (ABE) dovrebbe essere invitata ad aggiornare l'esercizio della trasparenza per affrontare le sfide attuali, ai fini della prevenzione dell'uso dei sistemi finanziari a scopi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.**

## Emendamento 15

### Proposta di direttiva Considerando 18

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(18) La soglia di titolarità effettiva di cui all'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849 non distingue tra le società commerciali reali e quelle che invece non svolgono alcuna attività commerciale e sono per lo più utilizzate come intermediari tra i beni o il reddito e il titolare effettivo. Nel caso di queste ultime è facile eludere la soglia fissata e impedire l'identificazione delle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico. Per chiarire meglio le informazioni sulla titolarità effettiva per quanto riguarda gli intermediari che adottano una forma societaria è necessario stabilire una soglia specifica a partire dalla quale dedurre indicazioni sulla titolarità.

(18) La soglia di titolarità effettiva di cui all'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849 non distingue tra le società commerciali reali e quelle che invece non svolgono alcuna attività commerciale e sono per lo più utilizzate come intermediari tra i beni o il reddito e il titolare effettivo. Nel caso di queste ultime è facile eludere la soglia fissata e impedire l'identificazione delle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico. Per chiarire meglio le informazioni sulla titolarità effettiva per quanto riguarda gli intermediari che adottano una forma societaria è necessario stabilire una soglia specifica a partire dalla quale dedurre indicazioni sulla titolarità.  
**Tale soglia dovrebbe essere sufficientemente bassa da coprire la maggior parte delle situazioni.**

### *Motivazione*

*La soglia deve essere sufficientemente bassa in modo da coprire la maggior parte delle situazioni in cui sono utilizzate persone giuridiche per celare l'identità del titolare effettivo. La soglia proposta all'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), punto i), della direttiva (UE)*

## **Emendamento 16**

### **Proposta di direttiva Considerando 21**

#### *Testo della Commissione*

(21) È necessario chiarire il fattore specifico che consente di determinare lo Stato membro competente per il monitoraggio e la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici analoghi. Per evitare che, a causa delle differenze esistenti tra i sistemi giuridici degli Stati membri, alcuni trust non siano affatto controllati o registrati nell'Unione, tutti i trust e gli istituti giuridici analoghi dovrebbero essere registrati nel luogo in cui sono amministrati. Inoltre, per garantire l'efficacia del monitoraggio e della registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust, è necessaria la cooperazione fra gli Stati membri.

#### *Emendamento*

(21) È necessario chiarire il fattore specifico che consente di determinare lo Stato membro competente per il monitoraggio e la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici analoghi. Per evitare che, a causa delle differenze esistenti tra i sistemi giuridici degli Stati membri, alcuni trust non siano affatto controllati o registrati nell'Unione, tutti i trust e gli istituti giuridici analoghi dovrebbero essere registrati nel luogo in cui sono **creati, amministrati o gestiti**. Inoltre, per garantire l'efficacia del monitoraggio e della registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust, è necessaria la cooperazione fra gli Stati membri.

## **Emendamento 17**

### **Proposta di direttiva Considerando 22**

#### *Testo della Commissione*

(22) L'accesso pubblico mediante comunicazione obbligatoria di determinate informazioni sulla titolarità effettiva delle società fornisce garanzie supplementari ai terzi che desiderano svolgere attività commerciali con le società in questione. Alcuni Stati membri hanno adottato misure in tal senso o hanno annunciato l'intenzione di rendere pubbliche le informazioni contenute nei registri dei titolari effettivi. Il fatto che non tutti gli Stati membri rendano pubbliche le informazioni o le differenze nel tipo e nell'accessibilità delle

#### *Emendamento*

(22) L'accesso pubblico mediante comunicazione obbligatoria di determinate informazioni sulla titolarità effettiva delle società fornisce garanzie supplementari ai terzi che desiderano svolgere attività commerciali con le società in questione. Alcuni Stati membri hanno adottato misure in tal senso o hanno annunciato l'intenzione di rendere pubbliche le informazioni contenute nei registri dei titolari effettivi. Il fatto che non tutti gli Stati membri rendano pubbliche le informazioni o le differenze nel tipo e nell'accessibilità delle

informazioni messe a disposizione possono determinare livelli disomogenei di tutela dei terzi nell'Unione. Per il corretto funzionamento del mercato interno è necessario un *coordinamento* che eviti distorsioni.

informazioni messe a disposizione possono determinare livelli disomogenei di tutela dei terzi nell'Unione. Per il corretto funzionamento del mercato interno è necessario un *approccio coordinato* che eviti *questo tipo di* distorsioni *nonché una maggiore trasparenza, fondamentale per mantenere la fiducia dei cittadini nel sistema finanziario.*

## Emendamento 18

### Proposta di direttiva Considerando 35

#### *Testo della Commissione*

(35) Per assicurare la proporzionalità, dovrebbero essere messe a disposizione solamente delle parti che possono dimostrare di avere un interesse legittimo le informazioni sulla titolarità effettiva di tutti i trust tranne quelli che consistono in un qualsiasi bene detenuto da o per conto di una persona che esercita un'attività che consiste nell'amministrazione di trust o che comprende detta amministrazione, e che agisce in qualità di trustee di un trust nel quadro di tale attività al fine di ottenere profitti. L'interesse legittimo in relazione al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e ai reati presupposto associati *dovrebbero* essere giustificato mediante strumenti prontamente disponibili, quali lo statuto o il mandato di organizzazioni non governative o precedenti attività dimostrate che siano inerenti alla lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e i reati presupposto associati, o un'esperienza comprovata in materia di indagini o di azioni in questo campo.

#### *Emendamento*

(35) Per assicurare la *legittimità e la* proporzionalità, dovrebbero essere messe a disposizione solamente delle parti che possono dimostrare di avere un interesse legittimo le informazioni sulla titolarità effettiva di tutti i trust tranne quelli che consistono in un qualsiasi bene detenuto da o per conto di una persona che esercita un'attività che consiste nell'amministrazione di trust o che comprende detta amministrazione, e che agisce in qualità di trustee di un trust nel quadro di tale attività al fine di ottenere profitti. L'interesse legittimo in relazione al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e ai reati presupposto associati *dovrebbe* essere giustificato mediante strumenti prontamente disponibili, quali lo statuto o il mandato di organizzazioni non governative o precedenti attività dimostrate che siano inerenti alla lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e i reati presupposto associati, o un'esperienza comprovata in materia di indagini o di azioni in questo campo. *Si può riconoscere un interesse legittimo laddove il titolare effettivo o il trustee sia un funzionario pubblico, o lo sia stato negli ultimi cinque anni.*

## **Emendamento 19**

### **Proposta di direttiva Considerando 41 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(41 bis) La Banca centrale europea ha formulato il suo parere il 12 ottobre 2016<sup>1bis</sup>.**

---

**<sup>1 bis</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.**

*Motivazione*

*È opportuno fare riferimento al parere della Banca centrale europea.*

## **Emendamento 20**

### **Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 1 Direttiva (UE) 2015/849 Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera g**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

g) prestatori di servizi la cui attività principale e professionale consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali;

*(Non concerne la versione italiana)*

*(Si veda il parere della Banca centrale europea del 12 ottobre 2016 – CON/2016/49)*

*Motivazione*

*Appare maggiormente appropriato fare riferimento alle "valute legali".*

## **Emendamento 21**

### **Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 1 Direttiva (UE) 2015/849 Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera h bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*h bis) emittenti, amministratori, intermediari e distributori di valute virtuali;*

## **Emendamento 22**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 1**

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera h ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*h ter) amministratori e fornitori di servizi di sistemi di pagamento online.*

## **Emendamento 23**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera -a (nuova)**

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 3 – comma 1 – punto 4 – lettera f

*Testo in vigore*

*Emendamento*

*f) tutti i reati, compresi i reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, quali specificati nel diritto nazionale, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi;*

*(-a) al punto 4, la lettera f) è sostituita dalla seguente:*

*"f) reati connessi alle imposte dirette e indirette quali definiti dal diritto nazionale degli Stati membri, tenuto conto dell'articolo 57 della presente direttiva."*

## **Emendamento 24**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera a**

Direttiva (UE) 2015/849

*Testo della Commissione*

Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 30 della presente direttiva, l'indicazione di proprietà o di controllo di cui al secondo comma è ridotta al 10 % **qualora il soggetto giuridico sia un'entità non finanziaria passiva, quale definita dalla direttiva 2011/16/UE.**

*Emendamento*

Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 30 della presente direttiva, l'indicazione di proprietà o di controllo di cui al secondo comma è ridotta al 10 %."

**Emendamento 25**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)**

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 3 – comma 1 – punto 6 – lettera a – punto ii

*Testo in vigore*

ii) se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili **e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo** i criteri di cui al punto i), **o, in caso** di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, **la persona fisica o le persone fisiche che occupano** una posizione dirigenziale di alto livello, **i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto;**

*Emendamento*

**a bis) al punto 6), lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:**

"ii) se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili, **l'entità non fornisce l'identità di alcuna persona fisica che soddisfi** i criteri di cui al punto i), **i soggetti obbligati registrano il fatto che non esiste alcun titolare effettivo e conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i). Se sussiste qualsiasi dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, tale dubbio viene registrato. Inoltre i soggetti obbligati provvedono all'individuazione e alla verifica dell'identità della persona fisica che occupa una posizione dirigenziale di alto livello, che viene identificata come "dirigente di alto livello" (e non come "titolare effettivo"), e registrano i dati di tutti i proprietari legali dell'entità;"**

## Emendamento 26

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera c

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 3 – comma 1 – punto 18

#### *Testo della Commissione*

18) "valute virtuali": una rappresentazione di valore digitale che non è né emessa da una banca centrale o da un ente pubblico né è ***necessariamente*** legata a una valuta legale, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di ***pagamento*** e può essere trasferita, memorizzata o scambiata elettronicamente;"

#### *Emendamento*

18) "valute virtuali": una rappresentazione di valore digitale che non è né emessa da una banca centrale o da un ente pubblico né è legata a una valuta legale, ***non possiede lo status giuridico di valuta o moneta***, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di ***scambio o per altri fini***, e può essere trasferita, memorizzata o scambiata elettronicamente. ***Le valute virtuali non possono essere anonime.***

*(Si veda il parere della Banca centrale europea del 12 ottobre 2016 – CON/2016/49)*

#### *Motivazione*

*La definizione di valuta virtuale deve essere migliorata, come suggerito dalla Banca centrale europea.*

## Emendamento 27

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(2 bis) all'articolo 7, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:***

***"Se uno Stato membro conferisce la competenza conferita all'autorità di cui al primo comma ad altre autorità, in particolare quelle a livello regionale o locale, viene garantito il coordinamento efficiente ed efficace tra tutte le autorità coinvolte. Se, in seno all'autorità cui è conferita la competenza, diverse unità sono responsabili dei compiti di cui al***

*primo comma, vengono garantiti un coordinamento e una cooperazione efficienti ed efficaci tra le varie unità."*

## **Emendamento 28**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 2 ter (nuovo)**

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 ter) all'articolo 9, paragrafo 2, è inserita la lettera seguente:*

*"c bis) l'esistenza di solidi sistemi che garantiscano l'accesso senza ostacoli delle autorità competenti del paese terzo alle informazioni sulla titolarità effettiva;"*

## **Emendamento 29**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 2 quater (nuovo)**

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 quater) all'articolo 9, paragrafo 2, è inserita la lettera seguente:*

*"c ter) l'esistenza di un opportuno regime di sanzioni in caso di violazione delle norme;"*

## **Emendamento 30**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 2 quinquies (nuovo)**

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 10 – paragrafo 1

*Testo in vigore*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri proibiscono ai loro enti creditizi e agli istituti finanziari di tenere conti o libretti di risparmio anonimi. Gli Stati membri prescrivono in ogni caso che i titolari e i beneficiari dei conti o libretti di risparmio anonimi esistenti siano al più presto assoggettati alle misure di adeguata verifica della clientela, e in ogni caso prima dell'utilizzo dei conti o dei libretti di risparmio.

*(2 quinquies) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

"1. Gli Stati membri proibiscono ai loro enti creditizi e agli istituti finanziari di tenere conti o libretti di risparmio anonimi ***oppure cassette di sicurezza anonime***. Gli Stati membri prescrivono in ogni caso che i titolari e i beneficiari dei conti o libretti di risparmio anonimi esistenti ***oppure di cassette di sicurezza anonime*** siano al più presto assoggettati alle misure di adeguata verifica della clientela, e in ogni caso prima dell'utilizzo dei conti o dei libretti di risparmio ***oppure delle cassette di sicurezza.***"

### **Emendamento 31**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c**

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 12 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi e gli istituti finanziari dell'Unione che agiscono in qualità di acquirenti accettino solo pagamenti effettuati con carte prepagate emesse in paesi terzi in cui tali carte soddisfano requisiti equivalenti a quelli di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), e all'articolo 14, o possano essere considerate conformi ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

#### *Emendamento*

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi e gli istituti finanziari dell'Unione che agiscono in qualità di acquirenti accettino solo pagamenti effettuati con carte prepagate emesse in paesi terzi in cui tali carte soddisfano requisiti equivalenti a quelli di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), e all'articolo 14, o possano essere considerate conformi ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. ***L'invio o il trasporto di carte prepagate al di fuori della giurisdizione degli Stati membri deve essere immediatamente segnalato e registrato dalle persone competenti.***

### **Emendamento 32**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)**

Direttiva (UE) 2015/849  
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 bis) all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la seguente lettera:***

***"a bis) eseguire un'indagine sull'identità del cliente e del titolare effettivo sulla base degli elenchi di sanzioni dell'UE, delle Nazioni Unite e altri elenchi pertinenti;"***

### **Emendamento 33**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 4 ter (nuovo)**  
Direttiva (UE) 2015/849  
Articolo 13 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 ter) è inserito l'articolo seguente:***

***"Articolo 13 bis***

***Entro gennaio 2018, la Commissione istituisce una piattaforma pubblicamente accessibile che interconnette gli elenchi delle Nazioni Unite, dell'UE, degli Stati membri e altri elenchi rilevanti di persone, gruppi ed entità soggetti a sanzioni"***.

### **Emendamento 34**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 5**  
Direttiva (UE) 2015/849  
Articolo 14 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

5. Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino le misure di adeguata verifica della clientela non soltanto a tutti i nuovi clienti ma anche, al momento opportuno, alla clientela esistente, in funzione del rischio, o in caso

5. Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino le misure di adeguata verifica della clientela non soltanto a tutti i nuovi clienti ma anche, al momento opportuno, alla clientela esistente, in funzione del rischio, o in caso

di modifica della situazione del cliente, oppure quando il soggetto obbligato è tenuto, nel corso dell'anno civile in questione, a contattare il cliente per esaminare le informazioni relative alla titolarità effettiva, in particolare ai sensi della direttiva 2011/16/UE.

di modifica della situazione del cliente, oppure quando il soggetto obbligato è tenuto, nel corso dell'anno civile in questione, a contattare il cliente **quanto prima** per esaminare le informazioni relative alla titolarità effettiva, in particolare ai sensi della direttiva 2011/16/UE. ***Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati contattino il cliente per esaminare le informazioni relative alla titolarità effettiva entro il ... [un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].***

## **Emendamento 35**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 6**

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Nei casi di cui agli articoli da 19 a 24 e in altre situazioni che presentano rischi **più elevati** individuati dagli Stati membri o dai soggetti obbligati, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per gestire e mitigare adeguatamente tali rischi.

#### *Emendamento*

Nei casi di cui agli articoli da 19 a 24 e in altre situazioni che presentano rischi individuati dagli Stati membri o dai soggetti obbligati, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per gestire e mitigare adeguatamente tali rischi.

#### *Motivazione*

*Gli Stati membri dovrebbero prescrivere che i soggetti obbligati applichino misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per gestire e mitigare adeguatamente i rischi non soltanto in situazioni che presentano rischi più elevati, ma in qualsiasi situazione in cui sia stato individuato un rischio.*

## **Emendamento 36**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 7**

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 18 bis – paragrafo 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

(a) ottenere informazioni supplementari sul cliente;

*Emendamento*

(a) ottenere informazioni supplementari sul cliente *e sul titolare effettivo*;

**Emendamento 37**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 7**

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 18 bis – paragrafo 1 – lettera c

*Testo della Commissione*

(c) ottenere informazioni sull'origine dei fondi o del patrimonio del cliente;

*Emendamento*

(c) ottenere informazioni sull'origine dei fondi o del patrimonio del cliente *e del titolare effettivo*;

**Emendamento 38**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)**

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 26 – paragrafo 2

*Testo in vigore*

2. Gli Stati membri vietano ai soggetti obbligati di ricorrere a terzi aventi sede in paesi terzi ad alto rischio. *Gli Stati membri possono esonerare da tale divieto le succursali e le filiazioni controllate a maggioranza di soggetti obbligati aventi sede nell'Unione qualora dette succursali e filiazioni controllate a maggioranza si conformino pienamente alle politiche e procedure a livello di gruppo a norma dell'articolo 45.*

*Emendamento*

*(7 bis) all'articolo 26, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

"2. Gli Stati membri vietano ai soggetti obbligati di ricorrere a terzi aventi sede in paesi terzi ad alto rischio."

**Emendamento 39**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera -a (nuova)**

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**-a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:**

***"Gli Stati membri provvedono affinché i titolari di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in società o soggetti giuridici, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, dichiarino a tale soggetto se detengono tale interesse in nome e per conto proprio o per conto di terzi. Gli Stati membri provvedono affinché la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello in società e altri soggetti giuridici dichiarino a tali entità se occupano tale posizione in proprio nome o per conto di terzi."***

**Emendamento 40**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera a bis (nuova)**

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 30 – paragrafo 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**a bis) è inserito il paragrafo seguente:**

***"5 bis. Le informazioni contenute nel registro di cui al paragrafo 3 del presente articolo riguardo a qualsiasi società e altra entità giuridica diversa da quelle di cui all'articolo 1 bis, lettera a), della direttiva 2009/101/CE sono pubblicamente accessibili.***

***Le informazioni pubblicamente accessibili sono almeno il nome, la data di nascita, la cittadinanza, il paese di residenza e le informazioni di contatto (senza che sia divulgato l'indirizzo privato) del titolare effettivo, come pure la natura e la portata dell'effettivo interesse detenuto, così come***

*definito all'articolo 3, punto 6.*

*Ai fini del presente paragrafo, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati e agli standard in materia di dati aperti ed essere soggetto a registrazione online. Gli Stati membri possono introdurre una tassa per coprire i costi amministrativi."*

## **Emendamento 41**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera b**

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 30 – paragrafo 6 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

6. Il registro centrale di cui al paragrafo 3 assicura alle autorità competenti ed alle FIU un accesso tempestivo e illimitato a tutte le informazioni in esso contenute senza alcuna restrizione e senza allertare il soggetto interessato. Fornisce inoltre un accesso tempestivo ai soggetti obbligati quando questi adottano misure di adeguata verifica della clientela in conformità del capo II.

#### *Emendamento*

6. *Al fine di garantire l'efficacia*, il registro centrale di cui al paragrafo 3 assicura alle autorità competenti ed alle FIU un accesso tempestivo e illimitato a tutte le informazioni in esso contenute senza alcuna restrizione e senza allertare il soggetto interessato. Fornisce inoltre un accesso tempestivo *e senza restrizioni* ai soggetti obbligati quando questi adottano misure di adeguata verifica della clientela in conformità del capo II.

#### *Motivazione*

*L'accesso tempestivo e senza restrizioni delle autorità competenti e delle FIU a tutte le informazioni contenute nel registro centrale, senza alcuna restrizione e senza allertare il soggetto interessato, garantisce l'efficacia delle informazioni contenute nel registro centrale di cui alla presente proposta di modifica.*

## **Emendamento 42**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera b**

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 30 – paragrafo 6 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

Le autorità competenti che hanno accesso al registro centrale di cui al paragrafo 3 sono le autorità pubbliche cui sono attribuite responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, comprese le autorità fiscali e le autorità che hanno il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, e di rintracciare, sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato.

Le autorità competenti che hanno accesso al registro centrale di cui al paragrafo 3 sono le autorità pubbliche cui sono attribuite responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, comprese le autorità fiscali, **le autorità di controllo** e le autorità che hanno il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, e di rintracciare, sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato.

#### *Motivazione*

*Un sistema finanziario solido, con un controllo adeguato e adeguati strumenti di analisi in vigore, può contribuire, attraverso la segnalazione di modelli anormali di operazioni, a:*

*– una migliore comprensione delle connessioni, delle reti e delle minacce terroristiche e criminali,*

*– pertinenti azioni preventive da parte di tutte le autorità competenti coinvolte (comprese le autorità di controllo).*

*Dall'elenco delle tipologie di autorità non possono, pertanto, mancare le autorità di controllo.*

#### **Emendamento 43**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera b bis (nuova)**

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 30 – paragrafo 8 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) al paragrafo 8 è aggiunto il comma seguente:***

***"Prima dell'avvio dei rapporti con una nuova società o altra entità giuridica soggetta alla registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva, i soggetti obbligati acquisiscono la prova di detta registrazione".***

#### **Emendamento 44**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera c**  
Direttiva (UE) 2015/849  
Articolo 30 – paragrafo 9 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui al paragrafo 5, lettera b), esponga il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso.*

*soppresso*

#### **Emendamento 45**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera c**  
Direttiva (UE) 2015/849  
Articolo 30 – paragrafo 10 – comma 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Gli Stati membri cooperano tra di loro e con la Commissione al fine di attuare i diversi tipi di accesso in conformità del paragrafo 5.

Gli Stati membri cooperano tra di loro e con la Commissione al fine di attuare i diversi tipi di accesso in conformità del paragrafo 5, **tenendo conto anche dei più recenti standard internazionali in materia.**

*Motivazione*

*A livello UE è necessario un approccio armonizzato, garantendo nel contempo la completa attuazione degli impegni assunti a livello internazionale.*

*L'applicazione dei più recenti standard internazionali sottolinea l'importanza di ampliare l'ambito di applicazione delle FIU e l'accesso alle informazioni messe a disposizione delle stesse.*

#### **Emendamento 46**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera a**

Direttiva (UE) 2015/849  
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri assicurano che il presente articolo si applichi ai trust e agli altri tipi di istituti giuridici che hanno assetto o funzioni analoghi a quelli dei trust, quali, tra l'altro, fiducie, Treuhand o fideicomiso.

*Emendamento*

Gli Stati membri assicurano che il presente articolo si applichi ai trust e agli altri tipi di **strumenti giuridici o** istituti giuridici che hanno assetto o funzioni analoghi a quelli dei trust, quali, tra l'altro, fiducie, Treuhand, **waqf** o fideicomiso, **nonché a tutti gli altri istituti giuridici simili in termini di struttura o funzione, esistenti o futuri.**

**Emendamento 47**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera a**

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

Ciascuno Stato membro prescrive che i fiduciari di trust espressi amministrati nel proprio territorio nazionale ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e attuali sulla titolarità effettiva del trust. Tali informazioni includono l'identità:

*Emendamento*

Ciascuno Stato membro prescrive che i fiduciari di trust espressi **creati**, amministrati **o operanti** nel proprio territorio nazionale **conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese terzo** ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e attuali sulla titolarità effettiva del trust. Tali informazioni includono l'identità:

**Emendamento 48**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera b**

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 31 – paragrafo 3 bis

*Testo della Commissione*

3 bis. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono conservate in un registro centrale istituito dallo Stato membro in cui è amministrato **il trust**.

*Emendamento*

3 bis. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono conservate in un registro centrale istituito dallo Stato membro in cui **il trust è creato**, amministrato **o gestito**;

## Emendamento 49

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera c

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 31 – paragrafo 4 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Le autorità competenti che hanno accesso al registro centrale di cui al paragrafo 3 bis sono le autorità pubbliche cui sono attribuite responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, comprese le autorità fiscali e le autorità che hanno il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, e di sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato.

#### *Emendamento*

Le autorità competenti che hanno accesso al registro centrale di cui al paragrafo 3 bis sono le autorità pubbliche cui sono attribuite responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, comprese le autorità fiscali, **le autorità di controllo** e le autorità che hanno il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, e di sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato.

#### *Motivazione*

*Le autorità di controllo rientrano tra le autorità che svolgono una funzione essenziale.*

## Emendamento 50

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera d

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 31 – paragrafo 4 bis – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Le informazioni contenute nel registro di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo per quanto riguarda i trust diversi da quelli di cui all'articolo 7 *ter*, lettera b), della direttiva (CE) 2009/101 sono **accessibili a qualunque persona od organizzazione che possa dimostrare un interesse legittimo.**

#### *Emendamento*

Le informazioni contenute nel registro di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo per quanto riguarda i trust diversi da quelli di cui all'articolo **1 bis**, lettera b), della direttiva 2009/101/CE sono **pubblicamente accessibili.**

## Emendamento 51

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera d**  
Direttiva (UE) 2015/849  
Articolo 31 – paragrafo 4 bis – comma 2

*Testo della Commissione*

Le informazioni accessibili *a persone e organizzazioni che possono dimostrare un interesse legittimo* consistono nel nome, nel mese e nell'anno di nascita, nella cittadinanza e nel paese di residenza del titolare effettivo così come definito all'articolo 3, *paragrafo 6, lettera b*).

*Emendamento*

Le informazioni *pubblicamente* accessibili sono almeno il nome, la data di nascita, la cittadinanza, il paese di residenza e le informazioni di contatto (senza che sia divulgato l'indirizzo privato) del titolare effettivo, *come pure la natura e la portata dell'effettivo interesse detenuto*, così come definito all'articolo 3, *punto 6*.

## **Emendamento 52**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera d**  
Direttiva (UE) 2015/849  
Articolo 31 – paragrafo 4 bis – comma 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Ai fini del presente paragrafo, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati e agli standard in materia di dati aperti ed essere soggetto a registrazione online, come definito all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1bis</sup>, e soggetto a registrazione online.*

---

<sup>1bis</sup> *Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).*

## **Emendamento 53**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera d**

*Testo della Commissione*

4 ter. Al momento dell'avvio dei rapporti con un nuovo cliente che sia un trust o un altro istituto giuridico soggetto alla registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi del paragrafo 3 bis, i soggetti obbligati acquisiscono la prova di detta registrazione, ove applicabile.

*Emendamento*

4 ter. Al momento dell'avvio dei rapporti con un nuovo cliente che sia un trust o un altro **tipo di strumento o di** istituto giuridico soggetto alla registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi del paragrafo 3 bis, i soggetti obbligati acquisiscono la prova di detta registrazione, ove applicabile.

*Motivazione*

*Come indicato in precedenza, oltre agli istituti giuridici possono esistere anche gli strumenti giuridici. Gli strumenti giuridici sono distinti dagli istituti giuridici, per cui è necessario elencarli separatamente. Per garantire che la presente direttiva si applichi a tutte le strutture giuridiche con funzioni analoghe a quelle dei trust è necessario aggiungere anche il termine "strumenti giuridici".*

## **Emendamento 54**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera e**

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 31 – paragrafo 7 bis – comma 1

*Testo della Commissione*

7 bis. In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui ai paragrafi 4 e 4 bis esponga il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso.

*Emendamento*

7 bis. In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui ai paragrafi 4 e 4 bis esponga il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso. ***Le deroghe sono periodicamente sottoposte a riesame per evitare abusi. Quando viene concessa una deroga, essa deve essere chiaramente indicata nel registro e motivata per iscritto.***

## Emendamento 55

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 11 – lettera a

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1 – quarta frase

#### *Testo della Commissione*

Essa può acquisire e utilizzare informazioni da qualsiasi soggetto obbligato.

#### *Emendamento*

Essa può **richiedere**, acquisire e utilizzare informazioni **aggiuntive** da qualsiasi soggetto obbligato.

## Emendamento 56

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 12

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 32 bis – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri istituiscono meccanismi automatici centralizzati, quali registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati, che consentano l'identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga o controlli conti di pagamento, quali definiti nella direttiva 2007/64/CE, e conti bancari detenuti da un ente creditizio nel loro territorio. Gli Stati membri notificano alla Commissione le caratteristiche di detti meccanismi nazionali.

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri istituiscono meccanismi automatici centralizzati, quali registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati, che consentano l'identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga o controlli conti di pagamento, quali definiti nella direttiva 2007/64/CE, conti bancari e **cassette di sicurezza** detenuti da un ente creditizio nel loro territorio. Gli Stati membri notificano alla Commissione le caratteristiche di detti meccanismi nazionali.

## Emendamento 57

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 12

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 32 bis – paragrafo 3 – trattino 3 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

- **per le cassette di sicurezza: il nome del titolare e la durata del periodo di**

*locazione.*

## **Emendamento 58**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 12**

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 32 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. Gli Stati membri introducono esenzioni dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3 concernenti i conti bancari passivi.**

***Ai fini del presente paragrafo, per "conto bancario passivo" si intende un conto bancario con un saldo inferiore a 5 000 EUR, da e verso il quale non sono stati eseguiti pagamenti durante gli ultimi 36 mesi, esclusi i pagamenti degli interessi e altre normali commissioni di servizio addebitate dal fornitore del servizio.***

## **Emendamento 59**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 12 bis (nuovo)**

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 32 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(12 bis) è inserito l'articolo seguente:**

**"Articolo 32 ter**

**1. Gli Stati membri istituiscono meccanismi automatici centralizzati, quali registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati, che consentano l'identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga o controlli terreni o fabbricati nel loro territorio. Gli Stati membri notificano alla Commissione le caratteristiche di**

*detti meccanismi nazionali.*

*2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nel meccanismo centralizzato di cui al paragrafo 1 siano direttamente accessibili, a livello nazionale, alle FIU e alle autorità competenti. Gli Stati membri provvedono a che le FIU possano fornire tempestivamente a qualsiasi altra FIU le informazioni contenute nel meccanismo centralizzato di cui al paragrafo 1, in conformità dell'articolo 53.*

*3. Le seguenti informazioni sono accessibili e consultabili attraverso il meccanismo centralizzato di cui al paragrafo 1:*

*– per il proprietario dei beni immobili e ogni persona che sostenga di agire per conto dello stesso: il nome, unitamente agli altri dati identificativi previsti dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), o a un numero di identificazione unico;*

*– per il titolare effettivo dei beni immobili: il nome, unitamente agli altri dati identificativi previsti dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), o a un numero di identificazione unico;*

*- per i beni immobili: la data e il motivo di acquisizione della proprietà, il prestito ipotecario e diritti diversi dalla proprietà;*

*- per i terreni: l'ubicazione, il numero di particella catastale, la categoria di terreno (stato attuale) e la superficie della particella (superficie del terreno);*

*- per i fabbricati: l'ubicazione, il numero di particella catastale, il numero del fabbricato, il tipo, la struttura e la superficie.*

*4. Gli Stati membri collaborano tra loro e con la Commissione per istituire,*

*conformemente al paragrafo 1 ed entro il 1° gennaio 2018, un registro europeo della proprietà immobiliare sulla base del Servizio europeo di informazione territoriale (EULIS)".*

## Emendamento 60

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 16

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 47 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali, i prestatori di servizi di portafoglio digitale, i cambiavalute e gli uffici per l'incasso di assegni e i prestatori di servizi relativi a società o trust ottengano una licenza o siano registrati e che i prestatori di servizi di gioco d'azzardo siano regolamentati."

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali, i prestatori di servizi di portafoglio digitale, i cambiavalute e gli uffici per l'incasso di assegni, ***gli emittenti, gli amministratori, gli intermediari e i distributori di valute virtuali, gli amministratori e i fornitori di sistemi per pagamenti online*** e i prestatori di servizi relativi a società o trust ottengano una licenza o siano registrati e che i prestatori di servizi di gioco d'azzardo siano regolamentati, ***anche mediante l'attuazione di misure atte ad impedire un utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.***

## Emendamento 61

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 18

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 50 bis – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri ***non vietano*** lo scambio di informazioni ***o*** di assistenza tra le autorità competenti, ***né impongono*** condizioni irragionevoli o indebitamente restrittive ***in materia***. In particolare, gli Stati membri

#### *Emendamento*

Gli Stati membri ***assicurano*** lo scambio di informazioni ***e*** di assistenza tra le autorità competenti, ***senza stabilire*** condizioni irragionevoli o indebitamente restrittive. In particolare, gli Stati membri provvedono a

provvedono a che le autorità competenti non respingano le richieste di assistenza per i seguenti motivi:

che le autorità competenti non respingano le richieste di assistenza per i seguenti motivi:

## **Emendamento 62**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 18 bis (nuovo)**

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 51 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(18 bis) è inserito l'articolo seguente:**

**"Articolo 51 bis**

***Entro giugno 2017, la Commissione presenta una proposta legislativa per la creazione di un'unità di informazione finanziaria (FIU) europea per coordinare, assistere e supportare le FIU degli Stati membri. Tale FIU europea appoggia le FIU nazionali nelle loro attività di mantenimento e sviluppo dell'infrastruttura tecnica atta a garantire lo scambio di informazioni, fornisce assistenza nell'analisi comune dei casi transfrontalieri, elabora le proprie analisi strategiche e coordina le attività delle FIU degli Stati membri per i casi transfrontalieri. A tal fine, lo scambio di informazioni tra le FIU nazionali e la FIU europea avviene automaticamente qualora si tratti di investigare casi di riciclaggio di denaro. Tale proposta legislativa tiene conto dei risultati della mappatura della Commissione dei poteri e degli ostacoli alla cooperazione delle FIU degli Stati membri, allo scopo di delineare un sistema di cooperazione bilanciato e su misura".***

## **Emendamento 63**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 18 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(18 ter)** è inserito l'articolo seguente:

**"Articolo 51 ter**

**1. Gli Stati membri assicurano la cooperazione e lo scambio di informazioni pertinenti tra le loro FIU e le controparti estere.**

**2. Gli Stati membri assicurano che le FIU dell'UE siano in grado di svolgere indagini per conto delle controparti estere laddove ciò possa essere rilevante per l'analisi delle transazioni finanziarie. Come minimo, le indagini includono:**

- **ricerche nella propria banca dati, che possono includere informazioni legate a segnalazioni di transazioni sospette;**

- **ricerche in altre banche dati cui possono avere accesso diretto o indiretto, tra cui banche dati sull'applicazione della legislazione, banche dati pubbliche, amministrative e disponibili in commercio.**

**Ove ciò sia consentito, le FIU contattano altre autorità competenti e istituti finanziari per ottenere le informazioni pertinenti".**

**Emendamento 64**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 20**

Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 55 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Gli Stati membri provvedono affinché il previo consenso della FIU che riceve la richiesta a comunicare le informazioni ad autorità competenti sia

2. Gli Stati membri provvedono affinché il previo consenso della FIU che riceve la richiesta a comunicare le informazioni ad autorità competenti sia

concesso tempestivamente e nella più ampia misura possibile, indipendentemente dal tipo di reati presupposto eventualmente associato. La FIU che riceve la richiesta non deve rifiutare il suo consenso a tale comunicazione tranne se ciò vada oltre la portata dell'applicazione delle sue disposizioni AML/CFT, possa compromettere un'indagine penale, sia palesemente sproporzionato rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica o dello Stato membro della FIU che riceve la richiesta, o sia altrimenti non conforme ai principi fondamentali del diritto nazionale di tale Stato membro. Il rifiuto del consenso è adeguatamente circostanziato.

concesso tempestivamente e nella più ampia misura possibile, indipendentemente dal tipo di reati presupposto eventualmente associato. La FIU che riceve la richiesta non deve rifiutare il suo consenso a tale comunicazione tranne se ciò vada oltre la portata dell'applicazione delle sue disposizioni AML/CFT, possa compromettere un'indagine penale, sia palesemente sproporzionato rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica o dello Stato membro della FIU che riceve la richiesta, o sia altrimenti non conforme ai principi fondamentali del diritto nazionale di tale Stato membro. Il rifiuto del consenso è adeguatamente circostanziato. ***I diritti fondamentali di tutte le parti, incluso il diritto alla protezione dei dati, devono in ogni caso essere pienamente rispettati.***

## **Emendamento 65**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 2**

Direttiva 2009/101/CE

Articolo 7 ter – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano rese pubblicamente disponibili anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2.

#### *Emendamento*

3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano rese pubblicamente disponibili anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, ***nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati e degli standard in materia di dati aperti, come definito all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 2003/98/CE, e previa registrazione online.***

## Emendamento 66

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – comma 1 – punto 2

Direttiva 2009/101/CE

Articolo 7 ter – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, nei casi in cui l'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 esponga il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga all'obbligo di pubblicità di tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso.

#### *Emendamento*

4. In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, nei casi in cui l'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 esponga il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga all'obbligo di pubblicità di tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso. ***Le deroghe sono periodicamente sottoposte a riesame per evitare abusi. Quando viene concessa una deroga, essa deve essere chiaramente indicata nel registro e motivata per iscritto.***

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo
<b>Riferimenti</b>	COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)
<b>Commissioni competenti per il merito</b> Annuncio in Aula	ECON                      LIBE 12.9.2016                  12.9.2016
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	JURI 12.9.2016
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Kostas Chrysogonos 12.10.2016
<b>Articolo 55 – Riunioni congiunte delle commissioni</b> Annuncio in Aula	6.10.2016
<b>Esame in commissione</b>	28.11.2016
<b>Approvazione</b>	12.1.2017
<b>Esito della votazione finale</b>	+:                      18 -:                      1 0:                      0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhabazki, Heidi Hautala, Constance Le Grip, Victor Negrescu
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Andrey Novakov

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

<b>Titolo</b>	Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo		
<b>Riferimenti</b>	COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)		
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	5.7.2016		
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ECON 12.9.2016	LIBE 12.9.2016	
<b>Commissioni competenti per parere</b> Annuncio in Aula	DEVE 12.9.2016	INTA 12.9.2016	JURI 12.9.2016
<b>Relatore</b> Nomina	Krišjānis Kariņš 15.6.2016	Judith Sargentini 15.6.2016	
<b>Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte</b> Annuncio in Aula	6.10.2016		
<b>Esame in commissione</b>	1.12.2016	12.1.2017	
<b>Approvazione</b>	28.2.2017		
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	88 1 4	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Burkhard Balz, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Malin Björk, Udo Bullmann, Caterina Chinnici, Fabio De Masi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Markus Ferber, Raymond Finch, Sven Giegold, Neena Gill CBE, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Roberto Gualtieri, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Eva Joly, Othmar Karas, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Georgios Kyrtzos, Alain Lamassoure, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Monica Macovei, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Roberta Metsola, Bernard Monot, Claude Moraes, Luigi Morgano, Alessandra Mussolini, József Nagy, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Stanislaw Ozóg, Dimitrios Papadimoulis, Soraya Post, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský		
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Richard Corbett, Pál Csáky, Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Maria Grapini, Anna Hedh, Ramón Jáuregui Atondo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Krišjānis Kariņš, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Angelika Mlinar, John Procter, Emil Radev, Michel Reimon, Andreas Schwab, Barbara Spinelli, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Nils Torvalds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lieve Wierinck		

<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Luke Ming Flanagan, Kinga Gál, Peter Kouroumbashev, Monica Macovei, Momchil Nekov, Paul Tang, Pavel Telička, Traian Ungureanu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lieve Wierinck, Branislav Škripek
<b>Deposito</b>	9.3.2017

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

88	+
ALDE	Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Pavel Telička, Nils Torvalds, Lieve Wierinck, Cecilia Wikström
ECR	Monica Macovei, Stanislaw Ożóg, John Procter, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek
EFDD	Marco Valli, Kristina Winberg
ENF	Bernard Monot
GUE/NGL	Malin Björk, Fabio De Masi, Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Barbara Spinelli, Miguel Viegas
PPE	Heinz K. Becker, Pál Csáky, Herbert Dorfmann, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Danuta Maria Hübner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Barbara Kudrycka, Georgios Kyrtsov, Alain Lamassoure, Jeroen Lenaers, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Luděk Niedermayer, Emil Radev, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Csaba Sógor, Romana Tomc, Traian Ungureanu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tomáš Zdechovský
S&D	Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Caterina Chinnici, Richard Corbett, Mady Delvaux, Tanja Fajon, Neena Gill CBE, Ana Gomes, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Peter Kouroumbashev, Cécile Kshetu Kyenge, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Soraya Post, Pedro Silva Pereira, Birgit Sippel, Tibor Szanyi, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker
VERTS/ALE	Bas Eickhout, Sven Giegold, Eva Joly, Jean Lambert, Michel Reimon, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Bodil Valero

1	-
EFDD	Raymond Finch

4	0
PPE	Frank Engel, Burkhard Balz, Markus Ferber, Andreas Schwab

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti